PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO GENERALE
PER LE CASE DI PENA DEL REGNO.

(V. il relativo D. R. n. 413 nella Gazzetta 22 gennaio)

Dichiarazioni preliminari.

Art. 1. Le case di pena, cui riguarda il presente regolamento, comprendono - le case di forza destinate alla detenzione dei condannati alla reclusione - i castelli od altri luoghi forti pei condannati alla relegazione - le case di correzione pei condannati al carcere - quelle pei condannati alla custodia e, salve le modificazioni nel regolamento indicate, gli stabilimenti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza di provvedimenti speciali vigenti in esse, e non compresi nelle suindicate categorie di case.

Le donne scontano la pena dei lavori forzati nelle case di forza.

Appositi regolamenti contengono le norme speciali di governo delle case di relegazione e di custodia.

Art. 2. Nello stesso stabilimento non si potrà mai ed in nessun caso rinchiudere condannati di diverso sesso.

Art. 3. In tutte le case e per quanto lo comportino le condizioni degli edifizi, i condannati sono separati gli uni dagli altri nella notte e riuniti nel giorno per attendere al lavoro in comune, salvo, per quanto concerne i condannati dai Tribunali della Toscana, le disposizioni contenute nelle leggi penali vigenti in quelle provincie.

Art. 4. Il lavoro nelle case di pena è obbligatorio pei condannati; il prodotto di esso appartiene allo Stato, salvo ad assegnarne una parte a favore dei detenuti lavoranti a titolo di gratificazione, e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 5. I detenuti sono soggetti all'obbligo del silenzio continuo.

Art. 6. L'amministrazione la disciplina e la sorveglianza delle case di pena dipendono dal Ministro degli affari interni, il quale vi provvede per mezzo di Direttori locali.

Art. 7. Col Direttore, e sotto la di lui dipendenza, nei limiti delle rispettive attribuzioni determinate dal presente regolamento, prendono parte all'amministrazione, alla disciplina, alla sorveglianza ed agli altri servizi della casa di pena - l'Ispettore-economo - i Contabili della cassa e del materiale - il Segretario - il Cappellano - uno o più Medici-Chirurghi - il Maestro - gli Applicati - il Capo-guardiano - ed i Guardiani.

Per l'esercizio dell'amministrazione industriale può il Direttore giusta le norme infra stabilite, giovarsi altresì dell'Uffizio di gerenza per le lavorazioni e per le somministrazioni carcerarie.

Possono pure applicarsi alle case di pena, sempre sotto la diretta dipendenza del Direttore, Suore di Carità, Maestri dei lavori ed Inservienti.

PARTE PRIMA
DEL PERSONALE DELLE CASE DI PENA

TITOLO I. — DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.
Capo I. — *Del Direttore.*

Art. 8. Il Direttore è il capo dello stabilimento. A lui precipuamente incombe l'obbligazione di curare l'esatta osservanza dei regolamenti e degli ordini del Ministero, ed il retto andamento del servizio in ogni sua parte.

Per tal uopo tutte le persone, per qualunque titolo addette allo stabilimento, sono tenute di obbedirgli.

Art. 9. Le sue attribuzioni si compendiano nell'assicurare la custodia dei detenuti - nel curare l'osservanza della disciplina interna - nel dirigere l'economia dello stabilimento.

Art. 10. Come conseguenza dell'obbligo di assicurare la custodia dei detenuti:

§ 1. È responsale delle evasioni che un'accurata e diligente sorveglianza ed opportune misure avrebbero potuto impedire.

§ 2. È tenuto alla vigilanza sopra i suoi subordinati, coi quali ha comune la responsabilità, ogni qualvolta, essendo informato di una loro contravvenzione ai regolamenti, non prese le opportune providenze per rimediarvi.

§ 3. Deve esigere che ogni Impiegato lo informi di qualunque fatto sia a sua notizia, il quale possa influire al buon andamento della casa.

§ 4. Può concedere sotto la sua responsabilità permessi di assenza ai suoi dipendenti, dandone contemporaneo avviso al Ministero.

§ 5 Non può egli stesso assentarsi più di un giorno, durante la notte, senza autorizzazione del Ministero.

§ 6. Deve stabilire l'ordine di servizio dei Guardiani in modo che i detenuti non siano mai lasciati soli, nè sottratti agli sguardi dei Guardiani preposti a sorvegliarli, e disporre che vi sia sempre di notte una ronda non interrotta.

§ 7. Deve verificare almeno una volta settimanalmente sì di giorno che di notte se ogni detenuto si trovi al suo posto, e se, non esistano nello stabilimento traccie di tentativi d'evasione. Egli può delegare sotto la sua responsabilità una parte di tali verificazioni agli impiegati interni. Dovrà però personalmente eseguire all'insaputa dei suoi dipendenti, sia di giorno che di notte, visite ed ispezioni straordinarie a tutti i locali dello stabilimento.

§ 8. Deve far procedere a perquisizioni sui detenuti ogni qualvolta lo crede conveniente; e far perquisire sulla persona e nelle camere dei Guardiani, del Portinaio, dei Commessi ed Inservienti in caso di gravi sospetti.

§ 9. Ha facoltà in simili casi di proibire eziandio l'ingresso nello stabilimento, e sospendere dalle rispettive funzioni qualunque Impiegato, riferendone immediatamente al Ministero.

§ 10. Deve lasciare libero accesso nello stabilimento al Prefetto della Provincia, agl' Ispettori delle carceri, ed alle persone delegate dal Ministero.

§ 11. Deve annuire alla richiesta di visitare lo stabilimento (salve le esigenze dell'ordine e della disciplina) dei Membri del Parlamento, dell'Ordinario diocesano, delle persone munite di permesso del Ministro o del Direttore generale delle carceri, e dei Ministri dei culti tollerati, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai detenuti loro correligionari, dai quali fossero chiamati.

§ 12. Deve pur annuire alle richieste delle Autorità giudiziarie, che debbono esercire nell'interno dello stabilimento atti dipendenti dalla loro giurisdizione, sia per ricevere deposizioni o procedere all'interrogatorio dei detenuti, sia per istruire procedimenti per reati commessi nello stabilimento. Deve parimente annuire acchè gli Uscieri possano eseguire citazioni o notificazioni che giustifichino essere loro commesse pei detenuti.

§ 13. Può concedere alle persone ragguardevoli per carica o per istudi di visitare lo stabilimento, coll'avvertenza che in verun caso non possono le donne avere accesso nell'interno delle carceri di pena per uomini.

§ 14. Deve accompagnare o fare accompagnare da un Impiegato tutte le persone ammesse a visitare lo stabilimento, eccettuati però il Prefetto della Provincia, gli Ispettori delle carceri ed i delegati dal Ministero, i quali non possono essere accompagnati che sulla loro richiesta.

§ 15. Deve leggere e visitare le lettere dei detenuti prima di darvi corso, eccettuate quelle che agli stessi detenuti pervengano dal Ministro, dal Direttore generale, o dagli Ispettori delle carceri, o siano ad essi dirette dai detenuti; a queste deve essere dato corso immediato, e la trasmissione di esse al Ministero od agl'Ispettori sarà accompagnata da un estratto della matricola e del conto morale dello scrivente.

§ 16. Deve prendere gli opportuni concerti col Comandante locale della forza militare e della milizia nazionale per determinare la forza del corpo di guardia esterno, il numero ed il posto sia delle sentinelle che dei piantoni, per le consegne a darsi al corpo di guardia, e perchè gli sia giornalmente fatta conoscere la parola d'ordine per la notte successiva.

§ 17. Deve, in caso d'incendio, tentativo d'evasione, tumulto o complotto richiedere un rinforzo di guardie, sia per custodire esternamente lo stabilimento, sia per aiutare internamente i Guardiani.

§ 18. Deve in caso di operate o tentate evasioni con rottura o violenza tale che possa dar luogo a procedimento fiscale, formare processo verbale dell'avvenuto e trasmetterlo immediatamente all'Autorità giudiziaria, riferendone contemporaneamente al Ministero.

§ 19. Deve denunziare alla stessa Autorità immediatamente ogni reato commesso nello stabilimento sia dagli Impiegati che dai detenuti o da estranei per l'opportuno procedimento, e sempre contemporaneamente informarne il Ministero.

Art. 11. Rispetto alla disciplina interna, i suoi doveri e le sue attribuzioni, sono le seguenti.

§ 1. Regola e dirige il servizio di tutti gli Impiegati determina ed osserva egli stesso l'orario d'ufficio, il quale non potrà essere per gli Impiegati d'amministrazione minore di sette ore, indipendentemente dal servizio straordinario che collettivamente o per turno fossero chiamati a prestare.

§ 2 Durante l'assenza o malattia d'Impiegati; salvo speciali istruzioni superiori, affida le loro incombenze agli altri Impiegati, e dispone nel modo che ravvisa più opportuno, onde assicurare il regolare andamento del servizio.

§ 3. Infligge ai detenuti, al personale di custodia, agli inservienti ed altri agenti dello stabilimento le punizioni dei casi previsti dal presente regolamento.

§ 4. Convoca e presiede il Consiglio di disciplina e ne fa eseguire le sentenze.

§ 5. Ha il dovere di visitare frequentemente e di far visitare dal Cappellano i detenuti che trovansi in osservazione od in punizione.

§ 6. Invigila acciò i malati nelle infermerie siano assistiti e serviti con puntualità e caritatevolmente.

§ 7. Interviene frequentemente, e quando occorrà delega un Impiegato che intervenga in sua vece nella cappella e nella scuola nelle ore da lui stabilite pei relativi servizi di religione e d'istruzione.

§ 8. Determina a quali detenuti ed in quali locali deve il Cappellano fare in giorni non feriati della settimana esortazioni ed istruzioni catechistiche morali a foggia di conversazione.

§ 9. Statuisce circa l'ammessione di detenuti alla scuola, ed elegge quelli a cui stima di affidare il servizio di capi-lavoratorio, di assistenti alla scuola ed alla infermeria, di lavandai, di barbieri, spazzini ed altri servigi domestici.

§ 10. Destina i detenuti secondo la speciale loro attitudine alle lavorazioni attivate nello stabilimento, li riparte nelle officine, e nelle celle o nei dormitoi ed in ogni altro luogo, avvertendo d'impedire le comunicazioni pericolose ed immorali, e per tal uopo cambiarli frequentemente di posto.

§ 11. Accorda il permesso ai parenti dei detenuti, od aventi con loro interesse, di visitarli, seguendo le norme stabilite dal presente regolamento, e quelle speciali che crederà convenienti di adottare sia per la sicurezza dello stabilimento, sia nell'interesse della morale e dell'igiene.

§ 12. Autorizza, sorveglia ed all'uopo provvede che sia aiutata la corrispondenza dei detenuti coi parenti od aventi con loro interesse, giovandosi a questo effetto più particolarmente dell'opera del Cappellano per quanto gli uffizi del suo ministero lo consentano.

Art. 12. Per quanto riguarda l'amministrazione, il Direttore ha le seguenti incombenze:

§ 1. È responsabile dell'esatta esecuzione dei contratti riguardanti il servizio della casa e delle manifatture.

§ 2. Nel caso che gli oggetti somministrati siano di qualità inferiore a quella stabilita nel contratto, provvede col parere dell'Ispettore-economo per l'immediata loro surrogazione, o per conseguire un adequato compenso.

§ 3. In occasione del rinnovamento di contratti propone le modificazioni che possono giovare nel senso della maggiore esattezza ed economia del relativo servizio.

§ 4. Invigila all'esatto adempimento delle prescrizioni vigenti intorno alla quantità e qualità dei generi da adoperarsi pel vitto, al buon apprestamento di essi, ed alla regolare loro distribuzione.

§ 5. Sopravveglia all'andamento delle manifatture attivate nello stabilimento nell'interesse tanto del Governo, quanto di chi fornisce lavoro ad impresa o per commissione.

§ 6. Esamina e visita frequentemente i magazzini della casa e delle manifatture, all'oggetto di riconoscere e provvedere all'uopo perchè ogni cosa vi sia diligentemente conservata e tenuta in ordine e buon assetto.

§ 7. Sorveglia alla nettezza personale dei detenuti, del vestiario, degli effetti lettereccі e dei locali.

§ 8. Propone le opere riparazioni occorrenti attorno ai fabbricati, e fa eseguire sotto la sua responsabilità quelle che non possono essere differite senza pericolo per la sicurezza e la conservazione dello stabilimento.

§ 9. Invigila acciò gli Impiegati e le altre persone addette allo stabilimento eseguiscano le rispettive incombenze, e tengano anche fuori d'ufficio una lodevole condotta sociale.

§ 10. Sorveglia la condotta degli agenti delle imprese, e deve richiederne lo scambio immediato, interdicendo anche loro l'ingresso nello stabilimento ogniqualvolta gli risulti che siansi resi autori o complici di fatti contrari alle stabilite discipline.

§ 11. Procura che i registri ed ogni altro libro o carta relativi alle diverse parti del servizio siano tenuti regolarmente, dando all'uopo ai suoi dipendenti l'occorrente indirizzo.

§ 12. È responsabile della custodia e conservazione dei regolamenti, delle circolari ed istruzioni, dei registri, e delle corrispondenze, avvertendo che tali atti e documenti siccome di spettanza dell'amministrazione non possono in verun caso essere esportati dagli uffizi della Direzione.

Art. 13. Senza ommettere quegli altri registri o allegati che il Direttore crederà opportuno di stabilire per maggiore regolarità dell'amministrazione e per meglio facilitare il controllo che deve costantemente esercitare su ogni cosa e sull'operato di ciascuno dei suoi dipendenti, deve avere nel suo uffizio sempre in corrente:

Il Registro di protocollo per la corrispondenza (modello n. 1).

Id. nominale dei condannati designati dal Ministero (id. n. 2).

Rubrica alfabetica dei detenuti ammessi nello stabilimento (id. n. 3).

Registro di matricola, caratteristico e di contabilità morale dei detenuti (id. n. 4).

Id. di matricola e di contabilità morale dei guardiani (id. n. 5).

Id. del personale degli Impiegati e delle altre persone addette allo stabilimento (id. n. 6).

Id. del movimento della popolazione e distribuzione di essa (id. n. 7).

Id. del movimento quindicinale della popolazione (id. n. 8).

Id. delle date di scadenza delle pene (id. n. 9).

Id. di sortita dei detenuti (id. n. 10).

Id. dei verbali di decesso dei detenuti (id. n. 11).

Id. dei congedi e permessi d'assenza ai guardiani (id. n. 12).

Giornale delle punizioni inflitte ai detenuti (id. n. 13).

Giornale delle punizioni inflitte ai guardiani e servienti (id. n. 14).

Registro delle sentenze pronunciate dal Consiglio di disciplina (id. n. 15).

Id. delle proposte per grazia (id. n. 16).

Id. dei permessi di colloquio (id. n. 17).

Id. delle corrispondenze particolari dei detenuti (id. n. 18).

Id. delle visite fatte allo stabilimento da estranei (id. n. 19).

Id. degli avvenimenti di rilievo e delle disposizioni relative (id. n. 20).

Id. del movimento della biblioteca circolante (id. n. 21).

Id. dei verbali di contrattazione di ferma dei guardiani (id. n. 22).

Art. 14. Il Direttore deve trasmettere al Ministero nella prima quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre una relazione su tutte le parti del servizio del trimestre trascorso, e nella seconda quindicina di gennaio un rapporto generale sullo stato materiale e morale dello stabilimento per l'anno trascorso, unendo a quest'ultimo rapporto le relazioni particolari del Cappellano, del Medico-Chirurgo e del Maestro.

Al 1 ed al 16 d'ogni mese deve poi trasmettere al Ministero lo stato del movimento della popolazione seguito nella quindicina precedente (modello n. 23).

Capo II. — *Dell'Ispettore-Economo.*

Art. 15. L'Ispettore-Economo, in caso d'assenza del Direttore, ne esercita tutte le attribuzioni per gli oggetti di natura imprescindibile ed urgente coll'obbligo di rendergli conto del suo operato.

Art. 16. Sotto la dipendenza del Direttore, e dividendone anche la responsabilità, egli prende parte a tutto quanto concerne l'economia in generale dello stabilimento e delle lavorazioni, ed esercita una costante sorveglianza sul processo delle relative operazioni.

Art. 17. Fanno più specialmente parte delle sue attribuzioni e de' suoi doveri:

§ 1. L'esame e l'accettazione, quando nulla osti, delle provviste e somministrazioni di qualunque genere sia in servizio della casa che in quello delle manifatture.

§ 2. La conservazione e l'impiego dei generi, delle materie prime o lavorate, e degli oggetti di qualunque natura introdotti o prodotti nello stabilimento sia per conto dell'Amministrazione, che per conto dei detenuti, d'impresari e committenti.

§ 3. La vigilanza sui detenuti nei lavoratorii onde assicurarsi che tutti abbiano occupazione e che vi attendano in modo proficuo sia per l'Amministrazione, che per loro stessi sotto il rapporto dell'istruzione industriale che devono ritrarne.

§ 4. La vigilanza sul personale di custodia e sugli agenti al servizio della casa e delle manifatture, perchè tutti adempiano alle rispettive incombenze.

§ 5. L'adempimento delle operazioni dirette a mantenere la nettezza nei detenuti ed in ogni parte dello stabilimento.

Art. 18. L'Ispettore-Economo concorre col Direttore nell'istruire i detenuti dei loro doveri e delle discipline a cui sono sottoposti, ed a questo effetto ha l'obbligo di visitarli frequentemente nelle loro celle, siano ivi in osservazione od in punizione.

Art. 19. Nelle sue perlustrazioni dà agli appaltatori, ai maestri d'arte, ai guardiani, ai servienti ed ai detenuti, previa l'approvazione del Direttore, gli ordini necessari al buon andamento del servizio.

Art. 20. Riconosce tutte le volte che crede necessario se la registrazione e le operazioni di contabilità sono eseguite a dovere ed in giusta relazione coi movimenti sia della cassa che dei magazzini.

Art. 21. Disimpegna inoltre tutte quelle incombenze che gli vengano dal Direttore delegate nell'interesse del servizio.

Art. 22. Come conseguenza della responsabilità che ha comune col Direttore sul processo di quanto concerne l'economia della casa e delle manifatture, l'Ispettore-Economo ha l'obbligo di rappresentargli quando occorra il bisogno di rinnovare le provviste di viveri o di altri generi d'ordinario consumo, come sì di rifornire i magazzini di materie prime, di provvedere utensili od altri oggetti occorrenti ai diversi servizi, e di riferirgli inoltre e proporgli tutto ciò che tende al retto e conveniente andamento dell'amministrazione.

Art. 23. Le proposte e le osservazioni che l'Ispettore-Economo credesse dover presentare al Direttore in iscritto per poterle all'uopo invocare a discarico della propria responsabilità saranno conservate negli uffici della Direzione, previa registrazione al protocollo.

Capo III. — *Del Contabile della cassa.*

Art. 24. Il Contabile della cassa ha il carico e la contabilità di tutte le operazioni dipendenti dalla gestione che gli è affidata dei fondi di cassa, e delle somme ed oggetti di valore che gli sono consegnati in deposito.

Art. 25. Egli deve nell'adempimento delle proprie incombenze uniformarsi alle disposizioni stabilite nel presente regolamento, ed alle direzioni che per la loro esecuzione gli vengono date dal Direttore, ed osservare inoltre le leggi e discipline comuni a tutti i contabili verso lo Stato.

Art. 26. Non può ricevere nè ritenere nelle casse dell'Amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione, epperciò qualora in occasione di verificazione della cassa vi si rinvengano somme maggiori di quelle risultanti dai suoi registri, il fondo in tale caso riconosciuto eccedente cadrà a benefizio dell'Erario e sarà conservato in cassa come provento casuale, con farsene apposita e regolare inscrizione.

Art. 27. Le riscossioni e i pagamenti eseguiti dal Contabile devono sempre avere luogo con monete o valute al corso legale, e gli è perciò rigorosamente vietata qualsiasi operazione di cabio al corso abusivo o di piazza.

Art. 28. Non può il Contabile operare riscossioni, eseguire pagamenti, o fare in una parola operazione che importi carico o scarico alla cassa senza che vi sia appositamente invitato dal Direttore mediante ordini od autorizzazioni scritte, che dovrà conservare a giustificazione del suo operato.

Art. 29. È tenuto dietro la propria responsabilità di accertarsi, prima di eseguire un pagamento, della esattezza dei computi, e della regolarità del titolo che gli è esibito.

Art. 30. Egli deve tenere giornalmente al corrente i registri di cassa, conti ed ogni altra carta risguardante la sua contabilità, e deve eseguire senza interruzione le iscrizioni di spese e d'introiti in guisa che non siano lasciate lacune fra gli articoli di uno stesso esercizio, e che al chiudimento finale dei conti di cassa appariscano nell'importanza loro totale ed annua le spese e le riscossioni seguite, i rimborsi e le anticipazioni avute, ed i versamenti operatisi nella Tesoreria.

Art. 31. Le iscrizioni nei registri vogliono essere chiare e precise, e fatte in modo che qualunque possa essere l'importanza della corrispondente operazione di cassa abbia sempre a risultare della persona che ha ricevuto o pagato, della vera causa dell'introito o della spesa, con distesa registrazione delle particolarità che vi sono relative, come qualità, quantità, prezzo e simili.

Art. 32. I mandati rilasciati sulle Tesorerie dello Stato dall'Amministrazione centrale in anticipazione e rimborso di spese pei servizi dello stabilimento sono spediti in capo del Contabile della cassa; egli non può tuttavia operarne la riscossione, come altresì non può eseguire il versamento dei proventi nella Tesoreria, senza preventiva partecipazione al Direttore, al quale spetta di determinare quando tali operazioni debbano essere eseguite.

Art. 33. Il Contabile oltre alle incombenze proprie del suo uffizio di cassiere, disimpegna quelle altre che il Direttore stimi opportuno di affidargli.

Art. 34. Egli non s'intenderà mai regolarmente scaricato nè liberato dalle conseguenze dell'avuta gestione se non dopo emanata l'approvazione dei conti al cui rendimento è tenuto in conformità del disposto dal presente regolamento e dalle leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Capo IV. — *Del Contabile del materiale.*

Art. 35. Il Contabile del materiale ha il carico e la contabilità di tutti gli articoli di commestibili e combustibili, oggetti di vestiario, di mobilio, di guardaroba, delle materie prime e manufatte, degli oggetti di proprietà de' detenuti, e di quant'altro insomma costituisce il materiale sia della casa che delle manifatture.

Art. 36. Egli è perciò incaricato, sotto l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle norme che gli vengono date dal Direttore, del ricevimento della custodia, della conservazione e delle distribuzioni di tutto ciò che è introdotto nello stabilimento, nella consegna di ciò che debbe sortirne, e dello smercio dei manufatti ed altri prodotti dello stabilimento.

Art. 37. Niuna operazione di carico o di scarico può essere dal Contabile del materiale eseguita od iscritta in contabilità se non in seguito ad ordini scritti del Direttore, i quali deve in ogni circostanza produrre a propria giustificazione.

Art. 38. Il Contabile del materiale non ha maneggio di fondi, dovendo di regola il prodotto delle vendite da lui operate essere dai compratori direttamente versato a mani del Contabile della cassa; può però il Direttore, qualora lo creda conveniente nell'interesse del servizio, incaricarlo di percevere il ricavo della vendita di oggetti di minor valore, per essere quindi versato nella cassa dallo stesso Contabile del materiale.

Art. 39. Nel caso previsto nell'articolo precedente deve il Contabile del materiale registrare esattamente e per ordine tutte le riscossioni operate, e presentare al Direttore per promuoverne l'ordine di versamento alla cassa, una nota circostanziata che, consegnata quindi al Contabile della cassa, lo ponga in grado di eseguire le sue inscrizioni giusta il disposto dell'articolo 31.

Art. 40. Sono applicabili al Contabile del materiale le disposizioni degli articoli 25, 30, 33 e 34, ed anche quelle degli articoli 26, 27 e 31 nel caso come sovra previsto di riscossioni che fossero da lui operate.

Capo V. — *Del Segretaro.*

Art. 41. Il Segretaro non ha attribuzioni amministrative; egli è incaricato di prestare l'opera sua sotto gli ordini del Direttore, ed in quel modo che gli verrà dal medesimo indicato, specialmente per quanto riguarda gli archivi e la biblioteca circolante, la spedizione delle corrispondenze e delle altre pratiche d'ufficio, e la tenuta dei registri di cui all'art. 13.

Capo VI. — *Degli Applicati.*

Art. 42. Gli Applicati disimpegnano quella parte del servizio che viene loro affidata dal Direttore, e sono specialmente destinati alla copiatura e spedizione delle carte, alle iscrizioni diverse, e, secondo il bisogno, all'ufficio del Contabile della cassa, ed ai vari magazzini dello stabilimento in sussidio del Contabile del materiale.

Capo VII. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Art. 43. Il personale d'Amministrazione ha gli uffici nello stabilimento.

Qualora le condizioni dell'edificio lo permettano, vi ha pure l'alloggio, con obbligo in questo caso di residenza in esso.

Art. 44. Nel caso d'insufficienza di locale, la preferenza fra i Funzionari ed Impiegati al diritto d'alloggio è determinata dal grado, dalla classe, e dall'anzianità di servizio, salvo il disposto dall'art. 63 concernente il Cappellano.

Tra i Contabili della cassa e del materiale l'alloggio sarà di preferenza assegnato a quest'ultimo fosse anche di classe inferiore o meno anziano.

Art. 45. Al Direttore a cui per mancanza di locali non possa assegnarsi alloggio nello stabilimento sarà corrisposta una congrua indennità, e dovrà procurarselo il più vicino che sia possibile allo stabilimento stesso.

Art. 46. Gl'Impiegati della Direzione e più particolarmente l'Ispettore-economo devono, consentendolo le esigenze del servizio, assistere alle funzioni religiose nella cappella dello stabilimento.

Art. 47. Negli stabilimenti di minore importanza gli uffici di Contabile della cassa e del materiale possono riunirsi in una sola persona, e non credendosi opportuno di destinarvi l'Ispettore-economo ed il Segretario le attribuzioni ed i doveri speciali di questi Impiegati saranno disimpegnati rispettivamente dal Direttore, dai Contabili e dagli Applicati, giusta quanto verrà dal Ministero stabilito su analoghe proposte a farsegli dal Direttore.

Capo VIII. — *Del Gerente per le lavorazioni e somministrazioni carcerarie.*

Art. 48. Il Gerente per le lavorazioni e somministrazioni delle carceri, oltre all'obbligo di compiere tutte quelle incombenze che possono essergli commesse direttamente dal Ministero in servizio delle carceri sia giudiziarie sia penali, ha pure quello di secondare le Direzioni e concorrere con esse all'oggetto di procurare il maggiore incremento delle industrie attivate negli stabilimenti di pena.

Art. 49. Le sue attribuzioni ed i suoi doveri verso le Direzioni delle case di pena consistono specialmente:

1. Nel procurare commissioni di lavoro secondo le esigenze e le convenienze che gli siano fatte conoscere dai Direttori;

2. Nell'attivare la vendita dei manufatti che gli siano a tal fine spediti, o dei quali gli sia trasmessa la nota;

3. Nel fare acquisto di materie prime, attrezzi, utensili ed altri oggetti qualunque;

4. Nel fare riscossioni e pagamenti per conto delle Amministrazioni carcerarie.

Art. 50. Egli non deve addivenire al compimento di veruna fra le sovra indicate operazioni, nè assumere impegno di sorta a nome e per conto delle suddette Amministrazioni se non in esecuzione di precise e determinate direzioni e facoltà da esse emanate.

Art. 51. In conseguenza della gestione che gli è come sovra affidata è pure sottoposto alle discipline comuni a tutti i Contabili verso lo Stato, e sono a lui, oltre le speciali disposizioni che lo concernono, applicabili quelle relative ai Contabili della cassa e del materiale di cui agli articoli 24, 26, 27, 29, 30, 31 e 35.

Il disposto dell'art. 34 è pure applicabile al Gerente nel caso fosse incaricato dal Ministero della riscossione e del versamento nella Tesoreria nazionale dei proventi dell'Amministrazione delle Carceri giudiziarie.

TITOLO II. — DEL PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI.

Capo I. — *Del Cappellano.*

Art. 52. Il Cappellano è incaricato sotto la dipendenza del Direttore di tutto ciò che concerne il servizio spirituale nello stabilimento.

Ha perciò l'obbligo principalmente di celebrare la messa in tutti i giorni festivi e negli altri in cui sia prescritto ai detenuti d'intervenirvi — di fare nei giorni di domenica il catechismo e la spiegazione del vangelo — di sentire la confessione dei detenuti — di fare ai medesimi nei giorni non festivi, e quando ne sia richiesto dal Direttore, letture e conversazioni morali-religiose.

Art. 53. Deve visitare ogni giorno i malati nell'infermeria, amministrare i sacramenti ai malati in pericolo di morte, ed assistere i moribondi.

Art. 54. In vicinanza o dopo pasqua, in quei giorni ed ore che dal Direttore verranno stabiliti, deve dettare un triduo di predicazione, con l'assistenza all'uopo di sacerdoti da approvarsi dallo stesso Direttore.

Art. 55. Quando il Direttore non sia in circostanze speciali per stabilire altrimenti per riguardo a qualche detenuto, deve il Cappellano visitare frequentemente nelle loro celle i nuovi giunti, i liberandi e quelli che vi fossero rinchiusi in punizione per esortarli a ricondursi al dovere.

Art. 56. Il Cappellano deve visitare frequentemente la scuola ed assistervi alle lezioni, onde assicurarsi che queste siano dirette nel senso di svolgere nei detenuti l'istruzione morale, e quando riconosca che l'adottato sistema d'insegnamento non sia atto a raggiungere tale precipuo scopo, ne riferisce al Direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 57. Egli propone al Direttore i detenuti da scegliere per gli uffizi di sacristano e di ministro della messa.

Art. 58. Nell'esercizio del suo ministero deve avvertire di non distogliere i detenuti dalle occupazioni industriali od altre a cui siano applicati, di non trattenersi con loro in inutili colloqui, e sopratutto di non fare loro promesse, e dare speranza di ottenere abbreviata la pena per grazia, od un trattamento di favore, essa durante.

Art. 59. Deve inoltre il Cappellano osservare il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei detenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di questi esterni il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà al Direttore e questi al Ministero da cui dovranno attendersi le occorrenti istruzioni.

Art. 60. Il Cappellano tiene un registro (modello n.o 24) indicante la condotta dei reclusi nei rapporti religiosi, e ne consegna semestralmente un estratto al Direttore che se ne gioverà nel fare le proposizioni di grazia, e per compiere il registro generale di contabilità morale.

Colla scorta dello stesso registro il Cappellano compila e rimette al Direttore una relazione annuale nella prima quindicina di gennaio.

Art. 61. È inoltre tenuto di fare al Direttore quelle comunicazioni conciliabili coi doveri del suo ministero che giovino al governo disciplinale dello stabilimento, ed al progresso morale dei detenuti.

Art. 62. Stabilisce col Direttore l'orario delle ordinarie sue incombenze da sottoporsi all'approvazione del Ministero.

Art. 63. Il Cappellano è provvisto d'alloggio nello stabilimento. Nel caso previsto dall'art. 44 egli viene immediatamente dopo il Direttore, ed ha diritto all'indennità d'alloggio nel caso e sotto la condizione di cui all'art. 45.

Art. 64. In caso di assenza o d'impedimento è a suo carico di farsi rappresentare da un altro sacerdote, previa l'approvazione del Ministero.

Capo II. — *Del Medico-Chirurgo.*

Art. 65. Il servizio sanitario dello stabilimento si eseguisce sotto la dipendenza del Direttore da uno o più Medici-Chirurghi, i quali hanno l'obbligo dell'intiera cura medico-chirurgica non solo dei detenuti, ma anco del personale di amministrazione e di custodia, e degl'inservienti, non che delle Suore, purchè tanto queste come quelli abitino nello stabilimento.

Art. 66. Devono avere cura speciale acchè in ogni parte dello stabilimento, e più specialmente nell'infermeria, non che sulla persona dei detenuti si mantenga sempre la maggiore nettezza: incombe loro perciò di avere occhio nelle loro visite a tutto ciò che su tale rapporto può meritare provvedimento, conferendone a tal uopo col Direttore.

Art. 67. Devono esaminare giornalmente i medicinali, il pane ed i viveri distribuiti all'infermeria, e sempre quando ne siano richiesti dal Direttore i generi alimentari destinati ai detenuti sani, ai guardiani ed inservienti, e fare quindi conoscere al Direttore il risultamento delle loro indagini.

Art. 68. All'arrivo di ogni detenuto lo visitano per riconoscere se è affetto da male attaccaticcio, nel qual caso ne ordinano l'isolamento, indicando le altre misure necessarie di precauzione.

Visitano ad istanza del Direttore i detenuti che alleghino malattie, che reclamino per motivo di salute contro il genere d'industria cui sono applicati, e che adducano per speciali motivi l'indispensabile bisogno di essere provvisti di un supplemento di vitto, di tabacco in polvere, di sottabiti e simili.

Art. 69. Senza pregiudizio delle visite straordinarie, cui gli Ufficiali sanitarii sono tenuti nei casi di malattie gravi od epidemiche ed in altre speciali contingenze, devono eseguirne regolarmente due in ciascun giorno.

Art. 70. Le visite ordinarie avranno generalmente luogo l'una al mattino alle ore 7 nella state ed alle 8 nell'inverno, l'altra dopo il mezzogiorno alle 5 nella state ed alle 4 nell'inverno. Quando per ragioni speciali fosse il caso di stabilire altro orario, se ne dovrà prima promuovere l'autorizzazione dal Ministero.

Art. 71. Gli Ufficiali sanitarii in caso di morte di un detenuto ne riconoscono prima il cadavere, quindi ne danno avviso al Direttore in iscritto, colla designazione del nome, cognome, età del defunto, della natura della malattia sofferta, del giorno della sua entrata all'infermeria, e dell'ora della sua morte, con quelle osservazioni che saranno più atte a far conoscere la vera causa della morte, e sottoscrivono ai verbali di decesso di cui al n.o 11 dell'art. 13.

Art. 72. Occorrendo che reputino utile alla scienza la sezione di qualche cadavere, dovranno riportarne l'assenso del Direttore.

Art. 73. Qualunque prescrizione farmaceutica sia fatta dai Sanitarii pei detenuti, guardiani, servienti e per le suore, dovrà essere da loro scritta nell'apposito ricettario (modello n.o 25) da sottoporsi sempre alla vidimazione del Direttore prima che sia spedito alla farmacia.

Le quantità dei medicinali prescritti dovranno essere espresse in disteso.

Negli stabilimenti ove esista una farmacia interna si terranno due distinti ricettarii, uno cioè per questa e l'altro per la farmacia esterna, e per quest'ultima il ricettario sarà tenuto in doppio originale.

Art. 74. Sono pure in obbligo i Sanitarii di tenere il registro delle prescrizioni dietetiche (modello n.o 26) e del giornale clinico (modello n.o 27), in cui vogliono essere indicati esattamente il principio, il carattere, le fasi e l'esito della malattia, non che la costituzione fisica dell'infermo. Essi devono nella prima quindicina di gennaio consegnare al Direttore per essere trasmessa al Ministero una relazione generale sulle malattie che regnarono nello stabilimento nell'anno decorso, indicando le cause loro ed i mezzi di scemarle. Un quadro statistico e nosologico (modello n.o 28) deve accompagnare tale relazione.

Art. 75. In caso d'assenza o d'impedimento i Medici-Chirurghi si fanno surrogare previo assenso del Direttore da altri Dottori di comune confidenza.

Capo. III. — *Del Maestro di Scuola.*

Art. 76. Il Maestro di scuola è nominato dal Ministero sulla proposta del Direttore; egli deve riunire le condizioni di capacità e moralità richieste dalle discipline in vigore sull'insegnamento primario.

Il titolo di nomina stabilisce l'onorario da corrispondergli.

Art. 77. Il Maestro deve proporsi un metodo chiaro e preciso e tale per cui i detenuti ammessi alla scuola possano in breve percorrere tutto il corso dell'insegnamento.

Art. 78. La scuola ha luogo in tutti i giorni, meno al giovedì, e deve durare un'ora e mezzo nei giorni feriali e due ore nei dì festivi.

Le lezioni saranno regolate in modo che ciascun detenuto ammesso a frequentare la scuola possa riceverne tre in ciascuna settimana.

Art. 79. Il Maestro concerta col Direttore il quale sottopone quindi all'approvazione del Ministero l'orario della scuola, e la divisione delle classi che sia il caso di stabilire secondo il vario grado d'istruzione dei detenuti.

Art. 80. Il Maestro propone al Direttore i detenuti più distinti per istruzione e moralità all'ufficio di assistenti o monitori.

Art. 81. Propone inoltre al Direttore l'elenco dei libri da provvedersi per la biblioteca circolante a pro dei detenuti. Accogliendo il Direttore tale proposta, la rassegna al Ministero accompagnata colle osservazioni del Cappellano.

Art. 82. Il maestro tiene il registro (mod. n. 29) del movimento generale d'entrata e d'uscita, del grado d'istruzione, della condotta e dell'attitudine dei detenuti ammessi alla scuola.

Colla scorta di questo registro compila annualmente una relazione sui risultamenti dell'insegnamento nel corso dell'anno, e la rassegna al direttore nella prima quindicina di gennaio.

Art. 83. È vietato al maestro di trattenersi coi detenuti su cose estranee al suo ufficio.

Capo. IV. — *Delle Suore.*

Art. 84. Le suore della carità o di altra congregazione, che siano destinate a prestare la loro opera negli stabilimenti di pena, vi sono alloggiate a spese dell'amministrazione, e godono il trattamento e gli altri vantaggi che sono fissati dalle relative convenzioni.

Art. 85. Le suore disimpegnano sotto l'autorità del direttore ed il controllo dell'ispettore-economo le incombenze loro affidate dal presente regolamento o da disposizioni speciali.

Art. 86. I rapporti della direzione con le suore debbono avere luogo per mezzo della loro superiora. Tuttavia nel caso di urgenza il direttore o chi ne fa le veci può dare ordini diretti alle suore, le quali debbono tosto eseguirli.

Art. 87. All'ora stabilita dal direttore la superiora si reca giornalmente nel di lui ufficio per informarlo degli avvenimenti del giorno antecedente per riguardo al servizio affidato alle suore, e riferirgli sul modo in cui sia da queste eseguito.

Darà d'ogni cosa rapporto in iscritto, e riceverà gli ordini e le istruzioni dal direttore.

In caso di avvenimenti importanti deve la superiora riferirne immediatamente al direttore o a chi lo rappresenti.

Art. 88. La superiora assegna alle suore, coll'approvazione del direttore, la parte d'incombenze cui ognuna di esse debbe attendere.

Art. 89. Le suore non corrispondono col Ministero che per mezzo del direttore, salvo il caso di richiamo contro un ordine od una decisione del direttore stesso.

Art. 90. Nessuna delle suore può assentarsi dallo stabilimento senza la permissione del direttore, il quale dà partecipazione al Ministero dei congedi accordati.

Art. 91. Esigendolo l'interesse del servizio, il direttore promuove dal Ministero la surrogazione delle suore, al cui riguardo fondati motivi possano rendere opportuna cotale misura.

Nessuna delle suore può essere richiamata, cambiata od altrimenti allontanata dallo stabilimento se prima non ne fu dato avviso all'amministrazione in tempo opportuno onde si possa provvedere alle esigenze del servizio.

Art. 92. Il direttore può per motivi gravi sospendere le suore dalle loro funzioni. Rende conto però immediatamente alla superiora ed al Ministero di tali provvedimenti.

Nei casi ordinari di mancanze commesse dalle suore, il direttore le fa ammonire dalla superiora, la quale deve fargli conoscere per iscritto che l'ammonizione fu fatta.

Art. 93. Le suore hanno piena libertà di vivere secondo il loro istituto e di osservarne le regole, senza però che possano in qualunque caso farsene pretesto per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle stabilite discipline, le quali vogliono sempre ed anzitutto ricevere piena ed intiera esecuzione.

Sezione I. — *Incombenze delle suore addette a stabilimenti d'uomini.*

Art. 94. Negli stabilimenti d'uomini l'ufficio delle suore ha principalmente per oggetto - la conservazione ed il mantenimento in buono stato delle suppellettili della cappella, degli oggetti letterecci, di lingeria e di vestiario, dei mobili ed utensili spettanti allo stabilimento ed ai detenuti; - la cura della farmacia interna, dell'infermeria, della cucina e del bucato; - la custodia dei commestibili, combustibili, e generi diversi che loro siano dati in consegna.

Art. 95. Stanno presso le suore le chiavi dei magazzini degli oggetti e generi di cui è loro affidata la custodia, e sono esse risponsabili verso il Contabile del materiale, come questi lo è verso l'amministrazione, dell'impiego e della conservazione dei detti generi ed oggetti.

Art. 96. Le suore debbono somministrare al direttore verbalmente od in iscritto tutte le nozioni di cui siano richieste sui particolari del loro servizio: devono pure tenere tutte le note ed i registri che dal regolamento o dal direttore siano stabiliti per la giustificazione del loro operato.

Art. 97. Eseguiscono sotto la risponsabilità del contabile del materiale le iscrizioni che abbiano rapporto al maneggio dei generi ed oggetti diversi, e devono perciò attenersi alle norme e direzioni che dallo stesso contabile loro vengono date in proposito, salvo sempre la superiore autorità del direttore.

Art. 98. Le suore non hanno veruna relazione diretta cogli appaltatori e provveditori per tutto quanto concerne l'esecuzione dei loro contratti, ancorchè siano incaricate della conservazione e dell'impiego dei generi da loro somministrati, ma dovranno presentare al direttore od all'ispettore-economo le osservazioni che credono opportune nell'interesse dell'amministrazione.

Sezione II. — *Incombenze delle suore addette alle case di pena destinate alle donne condannate.*

Art. 99. Nelle case di pena destinate alle donne le suore disimpegnano, sempre sotto l'autorità del direttore ed il controllo dell'ispettore-economo, le incombenze di cui nella sezione precedente, e possono inoltre essere incaricate dell'istruzione elementare ed industriale, della sorveglianza ed assistenza delle detenute, e del mantenimento della disciplina interna.

Art. 100. Nel caso previsto dall'articolo precedente devono le suore nel disimpegno dei loro uffici attenersi in quanto siano loro riferibili alle norme e discipline stabilite nel presente regolamento circa al maestro di scuola, maestri d'arte ed al personale di custodia, ed osservare quelle altre disposizioni che il direttore fosse per prescrivere.

Art. 101. In nessun caso le suore possono essere incaricate della perquisizione delle donne che si recano a visitare le detenute, e di queste quando sono tradotte nello stabilimento o durante la loro detenzione devono però, quando così fosse stabilito dal direttore, assistere alle perquisizioni eseguite dalle guardiane.

Art. 102. Le suore devono adoperarsi nel miglior modo coi consigli, colle esortazioni e colle istruzioni a contribuire al ravvedimento delle detenute, evitando però di trattenerle in discorsi inutili, e specialmente di parlar loro di ciò che accade fuori dello stabilimento, come di tutto quanto sia estraneo ai loro doveri e allo scopo della vigilanza che esercitar devono sovr'esse.

TITOLO III. — DEL CORPO DEI GUARDIANI.

Capo I. — *Personale.*

Art. 103. Il corpo dei guardiani delle case di pena è instituito per custodire e sorvegliare i condannati, per curare la sicurezza interna, per applicare le punizioni disciplinarie, ed eseguire tutti i provvedimenti che per tal uopo emanano dal direttore.

Art. 104. Il personale addetto al servizio d'ogni casa di pena si compone di un capo-guardiano, di un sotto-capo e di un numero di guardiani proporzionato all'entità del servizio. Nelle case di pena delle donne il servizio di custodia nell'interno dello stabilimento vien eseguito da guardiane.

Sezione I. — *Del capo-guardiano.*

Art. 105. I capi-guardiani sono scelti fra i sotto-capi di maggiore capacità e di migliore condotta, tenuto conto della loro anzianità, purchè abbiano l'età d'anni 30 e siano in istato di stendere di propria mano un esatto rapporto.

Art. 106. Il capo-guardiano dipende dal direttore e da chi ne fa le veci, comunica con esso lui direttamente, gli consegna ogni mattina per iscritto un rapporto circostanziato dei servizi prestati dai guardiani nel giorno antecedente, delle contravvenzioni all'ordine ed alla disciplina commesse dai guardiani e dai detenuti, del movimento avvenuto nella popolazione dello stabilimento, e di ogni altro fatto di qualche gravità; gli rimette inoltre lo stato nominativo delle uscite ordinarie e dei vari servizii a prestarsi dal personale di custodia del giorno successivo, e ne riceve per iscritto l'ordine del giorno.

Art. 107. Gli ordini del giorno del direttore ed i rapporti del capo-guardiano verranno conservati, e per cura del capo-guardiano verrà iscritto l'ordine di servizio giornaliero e notturno dei guardiani sopra apposita tabella da tenersi nel corpo di guardia interno.

Art. 108. Il capo guardiano eseguisce e fa eseguire tutti gli ordini, i provvedimenti e le disposizioni interne che sono date dal direttore e dall'ispettore-economo, ed è risponsale personalmente del servizio del sotto-capo e dei guardiani, non che dei rifiuti, dei ritardi, e della negligenza di essi nel disimpegno delle loro incombenze, sempre quando avendone cognizione non ne abbia fatto immediato rapporto al direttore.

Art. 109. Procede giornalmente a due appelli del personale dei guardiani onde accertarsi della loro presenza nello stabilimento; nell'appello del mattino che avrà luogo prima della levata dei detenuti egli comunica loro l'ordine del giorno del Direttore, stabilisce i diversi servizii ai quali ognuno sarà destinato, e dà gli avvertimenti che crede opportuni al miglior andamento del servizio.

Il secondo appello avrà luogo la sera dopo che i condannati siano stati chiusi nelle rispettive celle o dormitori, e dopo l'ora fissata per la ritirata dei guardiani.

Art. 110. Il capo-guardiano tiene un registro della condotta di ciascun individuo del personale di custodia, e colla scorta di esso compila ogni mese e consegna al Direttore uno stato di condotta de' suoi dipendenti, nel quale viene indicato il modo con cui ognuno adempie ai propri doveri, e quanto altro valga a farne giustamente apprezzare l'attitudine e la condotta.

Art. 111. Il capo-guardiano procede settimanalmente all'ispezione del vestiario, dell'armamento e degli oggetti tutti dello stabilimento concessi in uso ai guardiani, e ne visita gli alloggi curandone la massima nettezza.

Sezione II. — *Del Sotto-Capo-Guardiano.*

Art. 112. Al posto di sotto-capo-guardiano sono nominati i guardiani di maggiore capacità e di migliore condotta, tenuto conto della rispettiva anzianità, purchè siano in grado di stendere di propria mano un esatto rapporto.

Art. 113. Il sotto-capo coadiuva il capo-guardiano, esercita una incessante sorveglianza sui rami di servizio ai quali sia specialmente preposto, ed eseguisce gli ordini e le consegne tutte che gli siano date.

Deve fargli giornalmente rapporto a voce ed occorrendo anche per iscritto intorno ai vari servizii ai quali fu applicato.

Art. 114. Il sotto-capo deve prendere speciale cura dell'istruzione degli allievi guardiani, e procacciare nel miglior modo di bene avviarli nel servizio carcerario.

Art. 115. In caso di assenza o d'impedimento del capo-guardiano, il sotto-capo lo surroga nelle sue funzioni, ed è questi in pari circostanza surrogato da un guardiano a scelta del Direttore.

Sezione III. — *Dei Guardiani.*

Art. 116. Non sono ammessi ai posti di guardiano se non soggetti probi, dotati di buona costituzione fisica da accertarsi mediante visita di un medico-chirurgo carcerario, e che abbiano i seguenti requisiti: 1. sappiano leggere scrivere e fare conti; 2. abbiano l'età non maggiore d'anni 40 e non minore di 24; 3. Abbiano la statura non inferiore di un metro e 60 centimetri; 4. siano preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Devono inoltre presentare l'attestato di nascita, quello dell'autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, da cui risulti della loro positiva probità e buona condotta, con dichiarazione esplicita che mai non incorsero in veruna pena criminale o correzionale, ed il certificato di avere soddisfatto alla leva militare, salvo che presentino in quella vece il congedo.

Nell'accettazione saranno preferti quelli che abbiano prestato servizio militare, sempre chè dagli attestati del capo del corpo d'onde sortono risulti avere essi tenuta una buona condotta.

Art. 117. La nomina a guardiano è preceduta da un esperimento di quattro mesi, durante i quali gli aspiranti prendono il nome di allievi, godono della paga annessa alla terza classe, e sono risponsabili del proprio servizio.

Art. 118. Gli individui che domandano di essere ammessi nel corpo dei guardiani assumono dal giorno della loro nomina definitiva l'obbligo di servire per sei anni, giusta le discipline stabilite nel presente regolamento.

Terminata la prima ferma possono ottenere di rinnovarla per altri sei anni.

Ultimata la seconda ferma possono continuare a prestare servizio quando l'età e la salute lo consentano.

Art. 119. I guardiani sono posti sotto gli ordini del capo-guardiano e del sotto-capo, e debbono uniformarsi a quanto loro prescrivono, salvo a porgere dopo i loro richiami al direttore.

La loro dipendenza però dal direttore o da chi ne fa le veci è immediata, e debbono perciò eseguire prontamente gli ordini che da quegli personalmente o da altri a suo nome vengano dati.

Art. 120. I guardiani cessando dall'ufficio cui vennero destinati fanno il loro rapporto in iscritto al capo-guardiano o per esso al sotto-capo.

In caso d'urgenza i rapporti saranno intanto fatti verbalmente al primo superiore che incontrino.

Art. 121. Ogni guardiano può fare tutte quelle osservazioni che credesse vantaggiose al miglior andamento dei varii esercizii ai quali è stato applicato, e saranno quelle consegnate per iscritto in via gerarchica al direttore.

Sezione IV.

Dei Guardiani-portinai e sorveglianti all'infermeria.

Art. 122. Il direttore designa fra i guardiani di sua maggiore confidenza chi debba adempiere all'ufficio di portinaio.

Art. 123. Il portinaio osserva rigorosamente tutte le consegne e tutti gli ordini del direttore o di chi lo rappresenta: esercita una continua vigilanza sulle persone che entrano od escono dallo stabilimento, e custodisce gelosamente le chiavi che gli sono affidate, consegnando quelle che gli siano designate nel modo e nell'ora come gli sarà ordinato.

Art. 124. Negli stabilimenti dove esistono due portinai, quello interno ha l'obbligo di visitare attentamente tutti gl'involti che sono portati nello stabilimento, o che ne sono estratti: a lui spetta di perquisire all'uopo le persone che sono ammesse a col-

loquio coi ditenuti, i guardiani, gli inservienti, i maestri d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro agenti tanto all'entrata quanto all'uscita. La visita non ha luogo sulla persona delle donne ammesse a colloquio con ditenuti, ma in caso di fondato sospetto sarà il colloquio rifiutato od impedito.

Art. 125. Riconoscendo commessa da taluno degli individui sopra indicati qualche infrazione alle vigenti consegne, o ne impedirà l'entrata o ne vieterà l'uscita, rendendone immediatamente informato il direttore o chi lo rappresenta per le opportune determinazioni.

Art. 126. Sarà rimesso giornalmente al portinaio esterno lo stato nominativo dei guardiani ai quali è accordata l'uscita per turno, coll'indicazione dell'ora in cui possono uscire e di quella in cui debbono rientrare.

Annoterà a ciascheduno in margine di detto stato l'ora in cui rientrò nello stabilimento.

Egli sarà responsale delle uscite che abbiano luogo senza permesso o prima delle ore stabilite.

Art. 127. Ritirerà i permessi in iscritto che si rilasciano dal direttore per le uscite straordinarie durante la giornata, come pure quelli relativi ai congedi o licenze d'assenza, ed annoterà sovra quelli l'ora e su questi il giorno in cui l'individuo rientrò.

Art. 128. Consegnerà ogni sera al direttore lo stato nominativo ed i permessi per le uscite straordinarie; quelli poi relativi alle licenze ed ai congedi saranno consegnati al ritorno degli individui nello stabilimento.

Art. 129. I portinai terranno tutti quei registri e note che siano stabiliti dal direttore.

Art. 130. I portinai non permetteranno mai che i guardiani si trattengano nella loro stanza, salvo per motivi di servizio.

Art. 131. Uno dei guardiani sarà, a scelta del direttore, comandato in servizio di permanente sorveglianza all'infermeria dei ditenuti.

Art. 132. Egli assisterà, se richiesto, alle visite degli uffiziali sanitarii, e dovrà tenere le note ed i registri che possono essergli prescritti.

Art. 133. Veglierà a che i ditenuti infermieri abbiano cura degli ammalati, li trattino con carità, non convertano in uso proprio gli alimenti e le bevande ad essi destinati, che questi non facciano traffico dei viveri e delle bevande loro prescritti, e che nessuna cosa s'introduca nell'infermeria non prescritta dall'Uffiziale sanitario.

Capo II.

Disciplina e doveri del personale di custodia.

Art. 134. Tutti gli agenti di custodia dovranno compiere gli obblighi che loro sono imposti non solo dal presente regolamento, ma ancora dai provvedimenti e dalle varie istruzioni che emanano dal direttore e che si riferiscono sia ai servizi speciali a cui ognuno potrà essere applicato, sia a qualunque ramo d'interno servizio, come altresì all'ordine ed alla disciplina.

Art. 135. Nessuno degli agenti suddetti sebbene non applicato a speciale servizio potrà assentarsi dallo stabilimento senza autorizzazione per iscritto del direttore, tranne nei giorni e nelle ore che saranno stabilite come nell'articolo seguente per l'uscita, nè potrà senza legittimo motivo e speciale licenza del direttore pernottare fuori dello stabilimento.

Art. 136. Consentendolo le esigenze del servizio, il direttore potrà concedere ad ogni agente di custodia l'uscita fuori dello stabilimento per un'ora e mezzo, ed anche per due ore in ogni giorno.

Le uscite vorranno però essere regolate in modo che siano sempre presenti nello stabilimento non meno di due terzi dei guardiani, e che vi si trovino tutti quando ha luogo la distribuzione del vitto ai ditenuti, e in tutti i loro movimenti generali.

Art. 137. In circostanze straordinarie il Direttore potrà concedere a parte del personale dei guardiani di assentarsi dallo stabilimento durante la giornata per un tempo maggiore dell'ordinario, ed anche accordare in casi eccezionali licenze per dieci giorni, ed anche per un più lungo periodo, quando siano determinati da motivi di salute da accertarsi dall'Ufficiale sanitario dello Stabilimento. In quest'ultimo caso però il Direttore dovrà riferirne contemporaneamente al Ministero.

Art. 138. Gli agenti di custodia sono tenuti di obbedire a tutti gli impiegati del Governo addetti allo stabilimento in tutte le circostanze in cui saranno chiamati a prestare il loro concorso a vantaggio del servizio, quando non siano già a qualche ufficio destinati.

Art. 139. È loro vietato di sparlare dei superiori e di censurare in qualsiasi maniera gli ordini, le istruzioni ed i provvedimenti da essi dati nello stabilimento.

Art. 140. Non possono fumare nell'interno dello stabilimento, salvo in quelle località che verranno designate dal Direttore.

Art. 141. Debbono avere speciale cura della nettezza della persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di caserma, di quelli della mensa, ed in genere di qualsiasi oggetto applicato al loro uso personale, e terranno con ordine e pulizia il proprio alleggio.

Art. 142. Per assicurarsi dell'esatta osservanza del disposto nell'articolo precedente, indipendentemente dall'ispezione cui deve procedere settimanalmente il capo-guardiano a termini dell'art. 111, il direttore od altri da lui delegato ne eseguirà un'altra in ciascun trimestre, e riconosciuto lo stato d'ogni cosa determinerà, qualora vi sia luogo, le occorrenti ritenzioni sulle paghe.

Art. 143. Ogni agente di custodia dovrà assoggettarsi senza osservazioni alle punizioni disciplinarie che potranno essergli inflitte a mente del presente regolamento.

Non si ricevono richiami di guardiani relativi alle punizioni se non mentre le scontano o dopochè le abbiano subite.

Art. 144. Gli agenti di custodia che vogliano incontrar matrimonio debbono chiederne il permesso al Ministero e dimostrare che la sposa possegga mezzi di sussistenza sufficienti da non rendere deteriore la condizione del marito.

Art. 145. Nessun guardiano potrà abbandonare l'ufficio a cui sia applicato prima di essere secondo le circostanze surrogato, e non potrà esserne distolto se non dal direttore, dall'Ispettore economo, o dal capo-guardiano, o da coloro che ne fanno le veci.

Art. 146. Dovrà il personale di custodia esercitare una incessante vigilanza in ogni luogo di riunione dei ditenuti, perchè il silenzio sia sempre rigorosamente osservato, come dovrà impedire ogni comunicazione fra loro e con altre persone, e qualsiasi altra infrazione alle discipline.

Art. 147. Sorveglierà nei lavoratoi acciocchè i ditenuti non vi rimangano oziosi, ma attendano tutti con attività ed efficacia al lavoro al quale sono applicati, e li terrà d'occhio acciocchè non trafughino utensili od altri oggetti, ed a quest'effetto dovrà procedere a perquisizioni nei momenti più opportuni su coloro sui quali cadde il sospetto di trafugamento.

Art. 148. Sorveglierà i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, e tutte le persone che sono introdotte nei lavoratoi, ed in qualsivoglia altro luogo ove si trovino ditenuti, con obbligo di riferire tuttavolta taluno di essi contravvenga alle disposizioni regolamentarie che loro riguardano.

Art. 149. I guardiani sono responsabili delle contravvenzioni al disposto nel presente regolamento ed agli ordini del Direttore, commessi dai ditenuti, come pure dei guasti e danni che gli stessi ditenuti recano alle vestimenta, ai mobili, alla lingeria, e ad altri oggetti proprii dell'Amministrazione, o per cui possa questa essere tenuta, sempre quando avendone cognizione non ne fanno immediato rapporto al capo-guardiano.

La stessa risponsabilità è imposta al capo-guardiano quando non rende conto immediatamente al direttore di ogni danno e guasto di cui sopra, noto ad esso direttamente o riferitogli dai guardiani.

Art. 150. Devono i guardiani eseguire le ronde notturne dirette ad impedire le evasioni e qualunque clandestina relazione fra i ditenuti.

A quest'effetto dovranno fare ripartitamente un turno di guardia per fazioni di due ore da cominciare dalle dieci sino all'alba, in modo che tutta la notte vi siano costantemente due o più guardiani in giro di ronda.

Il Capo-guardiano si accerterà personalmente o per mezzo del sotto-capo della regolarità ed esattezza di queste ronde.

Art. 151. I guardiani dovranno eseguire le perquisizioni che loro vengano ordinate dal capo guardiano nel vestiario dei ditenuti, nelle celle, nei lavoratoi ed in qualsiasi altro luogo onde accertare se siansi commesse contravvenzioni alle discipline carcerarie o si tentino evasioni.

Art. 152. Il personale di custodia nel far subire ai ditenuti le punizioni disciplinarie loro inflitte a mente del presente regolamento si asterrà dal muovere loro rimproveri per i commessi mancamenti, o per gli incorsi castighi, e dal manifestare ai ditenuti i nomi di coloro che fecero rapporti contro essi, ed i nomi dei guardiani che sono o furono in punizione.

Art. 153. Manterrà la subordinazione dei ditenuti verso i superiori e verso coloro che sono preposti ai lavoratoi, e sederà i tumulti e le rivolte che avvenissero nel carcere.

Al primo scoppiare di tumulti e rivolte l'agente che vi si trovasse presente dovrà tosto chiamare soccorso col campanello di allarme.

Art. 154. Ogni agente di custodia dovrà difendere i superiori, gli impiegati, i proprî compagni, e qualunque persona che trovisi nello stabilimento, come pure gli stessi detenuti, contro le offese di altri ditenuti, servendosi di tutti quei mezzi di difesa propria ed altrui di cui potrà disporre, e procedendo all'arresto immediato di coloro che si rivoltassero apertamente o tentassero la fuga.

Art. 155. Il personale di custodia farà uso delle armi nel modo e nelle sole circostanze che saranno indicate dal Direttore o da chi ne faccia le veci.

Le armi a fuoco saranno tenute cariche e sotto chiave in apposito locale da destinarsi dal Direttore.

Art. 156. Nelle case di pena per donne il servizio dei guardiani è limitato alla custodia e sorveglianza esterne, e non è perciò loro permesso sotto nessun pretesto o per qualunque motivo d'introdursi nell'interno dello stabilimento e nei quartieri abitati dalle ditenute se non in esecuzione di un ordine del direttore o di chi lo rappresenta, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamate dalle suore o dalle guardiane. In ambedue questi casi i guardiani devono obbedire immediatamente all'ordine ed alla chiamata, e essere sempre accompagnati da una suora o da una guardiana, e non potranno permettersi con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio.

Capo III. — *Trattamento degli agenti di custodia - Loro massa individuale.*

Sezione I. — *Del vitto ordinario e dietetico.*

Art. 157. A tutto il personale di custodia oltre lo stipendio verrà somministrato giornalmente a spese dello stabilimento il vitto in natura, che si compone di una razione di pane bianco di 500 grammi, di vino, di due minestre e di due pietanze nelle quantità e qualità indicate nella tavola A annessa al presente regolamento.

Art. 158. Il vitto deve consumarsi nello stabilimento e nei locali a ciò destinati, nè può in verun caso essere in tutto o in parte esportato.

Art. 159. In caso di malattia gli agenti di custodia sono gratuitamente curati nello stabilimento in apposita infermeria dal Medico Chirurgo carcerario, e sono provveduti a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico.

Art. 160. Cessa ogni somministrazione per parte dell'Amministrazione a favore dei malati che ottenessero di farsi curare fuori dello stabilimento.

Sezione II. — *Dell'alloggio, del casermaggio e dell'indennità di viaggio.*

Art. 161. Il personale di custodia ha alloggio nello stabilimento cogli occorrenti oggetti letterecci e di caserma.

Art. 162. La sola famiglia del capo-guardiano può secondo le circostanze essere alloggiata nello stabilimento.

Art. 163. I membri del personale di custodia traslocati per causa di malattia da constatarsi dal Medico dello stabilimento, od altrimenti nell'interesse del servizio, purchè la traslocazione non sia determinata da misura disciplinaria, o motivata da loro particolari interessi, ricevono un'indennità di centesimi 10 per ogni chilometro di via ferrata, e di centesimi 20 per ogni chilometro di strada ordinaria.

Sezione III. — *Del vestiario e dell'armamento.*

Art. 164. Il personale di custodia ha la divisa di parata e di fatica, quale è stabilita nella tavola B.

Deve sempre vestirla nell'interno dello stabilimento, indossando quella di parata nei giorni festivi e quando sia ordinato dal Direttore, e quella di fatica negli altri giorni.

Art. 165. La prima somministranza della divisa è fatta a spese dell'Amministrazione, la rinnovazione ed i riattamenti sono a carico di ciascun individuo.

Agli allievi guardiani è anticipata la somministranza della sola divisa di fatica.

Art. 166. Lo stabilimento fornirà al personale di custodia i capi del vestiario uniforme in surrogazione di quelli a rinnovarsi. I prezzi tanto delle stoffe, e degli effetti, quanto delle confezioni del vestiario saranno stabiliti dall'Amministrazione in seguito a ministeriale approvazione.

Art. 167. Gli agenti di custodia, i quali prima della scadenza della contratta ferma cessano dal servizio, e gli allievi che sono licenziati, devono restituire il vestiario in buono stato, computo fatto dell'uso percorso.

Art. 168. Qualora però la cessazione dal servizio prima del termine obbligatorio avvenisse per motivo di malattia contratta in servizio e per causa di esso, oppure per destinazione ad altro impiego del Governo, o per collocamento a riposo, i guardiani di ogni grado saranno considerati come congedati per fine di ferma, ed avranno perciò diritto all'esportazione del vestiario, il quale essendo ancora servibile potrà essere venduto all'Amministrazione.

Art. 169. Tali oggetti di vestiario potranno sempre essere distribuiti agli allievi od ai nuovi nominati, ma si buonificherà loro sulla massa a titolo d'indennità vestiario la differenza che corre fra il prezzo degli oggetti usati distribuiti e quello dei corrispondenti oggetti nuovi.

Art. 170. L'Amministrazione somministra al corpo dei guardiani l'armamento, il quale si compone, conformemente ai modelli stabiliti, di una carabina con baionetta, di bretelle e di bacchetta, di cintura di bufalo con daga e giberna.

Il capo-guardiano porta la sciabola con cintura in cuoio nero.

Art. 171. Il corredo dell'armamento è mantenuto e ristaurato per cura ed a spese dei guardiani, i quali dovranno pure surrogare gli oggetti che lo compongono, salvo che siano stati logorati o smarriti per forza maggiore, nel qual caso verranno surrogati dall'Amministrazione.

Il ristauro delle carabine e delle baionette è a carico dell'Amministrazione. Però i guasti provenienti da negligenza per parte dei guardiani debbono essere ristorati a loro spese. Debbono pure provvedere alla surrogazione dell'arma smarrita o resa inservibile per loro colpa; nel caso contrario verrà surrogata dall'Amministrazione.

Sezione IV. — *Della massa individuale.*

Art. 172. Ogni agente di custodia deve avere un fondo di massa di lire 120 il quale sarà formato, 1. delle somme versate volontariamente; 2. delle ritenzioni mensuali da operarsi sullo stipendio, e che non potranno essere minori di lire cinque; 3. delle somme che fossero buonificate a titolo d'indennità vestiario, giusta il disposto dall'art. 169.

Art. 173. Il fondo della massa individuale, sino alla somma come sovra fissata di L. 120, è destinato a far fronte alla spesa della rinnovazione e del riattamento del vestiario uniforme, e dell'armamento, quando ne fosse il caso, ed a quella relativa al surrogamento, ed alla riparazione degli oggetti appartenenti allo stabilimento che siano dai guardiani dispersi o guastati.

Art. 174. Il guardiano d'ogni grado, il quale lasci il servizio prima del termine della ferma, e l'allievo che sia licenziato, perdono il fondo di massa, salvo, quanto al guardiano, si verifichi alcuna delle circostanze previste all'art. 168.

Art. 175. Ogni agente di custodia avente un fondo di massa è provvisto di un libretto di deconto, il quale dovrà rimanere costantemente presso di lui, e rappresenterà il conto corrente della sua massa.

Detto libretto sarà la copia fedele del libro-mastro che si terrà dall'Amministrazione, e sul quale saranno aperti altrettanti conti quanti sono gli individui del personale dei guardiani aventi un fondo di massa.

Art. 176. In caso di traslocamento il fondo di massa dell'individuo traslocato sarà fatto pervenire all'Amministrazione dello stabilimento cui è destinato, accompagnandolo coll'estratto di matricola (modello n. 30).

Capo IV. — *Delle contravvenzioni, e delle punizioni disciplinali.*

Art. 177. Le punizioni cui gli agenti di custodia possono essere assoggettati per infrazione ai loro doveri sono:

Pei capi-guardiani, e sotto-capi,

1. L'ammonizione;
2. Gli arresti, ossia la privazione dell'uscita dello stabilimento da 2 a 10 giorni;
3. La retrocessione di classe;
4. La perdita del grado;
5. La destituzione.

Pei semplici guardiani,

1. L'ammonizione;
2. La sala di disciplina semplice da 2 a 10 giorni;
3. La sala di disciplina a pane ed acqua da 4 a 10 giorni;
4. La retrocessione di classe;
5. L'espulsione dal corpo.

Le pene degli arresti e della sala di disciplina tanto semplice, quanto a pane ed acqua, traggono seco, durante il tempo che si scontano, le due prime, la perdita della metà della paga, e l'ultima la perdita della paga intera.

Gli agenti cui siano inflitte le punizioni della retrocessione di classe, e della perdita del grado, saranno contemporaneamente traslocati a loro spese ad altro stabilimento.

Art. 178. Gli agenti privati del grado o retrocessi di classe non vi potranno essere reintegrati se non dopo un anno di costante buon servizio, e dopo aver date prove sincere di emendazione.

Art. 179. L'espulsione dal corpo ossia la destituzione trae seco la perdita dell'intero fondo di massa e del vestiario. Questo come altresì le paghe ritenute agli agenti puniti cogli arresti e colla sala di disciplina andranno a beneficio del pubblico Erario, salvo il disposto al 2° alinea dell'art. 184.

Art. 180. La prima infrazione non grave delle regole disciplinali dello stabilimento, commessa da un agente di custodia, ed i mancamenti leggeri, sono puniti coll'ammonizione.

Art. 181. La pena degli arresti e della sala di disciplina semplice sono inflitte per le contravvenzioni a quanto è disposto dall'art. 140.

Art. 182. Le contravvenzioni al disposto dall'art. 134, la mancanza agli appelli ed alle ore prefisse per i diversi servizi, e oltrepassare il tempo designato nei permessi di uscita, e nei congedi, trarranno seco secondo la gravità dei casi le punizioni degli arresti o della sala di disciplina semplice od a pane ed acqua.

Art. 183. Si applica quest'ultima pena, per le infrazioni al disposto dagli articoli 139 e 152, agli agenti che abbiano promosso alterchi coi compagni, o con altre persone, o vi abbiano preso parte, che abbiano fatte indebite osservazioni in servizio contro gli ordini superiori, che abbiano propalato cose da tenersi segrete, che abbiano trattato con asprezza e con ingiustizia i ditenuti, che abbiano fatto eseguire lavori da questi senza autorizzazione, abbiano ommesso o tardato di fare le prescritte relazioni, o le abbiano fatte maliziosamente inesatte.

Art. 184. Incorreranno la pena degli arresti, o della sala di disciplina semplice e secondo le circostanze possono anche essere espulsi dal corpo i guardiani di qualunque grado i quali contraggano debiti per motivi non giustificati da assoluta necessità.

Nel caso d'applicazione delle due prime punizioni potrà operarsi la ritenzione di metà della paga per un numero maggiore di quello dei giorni d'arresto, e la perdita può anche estendersi a tutta la paga secondo l'importanza del debito.

L'operata ritenzione andrà a vantaggio dei creditori.

Art. 185. La scostumatezza e l'ubbriachezza sono punite nei capi e sotto capi guardiani la prima volta cogli arresti, la seconda colla perdita del grado, e la terza volta colla destituzione; nei guardiani questi mancamenti sono puniti colla sala di disciplina a pane ed acqua la prima volta colla retrocessione di classe, o coll'espulsione se sono recidivi.

Art. 186. La contravvenzione al disposto dell'art. 145 darà luogo alla destituzione.

Art. 187. L'insubordinazione verso i superiori e graduati, la mancanza di rispetto verso i medesimi e verso gli impiegati dello stabilimento, il ricevere mancie o doni, sia dai ditenuti o da altri per essi, sia da chiunque abbia accesso allo stabilimento, le infrazioni a quanto dispongono gli articoli 138 e 143 faran luogo agli arresti od alla sala di disciplina a pane ed acqua, e secondo la gravità delle circostanze alla perdita del grado, ed alla retrocessione di classe.

Art. 188. Le relazioni vietate coi ditenuti, le collusioni coi medesimi, i traffichi e contratti di qualsivoglia specie anche con quelli che sono vicini al rilascio, o coi loro prossimi parenti, l'introduzione indebita di lettere, stampati, libri, strumenti ed altri oggetti, le commissioni di qualunque specie per conto dei ditenuti daranno sempre luogo all'espulsione dal corpo, la quale potrà essere applicata eziandio in caso di trascuratezza abituale nell'eseguimento in genere dei regolamenti, mancanza di zelo e di fermezza, indolenza e rilassatezza nel servizio.

Art. 189. I capi ed i sotto capi guardiani convinti di parzialità, d'ingiustizia o di trattamenti inurbani verso gli inferiori saranno passibili della perdita del grado.

Art. 190. La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore nello stabilimento sarà punita coll'applicazione di quella tra le pene stabilite, che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza del mancamento.

Art. 191. Nei casi in cui non è disposto altrimenti nel presente regolamento, si applica al recidivo la pena immediatamente successiva a quella da esso già subita, secondo la graduazione stabilita coll'articolo 177.

Sono considerati come recidivi quegli agenti di custodia, i quali essendo già stati sottoposti ad alcuna delle pene disciplinarie, commettessero nell'intervallo di sei mesi una nuova mancanza più grave, o eguale a quella per cui furono già puniti.

Art. 192. Gli individui del personale dei guardiani che si assentano senza licenza e che entro le 24 ore non rientrano nello stabilimento saranno considerati espulsi.

Art. 193. Qualunque membro del personale di custodia consegnato agli arresti, od alla sala di disciplina, il quale domandi il suo congedo, dovrà prima subire la pena che gli venne inflitta.

Art. 194. L'applicazione e la graduazione delle pene saranno sempre calcolate per giornate di 24 ore ciascuna.

Art. 195. Qualunque individuo appartenente al corpo dei guardiani, che venga sottoposto a procedimento per crimine o delitto, sarà, esso pendente, sospeso dalle sue funzioni, e se verrà condannato ad una pena criminale o correzionale cesserà immediatamente dall'appartenervi.

Art. 196. Le punizioni più gravi, cioè quelle di privazione del grado, di retrocessione di classe e di espulsione dal corpo, saranno sul rapporto del Direttore pronunciate dal Ministero.

Le altre minori saranno inflitte dal Direttore o da chi lo rappresenta.

Art. 197. Il capo-guardiano ha la facoltà di punire colla privazione dell'uscita que' suoi dipendenti, i quali senza legittimo motivo non si trovano presenti agli appelli, e pronti alle ore fissate per i servizi ai quali sono applicati.

Dovrà riferirne subito al Direttore, al quale spetterà di determinare la durata della punizione.

Art. 198. Gli agenti colpevoli di mancamenti passibili della pena della retrocessione saranno privati dell'uscita semplice, quelli colpevoli di mancamenti punibili colla privazione del grado o colla espulsione saranno tenuti agli arresti o chiusi nella sala di disciplina, in attesa dei relativi provvedimenti del Ministero.

Capo V. *Delle Guardiane.*

Art. 199. Sono comuni alle guardiane le disposizioni di cui agli articoli 116, 122, 123, 124, 125, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161 e 163: sono pure loro applicabili le disposizioni contenute agli articoli 120, 149 e 151, avvertendo che i rapporti, di cui ivi è cenno, si faranno alla superiora delle suore e potranno essere verbali.

La portinaia interna è tenuta di fare le visite di cui all'art. 124 ed a perquisire le donne, negando l'ingresso agli uomini in caso di grave sospetto.

Art. 200. Le guardiane sono poste sotto la diretta dipendenza delle suore, e devono perciò uniformarsi esattamente a quanto possa da loro essere prescritto, salva l'autorità del Direttore.

Art. 201. Le punizioni che le guardiane incorrono per inadempimento dei loro doveri sono, secondochè quello procede da negligenza o da malizia, e secondo la minore o maggiore gravità dei casi, l'ammonizione, la perdita della paga, che non può estendersi oltre dieci giorni, nè essere minore di cinque, la retrocessione di classe, ed il licenziamento.

TITOLO IV. — DEI CAPI D'ARTE LIBERI, DEGLI APPALTATORI E DEI SERVIENTI.

Capo I. — *Dei Capi d'arte.*

Art. 202. La nomina dei capi d'arte o maestri dei lavori, quando possano ravvisarsi necessarii per sorvegliare e dirigere la parte tecnica delle lavorazioni e per insegnare l'arte ai ditenuti è fatta dal Ministero sulla proposizione del Direttore.

Art. 203. Apposite capitolazioni stabiliscono la retribuzione ed altri compensi da accordarsi ai capi d'arte e determinano secondo le circostanze i loro obblighi e doveri.

Art. 204. Di regola i capi d'arte devono sempre essere sottomessi all'osservanza delle discipline tutte in vigore nello stabilimento.

Art. 205. Devono apportare ogni cura onde i ditenuti possano istruirsi nella propria arte e dirigerli nei loro lavori, usando verso di essi modi sostenuti ma amorevoli, senza trattarli con soverchia confidenza o con un inopportuno rigore. Non possono in verun caso senza autorizzazione del Direttore mutare i ditenuti di laboratorio e di posto.

È comune ai capi d'arte il disposto dall'art. 83.

Art. 206. Devono curare ed efficacemente adoperarsi perchè le lavorazioni a cui sovrintendono raggiungano il maggior grado possibile di perfezionamento e presentino dal lato economico soddisfacente risultato.

Devono perciò fare al Direttore od a chi ne fa le veci le relative proposizioni con presentargli quelle osservazioni che ravvisassero utili a tale scopo, con obbligo però di eseguire sempre e di uniformarsi esattamente alle determinazioni ed istruzioni del Direttore.

Art. 207. I capi d'arte propongono al Direttore i ditenuti da incaricarsi quando possa esserne il caso dell'ufficio di sotto-capi od assistenti per dirigere sotto i loro ordini gli altri conditenuti nell'eseguimento del lavoro.

Art. 208. È vietato ai capi d'arte di eseguire e fare eseguire nelle officine da loro dirette lavoro di qualsiasi sorta per qualunque impiegato od agente dello stabilimento senza un'autorizzazione scritta del Direttore.

Capo II. — *Degli Appaltatori.*

Art. 209. Coloro che si rendono appaltatori di somministranze e lavorazioni ai ditenuti o di opere ristauro od ampliazione sono soggetti e devono osservare nell'interno dello stabilimento le regole e discipline che vi sono in vigore, e devono inoltre eseguire tutte le prescrizioni che il Direttore possa emettere nell'interesse dell'ordine e della sicurezza.

Art. 210. Gli appaltatori non possono farsi rappresentare presso l'Amministrazione, nè introdurre nello stabilimento commessi, assistenti od altri loro agenti senza una formale autorizzazione del direttore, il quale non la concederà se non dopo essersi accertato della loro moralità.

Gli appaltatori rimangono responsabili del fatto dei loro agenti.

Art. 211. È vietato agli appaltatori e loro agenti di indirizzare la parola ai ditenuti, eccetto che per cose riguardanti l'impresa - di dare loro o riceverne cose alla medesima estranee — di farne o riceverne le commissioni - e di fare loro insomma qualunque siasi comunicazione.

Art. 212. Gli stessi imprenditori, loro gerenti ed operai liberi debbono contribuire a mantenere il buon ordine nei lavori, ed in caso di disordine od infrazione alle regole per parte dei ditenuti farne rapporto al Direttore o a chi lo rappresenta.

Art. 213. Le infrazioni alle veglianti discipline, e particolarmente a quanto è disposto nel presente capo danno luogo alla revoca del permesso d'ingresso ed all'espulsione dallo stabilimento, e ciò senza pregiudizio dell'azione penale a cui potesse giusta la gravità delle infrazioni farsi luogo.

CAPO III. — *Dei servienti.*

Art. 214. I servienti nelle case di pena sono nominati dal Direttore ed approvati dal Ministero.

Art. 215. I servienti, oltre al salario stabilito a carico del bilancio della casa, sono a spese dell'Amministrazione provvisti d'alloggio, casermaggio, vitto, assistenza medica e vitto dietetico.

Le norme e discipline a riguardo di ciò stabilite pel personale di custodia sono applicabili ai servienti, coll'avvertenza che l'alloggio e la mensa di costoro devono essere separati da quelli dei guardiani.

Art. 216. Gli inservienti dipendono dal Direttore e da chi lo rappresenta, e devono perciò eseguire gli ordini ed osservare le discipline dello stabilimento e le istruzioni che loro vengono date.

Art. 217. In caso di mancamento i servienti saranno puniti dal Direttore secondo le circostanze o col a perdita della paga da 5 a 15 giorni, o colla retrocessione di classe o col licenziamento.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ADDETTO ALLE CARCERI DI PENA

Art. 218. Nessuno può valersi per proprio uso di oggetti appartenenti all'Amministrazione, nè giovarsi in alcun modo dell'opera dei ditenuti, dei servienti e tanto meno dei guardiani e capi d'arte, con applicarli anche temporariamente al proprio e particolare servizio.

Art. 219. È proibito a ciascuno di contrar debiti o crediti cogli appaltatori e provveditori dello stabilimento, come altresì di associarsi o prendere parte qualunque direttamente od indirettamente alle imprese ed opere concernenti il servizio sia della casa che delle manifatture.

Art. 220. È eziandio proibito di far eseguire qualsiasi lavoro per proprio conto dai ditenuti, o provvedersi di manufatti o d'altre produzioni dello stabilimento senza uno speciale permesso in iscritto del Direttore, e servate le norme a ciò relative stabilite dal presente regolamento.

Art. 221. È parimenti proibito di ricevere a qualunque siasi titolo roba o denari sia dai ditenuti e loro congiunti, sia dagli estranei che visitano lo stabilimento o che in qualunque modo vi abbiano qualche relazione od ingerenza.

Art. 222. È vietato ad ognuno di maltrattare o vilipendere con parole i ditenuti, come pure di trattarli con troppa famigliarità.

In verun caso e per niun motivo possono consegnarsi anche momentaneamente ai ditenuti, quando anche fossero incaricati dei servizi interni, le chiavi de' locali dello stabilimento.

Art. 223. Senza speciale permesso del Direttore, nessun impiegato o chiunque altro addetto allo stabilimento può far suppliche, scrivere lettere, dar o far pervenire ai ditenuti lettere di privato loro interesse e in ogni caso è a tutti espressamente vietato di ragguagliarli di ciò che succede fuori dello stabilimento, ed altrimenti trattenerli su cose estranee ai loro doveri.

Art. 224. È vietato ad ognuno d'introdurre nell'interno dello stabilimento persone estranee allo stesso ancorchè facciano parte della loro famiglia, senza la espressa autorizzazione del Direttore, il quale non potrà accordarla che nei casi previsti dal § 13 dell'articolo 40.

Qualora però qualche guardiano o serviente si trovasse ritenuto nell'infermeria per ragione di malattia, potrà il Direttore, colle dovute cautele, darvi accesso alla moglie ed ai membri della sua famiglia che chiedessero di essere ammessi a visitarli.

Art. 225. Nelle case di pena per donne le visite che il Direttore ed altri suoi dipendenti devono fare alle ditenute in cella avranno sempre luogo in presenza d'una suora e non essendovi suore, d'una guardiana.

Art. 226 Di qualunque trasgressione alle disposizioni contenute nel presente titolo commessa dai suoi dipendenti, il Direttore dovrà dare immediato conto al Ministero per le sue provvidenze.

PARTE SECOMDA.

DEI DITENUTI.

TITOLO I. — GOVERNO DISCIPLINARE E MORALE.

Capo I. — *Ammessione dei condannati. — Segregazione loro temporanea.*

Art. 227. Il ditenuto tradotto alla casa di pena deve essere immediatamente presentato al Direttore coll'estratto di condanna, ove non gli sia già stato trasmesso dal Ministero.

Art. 228. Il Direttore accertata l'identità dell'individuo presentatogli, ed eseguita la perquisizione di cui infra, lo iscrive nell'apposito registro generale, ne ordina l'ammessione alla pratica penale dello stabilimento e ne dà partecipazione al Ministero.

Art. 229. Rilevandosi qualche differenza tra le risposte del condannato e le indicazioni contenute nella copia della sentenza, il Direttore ne informerà il Ministero per gli occorrenti provvedimenti, non tralasciando intanto di annotare sul registro le indicazioni ricevute dal condannato e quelle risultanti dalla sentenza.

Appena ricevuto il riscontro del Ministero annullerà sul registro suddetto le indicazioni che risultassero inesatte, accennando la data e il numero della relativa nota ministeriale.

Art. 230. Prima dell'iscrizione, di cui nei due articoli precedenti, il condannato viene introdotto nello interno dello stabilimento e sottoposto a diligente perquisizione, alla quale si procede da un guardiano coll'assistenza del Capoguardiano se si tratta di un uomo, e da una guardiana coll'assistenza di una suora se la perquisizione deve eseguirsi sopra una donna.

Art. 231. I danari ed altri oggetti di valore rinvenuti sul condannato vengono in sua presenza riconosciuti ed esattamente descritti dal capo-guardiano o dalla suora e quindi consegnati al Direttore, il quale dopo averne preso nota nella matricola o registro generale, ne ordina l'introduzione nella cassa dello stabilimento e la contemporanea iscrizione sul registro dei fondi particolari dei ditenuti, e sul libretto di conto corrente da intestarsi al nuovo arrivato.

Se questi possedesse carte o lettere relative ad affari ed interessi domestici debbono essere conservate negli archivi della Direzione, facendosene risultare nel registro generale suddetto; che se poi si trattasse di carte o lettere allusive a cose illecite o criminose, previo l'esame fattone dal Direttore, sono da questi immediatamente trasmesse al Ministero insieme cogli oggetti che apparissero di meno lecita destinazione.

Art. 232. I commestibili od altri oggetti congeneri che seco avesse recati gli saranno tolti senza permettergliene il consumo, e saranno, se possibile, venduti aggiugnendo i prezzi dei medesimi ai denari che fossero stati trovati in dosso al nuovo arrivato.

Art. 233. Se la somma rinvenutagli fosse di qualche entità, e massime se la indicazione della provenienza paresse sospetta, il Direttore ne riferirà al Ministero per le informazioni che riputerà di assumere a tale riguardo.

Art. 234. Dopo la perquisizione e l'iscrizione sul registro il ditenuto viene visitato dal Medico-Chirurgo il quale deve riconoscere il di lui stato sanitario ed assicurarsi che non sia affetto da malattie cutanee e contagiose, o da altre indisposizioni che esigano pronti e speciali provvedimenti.

Art. 235. In seguito a tale visita, e quando non osti l'avviso del Sanitario, sono al nuovo giunto tosati, ove d'uopo, i capelli, gli è rasa la barba, ed è quindi fatto passare a prendere un bagno di nettezza. Alle donne non sono rasi i capelli, salvo nel caso di necessità, ed in seguito al parere dell'Ufficiale sanitario. Le chiome tagliate, dalle quali possa ottenersi un qualche retratto, saranno vendute, ed il prezzo ricavatone andrà in aumento del loro peculio particolare.

Art. 236. Gli oggetti di vestiario indossati dal ditenuto sono ritirati, previa loro ricognizione in sua presenza, e notazione nel registro generale e nel libretto di conto corrente, e quindi dopo essere stati lavati e diligentemente mondati sono conservati in apposito magazzino, ed in tanti separati involti indicanti il nome e cognome del ditenuto cui appartengono.

Se alcuno di questi effetti fosse in condizione da non potersi conservare per la durata della condanna, sarà venduto, col consenso però del ditenuto, ed il prezzo ricavato gli sarà passato in conto come fondo particolare.

Art. 237. Uscendo dal bagno il ditenuto indossa l'abito uniforme della casa, secondo il modello stabilito, al quale sul braccio sinistro deve sempre stare applicato in cifre grandi il numero di matricola sotto cui fu iscritto il ditenuto stesso all'entrata nello stabilimento, e da quel momento egli non può più essere chiamato altrimenti fuorchè per detto numero.

Art. 238. Ogni nuovo arrivato, prima di essere sottoposto a tutte le regole e discipline della casa, deve rimanere per alcun tempo isolato in cella, e fuori di qualunque contatto con il resto della famiglia ditenuta, e senza che possa essere applicato a verun lavoro; il di lui isolamento vuole altresì essere rigorosamente osservato nelle passeggiate giornaliere.

Art. 239. La segregazione stabilita all'articolo precedente è di giorni quindici pei condannati al carcere, e di venti pei condannati alla reclusione. Pei recidivi la durata della segregazione si protrae per un numero di giorni corrispondenti alla metà del periodo determinato per ciascuna categoria.

Art. 240. Durante la segregazione il Direttore, lo Ispettore-economo, il Cappellano, e (negli stabilimenti di donne) le suore visitano replicatamente il ditenuto all'oggetto di persuaderlo ad emendarsi, conoscerne il carattere, ed istruirlo del contegno a tenersi nello stabilimento e degli obblighi cui deve soddisfare, ed a questo fine, se egli sa leggere, gli sarà anche consegnato un estratto delle disposizioni del presente regolamento concernenti i doveri dei ditenuti, e se analfabeto gli saranno le medesime lette e spiegate dal Direttore o da altro impiegato, od anche dal capo-guardiano incaricato dal Direttore.

Art. 241. Terminato il periodo della segregazione il nuovo arrivato è definitivamente associato alla famiglia ditenuta, ed assoggettato all'osservanza di tutti gli ordini e delle discipline vigenti nello stabilimento.

Capo II. — *Regole generali di disciplina.*

Art. 242. I ditenuti debbono sempre obbedienza e rispetto a tutti gli impiegati dello stabilimento, non che agli agenti sotto la cui immediata sorveglianza essi si trovano.

In qualunque occasione abbiano a trovarsi in presenza de' superiori o di visitatori devono sempre osservare un contegno rispettoso e riverente.

Art. 243. Allorchè abbiano a rispondere o domandare delle spiegazioni alle persone incaricate della loro sorveglianza od istruzione debbono sempre parlare a voce bassa.

È loro vietato d'indirizzare la parola o di rispondere, senza espressa autorizzazione del Direttore o di chi lo rappresenti, a veruna delle persone ammesse a visitare l'interno dello stabilimento. È però loro permesso di parlare anche in disparte agli Ispettori delle carceri, ed ai Delegati ministeriali.

Art. 214. È vietato ai ditenuti di parlare e di avere fra loro qualsiasi comunicazione con iscritto, con gesti, con segni ed in qualsivoglia altro modo. La legge del silenzio deve sempre ed ovunque, ed eziandio nella infermeria, essere rigorosamente osservata. Qualunque canto, qualunque motto saranno sempre considerati come una contravvenzione alla regola del silenzio.

Le orazioni e preghiere nella cappella od altrove sono fatte mentalmente, e pronunciate solamente ad alta voce dal Cappellano o dai ditenuti che sulla di lui proposta sono a ciò dal Direttore autorizzati.

Sono vietati i conti collettivi anche in tempo delle funzioni religiose; potranno però essere destinati allo ufficio di cantori alcuni ditenuti, da scegliere come sovra, con avvertenza che abbiano a collocarsi in tribune o banchi distinti da quelli occupati nella cappella dagli altri ditenuti.

La disciplina del silenzio potrà essere dal prudente arbitrio del Direttore mitigata per i ditenuti cronici segregati assolutamente dagli altri.

Art. 245. L'uso del tabacco da fumo e da masticare è assolutamente proibito.

Il tabacco da naso può essere concesso solamente come farmaco a quei ditenuti a cui il Medico lo riconosca necessario per ragione di salute.

Il giudizio in proposito del Medico dovrà risultare da relazione scritta, che si conserverà a giustificazione della relativa spesa.

Art. 246. Non possono i ditenuti tener danaro presso di loro, nè riceverne da chicchessia. Non possono parimente ricevere alimenti, bevande, nè alcun oggetto di vestiario od altro che possa recar differenza nella pratica comune dello stabilimento alla quale tutti indistintamente debbono essere sottoposti.

Art. 247. Il lavoro nei giorni feriati è obbligatorio per i ditenuti, i quali non possono mai rifiutarsi di attendere a quelle occupazioni cui vengano destinati dal Direttore, se non a seguito di un certificato del Medico che le dichiari incompatibili colle loro fisiche condizioni. Nei giorni festivi il lavoro è volontario, e i ditenuti possono applicarvisi dopo aver soddisfatto ai doveri religiosi ed alle altre incombenze determinate dall'orario.

Non possono i ditenuti essere applicati al particolare servizio di qualsiasi degli uffiziali ed agenti addetti allo stabilimento.

Art. 248. L'ordine il più rigoroso deve sempre regolare le azioni dei ditenuti. Essi devono osservare con una scrupolosa attenzione le regole di disciplina, di pulizia e d'igiene prescritte dal regolamento, non che gli ordini tutti che emanino dalla Direzione.

Art. 249. Nessun ditenuto può abbandonare anche momentaneamente il posto assegnatogli nel laboratorio, in cappella, nella scuola od altrove se non previa espressa autorizzazione della persona incaricata della di lui sorveglianza; ogniqualvolta abbia a passare da un luogo ad un altro dovrà sempre osservare l'ordine che gli sia stato indicato, e quando si faccia contemporaneamente il movimento di diversi ditenuti devono i medesimi sempre camminare l'uno dopo l'altro tenendo quella distanza che loro venga indicata: lo stesso ordine sarà pure osservato in tempo del passeggio.

Art. 250. I ditenuti che credano avere motivi di lagnanze, possono sempre rivolgerle al Direttore o direttamente o per mezzo di una delle persone preposte alla rispettiva loro sorveglianza, con avvertenza che saranno puniti esemplarmente quelli che si permettessero lagnanze false e calunniose.

Nella stessa guisa possono pure rivolgersi al Direttore quante volte abbiano plausibili motivi per farlo.

Art. 251. Una volta al mese e nel modo che dal Direttore sia ravvisato più opportuno sarà data lettura ai ditenuti degli articoli del presente regolamento che li riguardano particolarmente.

Capo III. -- *Dell' orario.*

Art. 252. I diversi esercizi ai quali debbono attendere i ditenuti ed il passaggio da un luogo all'altro sono annunciati dal suono del campanello.

Art. 253. L'ora in cui ogni mattina devono i ditenuti alzarsi dal letto è regolata come segue:

Dal 1 aprile al 30 settembre alle ore cinque.

Nei mesi di marzo e ottobre alle ore sei.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio alle ore sette.

Art. 254. Al suono del campanello i ditenuti si alzano, si vestono, aprono le finestre delle celle o dei dormitoi (in questi le finestre sono aperte dai ditenuti più vicini ad esse), scuotono tutti gli oggetti di sdraio, li ripongono ordinatamente sopra il letto, quindi si lavano, si pettinano e spazzolano i loro abiti, salvo che per non esservi dalla Direzione destinati appositi spazzini, abbiano prima ad eseguire il servizio di pulizia delle celle, dei dormitoi, dei vasi da notte e simili.

Art. 255. Mezz'ora dopo l'alzata devono i ditenuti recarsi nelle rispettive officine ed ivi attendere al lavoro che non possono interrompere salvo per le occorrenze previste nel presente regolamento.

Art. 256. Alle 10 del mattino ed alle 4 pomeridiane è distribuito ai ditenuti il vitto ed a ciascuno nel rispettivo laboratorio. È accordata mezz'ora per ciascuna refezione.

Art. 257. Nel corso della giornata e quando lo consentano le condizioni atmosferiche e con quelle distribuzioni che siano compatibili colle disposizioni dei locali, tutti i ditenuti che non ne siano impediti dallo stato di salute o per motivo di punizione, hanno un'ora di passeggio sui piazzali a ciò destinati.

Art. 258. I ditenuti ammessi alla scuola v'intervengono in tre giorni della settimana ed un'ora e mezzo per volta.

Art. 259. Nelle domeniche e nelle feste di precetto il passeggio e le scuole saranno possibilmente di due ore.

Art. 260. Nel semestre dall'aprile al settembre inclusivamente i lavori cessano mezz'ora prima dell'*Ave Maria* della sera, e nel semestre dall'ottobre al marzo cessano alle ore otto.

Cessato il lavoro i ditenuti lasciano definitivamente le officine per rientrare nelle proprie celle o dormitoi e porsi a letto.

Capo IV. — *Lavoro.*

Art. 261. Ciascun ditenuto trascorso il periodo di segregazione è destinato al lavoro, e preferibilmente a quello cui maggiormente inclini, ed a cui più facilmente possa poi dedicarsi in stato di libertà. Quegli quindi che fosse già iniziato in uno dei mestieri esistenti nello stabilimento, deve possibilmente esservi applicato, e quando le condizioni economiche o ragioni di sicurezza non lo consentano, sarà dal direttore destinato a quell'altra lavorazione che il direttore medesimo stimasse più acconcia alla speciale di lui attitudine.

Art. 262. Il capo dell'officina che dopo un esperimento di 15 giorni abbia potuto constatare l'inettezza del ditenuto ammesso all'arte o mestiere da lui diretti, deve informarne il direttore, perchè questi possa provvedere a seconda delle occorrenze, col destinarlo eziandio ad altra officina.

Art. 263. Non è permesso di far cangiare mestiere a quel ditenuto che ne abbia già compiuto il tirocinio nello stabilimento, eccetto il caso che gli fosse divenuto nocevole, ovvero per motivo d'insubordinazione o di sicurezza, oppure di cessazione o riduzione della relativa manifattura.

Art. 264. All'ora fissata devono tutti i ditenuti sani recarsi nelle rispettive officine, ed ivi attendere ai lavori, a cui siano stati applicati dal direttore o da chi ne fa le veci, senza che possano mai e per qualsiasi ragione occuparsi di altri lavori.

Art. 265. I ditenuti che per imperfezioni fisiche, grave età, stato d'idiotismo o per altre affezioni croniche siano riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi lavoro, saranno collocati tutti in uno stesso quartiere per rimanervi nelle ore destinate al lavoro, e finchè possano essere traslocati in uno degli stabilimenti penali destinati specialmente alla custodia dei condannati inabili al lavoro.

Art. 266. Le traduzioni a questi stabilimenti sono autorizzate dal Ministero sull'istanza motivata delle direzioni, e corredata da medica dichiarazione, che giustifichi l'allegato cronicismo e faccia conoscere le cure e gli esperimenti praticati e le cause per le quali lo si reputi incurabile.

Art. 267. Apposite tariffe determinano il montare del prezzo di mano d'opera da attribuirsi per ciascuna lavorazione.

In base alle tariffe è stabilito il *minimum* di lavoro che deve giornalmente eseguirsi da ciascun ditenuto per avere diritto alle gratificazioni e ricompense determinate dal presente regolamento.

Le tariffe ed i *minimum* sono sulla proposta delle direzioni annualmente stabiliti dal Ministero.

Art. 268. In ogni laboratorio vi sarà un elenco indicante il *minimum* di lavoro stabilito per ogni lavorazione introdotta nella casa, e che vuol essere raggiunto per ottenere l'ammessione ai trattamenti alimentari di lavorante e di ricompensa.

Art. 269. Indipendentemente dai lavori d'opificio i ditenuti non recidivi, di esemplare condotta e che abbiano inoltre sufficiente attitudine possono essere dal direttore applicati ai servizi interni dello stabilimento per disimpegnare gli uffizi di capi lavoratoi, assistenti alla scuola ed all'infermeria, scrivani, barbieri, lavandai, spazzini ed altri simili.

Possono essere eletti a tali uffizi quei ditenuti soltanto, i quali abbiano già fatto nello stabilimento un soggiorno almeno di sei mesi se condannati al carcere e di un anno se condannati alla reclusione, e si richiede inoltre che non siano stati soggetti a punizione disciplinare durante i tre ultimi mesi quanto ai condannati al carcere, e gli ultimi sei mesi quanto ai reclusionari.

Art. 270. Chi profittasse di questi incarichi speciali per trasgredire le discipline della casa è senz'altro rivocato dall'uffizio, nè può più esservi riammesso; ne sono pure rimossi coloro che si rendano passibili di pene disciplinali, ma costoro possono essere rieletti dopo tre mesi, durante i quali abbiano tenuto regolare condotta senza incorrere in veruna punizione.

Art. 271. Occorrendo ai ditenuti di dover chiedere direzioni e di aver suggerimenti sul lavoro a cui sono occupati non potranno mai rivolgersi ai loro compagni, ma bensì e solamente al capo e sotto-capo di arte che siano preposti a sorvegliare e dirigere l'esecuzione dei lavori nell'officina.

Art. 272. I ditenuti debbono obbedienza assoluta al capo d'officina ed agli assistenti che sotto la direzione di esso abbiano l'incarico di sorvegliare i lavori. Il capo officina ove non si vedesse obbedito dovrà sempre riferirne (se ditenuto) al capo-guardiano, (se libero) al direttore od all'ispettore economo.

Art. 273. I ditenuti che siano scelti all'ufficio d'assistenti o di sotto-capi d'arte devono con buone maniere istradare gli apprendisti loro affidati ed invigilare sui compagni acciò lavorino a dovere e con assiduità. Non potranno mai dirigere la parola ai compagni salvo quando sia assolutamente necessario pel disimpegno del loro ufficio.

Art. 274. I ditenuti sono risponsabili della buona manutenzione, per ciò che li riguarda, di tutti gli utensili, meccanismi ed arnesi posti a loro disposizione per la confezione dei rispettivi lavori. Non sono loro abbuonati se non i guasti che si verifichino nei detti istrumenti in conseguenza dell'attrito, e dell'uso fattone nel lavorare.

Art. 275. Sono pure risponsabili delle perdite o dei guasti delle materie da lavorarsi, e saranno sempre tenuti a rifondere all'amministrazione i danni che pel loro fatto siano per derivarne sì negli utensili, che nelle materie lavorabili, e ciò senza pregiudizio delle punizioni in cui siano incorsi, qualora la perdita od il guasto provenga o da negligenza o da malizia.

Art. 276. Cessato il lavoro alla sera, e prima che i ditenuti rientrino nelle celle o nei dormitoi, i guardiani visitano diligentemente i laboratoi, a cui sono preposti, per riconoscere se ogni cosa è a suo posto e non mancano utensili. A diligenza della direzione devono i guardiani essere provvisti di note esatte sulla vera e reale esistenza degli utensili ed arnesi nei laboratoi affidati alla loro sorveglianza. Trovandosi mancanza o disordine negli attrezzi dovranno i guardiani prima che i ditenuti sgombrino i laboratoi procurare di rinvenirli, di far mettere ogni cosa a posto, e di accertare chi ne sia ad incolparsi per riferirne al capo-guardiano. I capi-officina richiesti dovranno assistere e coadiuvare i guardiani in queste operazioni.

Art. 277. Queste ricognizioni riguardano pure i ditenuti applicati ai servizi interni dello stabilimento, e vogliono anzi essere eseguite con maggiore accuratezza segnatamente in ordine ai barbieri e scrivani, i quali tutte volte abbiano anche momentaneamente a cessare dal lavoro, devono rispettivamente consegnare, o far constare al guardiano di servizio di avere lasciato nei locali a ciò destinati i rasoi, i temperini, la carta, le penne ed ogni altro oggetto messo a loro disposizione pel disimpegno del proprio uffizio.

Capo V. — *Visite e corrispondenze.*

Art. 278. Le comunicazioni con persone estranee allo stabilimento non possono avere luogo senza uno speciale permesso spedito dal Direttore od in sua assenza dall'ispettore o da chi ne fa le veci (modello n. 17).

Art. 279. Eccetto il caso di circostanze straordinarie, come sarebbero di gravi malattie e di urgenti interessi di famiglia, i ditenuti non sono ammessi a ricevere visite se non dopo tre mesi di detenzione se condannati al carcere, e 4 se condannati alla reclusione.

Art. 280. I permessi di colloquio sono valevoli per una sol volta, pel giorno in cui sono rilasciati o pel successivo.

Essi devono consegnarsi dal visitante al guardiano che assiste al colloquio.

Art. 281. I condannati alla reclusione non possono essere visitati che dai loro parenti e da quelle persone che giustifichino di aver legittimi ed urgenti motivi per visitarli.

Essi possono essere ammessi a colloquio una sola

volta ogni trimestre, ed in ciascun bimestre i condannati al carcere.

Art. 282. I visitanti che non siano personalmente conosciuti dalla direzione debbono, onde ottenere il permesso di colloquio, presentare un certificato autentico del sindaco del loro domicilio che ne comprovi l'identità, e giustifichi, ove ne sia il caso, il grado di parentela e l'interesse che possono avere col visitando.

Art. 283. Le visite debbono avere luogo nell'apposito parlatorio fuori della vista degli altri detenuti, e sempre in presenza rispettivamente di un guardiano o di una suora, i quali devono invigilare acciò non siano rimessi dal visitante al visitato denari, o carte, o cibi od altro oggetto qualsiasi.

Art. 284. Nessun visitante può penetrare nel parlatorio con bastone, canna od involto, ma dovrà quelli lasciare all'ingresso nella stanza del portinaio.

Art. 285. È proibito ai visitanti d'intrattenersi sotto voce, di far segni o di servirsi di un linguaggio convenzionale non intelligibile alla guardia, o di ragguagliare il detenuto di cose che non risguardano i suoi affari, le sue relazioni o la sua famiglia.

Art. 286. Se un visitante tentasse di eludere la vigilanza della guardia col consegnare qualche oggetto al detenuto, sarà immediatamente fatto uscire dal carcere, e si noterà il di lui nome, acciò non gli sia per l'avvenire accordato altro permesso di colloquio.

Art. 287. Qualora il visitante apparisse persona sospetta, e fosse parente del detenuto, il direttore non dovrà permettergli il colloquio eccetto che si sottoponga a perquisizione.

Questa sarà eseguita dai portinaio della casa con tutti i possibili riguardi. Se questa persona sospetta fosse una donna, che chiegga di visitare un detenuto, le sarà negato il colloquio, ancorchè risultasse congiunta con lui in parentela.

Art. 288. Ogni visita non potrà eccedere la durata di mezz'ora e non si lascieranno contemporaneamente nel parlatorio più di due visitanti per volta.

Art. 289. Il tempo delle visite è di regola stabilito nei dì festivi, in ore non destinate alle pratiche religiose. Il Direttore per altro ha facoltà di rilasciare, intese le ragioni del visitante, in via eccezionale, il permesso di colloquio nei giorni feriali nel tempo in cui il visitato non sia distolto dal lavoro.

Art. 290. Allo scadere di ogni mese il guardiano preposto alle visite consegnerà al Direttore i fogli di permesso rilasciati, acciò egli possa riconoscere se tutti siano stati adoperati.

Art. 291. Occorrendo che i parenti di un detenuto recatisi da lontano paese per visitarlo, lo trovassero all'infermeria, potrà il Direttore ammetterli a visitarlo per breve ora nell'infermeria medesima, con che per altro giustifichino l'assoluto bisogno di colloquio e possano essere condotti presso il malato in modo da non essere veduti o quanto meno da non trovarsi in contatto con altri reclusi.

Art. 292. Ogni lettera o carta scritta ai detenuti non può essere loro consegnata se non dopo di essere stata aperta e letta dal Direttore o da chi ne fa le veci, il quale vi appone il suo visto ed il bollo della Direzione; qualora ravvisi non convenire che il condannato ne conosca il contenuto, la ripone nell'uffizio della Direzione per giustificazione della denegata consegna.

Art. 293. Ugualmente ogni lettera, biglietto o carta scritti da un detenuto non può avere corso, salva la eccezione di cui al § 15 dell'art. 10, se non previa presentazione al Direttore, il quale nulla trovando da obbiettare vi dà corso dopo avervi apposto la sua vidimazione, ed il bollo come sovra.

Art. 294. Salve circostanze straordinarie non possono i detenuti scrivere e spedir lettere se non dopo la detenzione di un mese pei condannati al carcere, e di due mesi pei condannati alla reclusione.

In seguito possono i primi scrivere una volta in ciascun mese ed i secondi ogni due mesi. Per le lettere che i detenuti vogliano dirigere al Ministro, al Direttore generale, od agl'ispettori delle carceri si fa eccezione ai limiti sovra stabiliti per la corrispondenza ordinaria.

Art. 295. I detenuti devono essere espressamente informati come sia loro lecito di rivolgersi con lettera chiusa e sigillata ai suddetti Funzionari tanto per i loro affari privati, quanto per confidenziali rappresentanze o richiami.

Tali lettere sono spedite per mezzo della Direzione alla loro destinazione.

Art. 296. Il detenuto che voglia scrivere una lettera fa domanda di un foglio o di un mezzo foglio di carta secondo il bisogno, e scrive la lettera nel locale e nelle ore fissati dal Direttore ed alla presenza della persona scelta da questi.

Art. 297. All'oggetto d'impedire carteggi clandestini la carta destinata alla corrispondenza dei detenuti deve sempre avere in testa l'indicazione a stampa del carcere, ovvero il bollo in nero, e devono inoltre i detenuti giustificare l'impiego della carta ricevuta col consegnare alla persona incaricata di sorvegliare la corrispondenza o la lettera scritta, o la carta stessa resa inservibile per qualsiasi motivo.

Art. 298. La stipulazione di atti pubblici, cui intervenga qualche detenuto, seguirà nell'ufficio della Direzione sotto la custodia di un guardiano ed alla presenza del Segretario, a meno che il detenuto fosse malato, nel qual caso potrà aver luogo nella infermeria del carcere.

Capo VI. — *Doveri religiosi*
Istruzione morale, religiosa ed elementare.

Art. 299. Ogni mattina all'ora dell'alzata i detenuti sono esortati dalla guardia incaricata della sorveglianza della sezione delle celle o dei dormitoi a recitare le loro orazioni, o quelle preci che siano consigliate dal Cappellano.

Alla sera prima di entrare in letto è loro rinnovata uguale esortazione.

Art. 300. Devono i detenuti intervenire nella cappella per udirvi la messa ed assistervi alle altre funzioni religiose in tutte le feste dell'anno, ed in quelle altre occorrenze in cui sia ciò ordinato dalla Direzione.

Art. 301. Essi debbono assistere nella cappella a tutte le funzioni in silenzio e con raccoglimento. Ogni azione che tendesse a stornare i compagni dall'attenzione, con cui debbono assistere ai divini offici, all'istruzione catechistica, ed agli altri esercizi di religione, sarà sempre severamente punita.

Art. 302. Nelle principali solennità dell'anno e più specialmente durante il tempo pasquale, in cui saranno, ove d'uopo, dettati spirituali esercizi, verranno i detenuti invitati ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia.

Art. 303. Essendovi nello stabilimento detenuti acattolici, non saranno soggetti a veruna delle discipline religiose contemplate nel presente capo, ma sarà loro proibito di disturbare in verun modo gli altri detenuti cattolici nello adempimento del loro dovere.

Art. 304. Essi saranno dalla Direzione invitati a soddisfare alle pratiche del proprio culto; ed i detenuti ebrei non potranno essere obbligati al lavoro nel giorno di sabbato e nelle altre feste aventi principio e fine secondo il calendario israelitico.

Art. 305. Nel caso vi fosse nel paese ove esiste la casa di pena un ministro protestante od un rabbino, il detenuto protestante o israelita potrà farlo invitare a recarsi nello stabilimento onde [illegible] in argomenti di sua religione.

Art. 306. Durante le ore delle sacre funzioni i detenuti acattolici devono rimanere chiusi nelle proprie celle o dormitoi, quando non possano essere occupati nella rispettiva loro arte.

Sezione I. — *Istruzione morale-religiosa.*

Art. 307. Nel caso in cui giunga allo stabilimento qualche detenuto, la cui morale e religiosa educazione sia stata affatto trascurata, e non sia mai stato ammesso ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, deve essere precipua e specialissima cura del Cappellano di istruirlo subito sui religiosi doveri, d'insegnargli la dottrina cristiana e di disporlo ad accostarsi con frutto a quei sacramenti.

Art. 308. Servate le norme stabilite all'art. 313, potranno sulla proposta del Cappellano essere distribuiti ai condannati che se ne mostrino meritevoli libri d'ascetica o di morale, i quali come qualunque altro libro che fosse messo a disposizione dei detenuti non potranno essere letti fuorchè nelle ore di ricreazione ed in quelle in cui i detenuti non siano occupati da speciali doveri ed incombenze.

Art. 309. Il Cappellano, salvo il segreto della confessione, deve notare nel registro e per gli effetti di cui all'art. 60 il contegno tenuto dai singoli detenuti in qualunque pratica religiosa, non meno che il loro progresso nell'istruzione morale, ed i sentimenti da essi manifestati nelle cose di religione.

Sezione II. — *Istruzione elementare.*

Art. 310. Presso ciascuna casa di pena è stabilita una scuola per l'istruzione elementare di quei detenuti, i quali e per attitudine a farne profitto e per buona condotta si mostrino meritevoli di esservi ammessi.

Art. 311. Quest'insegnamento comprende la lettura — la calligrafia — l'aritmetica — il sistema legale dei pesi e misure — gli elementi della lingua italiana e del disegno lineare.

Potrà coll'autorizzazione del Ministero essere data all'insegnamento una maggior estensione.

Art. 312. Il detenuto incorso in punizione, mentre sta scontandola, non può intervenire alla scuola. Debbono esserne espulsi coloro che si rendessero colpevoli d'insubordinazione verso il Maestro, o che in qualche modo cercassero di turbare il corso regolare delle lezioni.

Art. 313. In ogni stabilimento penale havvi una raccolta di libri composta giusta quanto è accennato nell'art. 81, e destinata per lettura dei detenuti, ai quali però non può consegnarsi verun libro senza l'assenso del Direttore.

Il Segretario che ha la responsabilità della biblioteca circolante dovrà sempre prendere nota nell'apposito registro (modello n. 21), delle fatte consegne e delle successive restituzioni dei libri posti in circolazione.

Art. 314. Il Maestro deve consegnare al Direttore semestralmente, e quante volte ne venga richiesto, quadri esatti sul movimento della scuola, sulla condotta e sul progresso dei singoli detenuti, desumendoli da apposito registro da esso tenuto.

Almeno due volte all'anno il Direttore fa concorrere i detenuti ammessi alla scuola a dare saggio della ricevuta istruzione su tutte le parti dell'insegnamento per riconoscere il progresso da ciascuno di essi fatto.

Capo VII. — *Disposizione speciale pei condannati dai Tribunali Toscani.*

Art. 315. Rispetto ai detenuti, che in conformità delle prescrizioni del Codice penale Toscano e delle leggi successive debbono rimanere in istato di continua separazione tra loro, le disposizioni relative al governo disciplinale e morale dei condannati comprese nel presente titolo subiranno nella loro applicazione le modificazioni richieste dal modo di espiazione della pena prescritto da quella legislazione, e si osserveranno perciò in tal parte le disposizioni regolamentari colà vigenti.

TITOLO II. — DEL GOVERNO DOMESTICO, VITTO-VESTIARIO E LETTO-IGIENE E POLIZIA-INFERMERIA E SERVIZIO SANITARIO.

Capo I. — *Del vitto.*

Art. 316. Il reggimento alimentario si distingue in quattro specie,

1. Vitto legale o semplice per tutti i detenuti sani, salvo i casi di riduzione per causa di punizione inflitta a termini del presente regolamento;

2. Vitto dei lavoranti pei detenuti di buona condotta, i quali abbiano raggiunto col loro lavoro il *minimum* di guadagno stabilito;

3. Vitto di ricompensa pei detenuti più distinti per buona condotta e per maggiore assiduità al lavoro, i quali abbiano pure raggiunto il *minimum* di guadagno stabilito per conseguire questo vitto;

4. Vitto dietetico per gli infermi.

Art. 317. Il vitto legale o semplice si compone per ogni individuo, e per ciascun giorno, di una razione di pane e di due minestre.

Quello dei lavoranti si compone del vitto legale coll'aggiunta in ciascun giorno di una pietanza.

Il vitto di ricompensa si compone di quello dei lavoranti coll'aggiunta di 25 centilitri di vino per tre volte in ogni settimana.

La tavola C annessa al presente regolamento determina le quantità e qualità di generi dei quali devono comporsi le singole razioni, e stabilisce le norme per la loro preparazione e distribuzione.

Il vitto dietetico ossia d'infermeria che si distingue in dieta assoluta e non assoluta, ed in vitto di convalescenza ha per ciascuna delle tre categorie un trattamento speciale e quale trovasi specificamente determinato nella tavola D.

Art. 318. Il trattamento alimentario per le donne condannate è conforme a quello degli uomini meno nelle quantità, le quali sono minori di un decimo quanto al vitto legale-da lavorante e di convalescenza e di due quinti quanto al vino che è compreso nel vitto di ricompensa ed in quello di convalescenza.

Le frazioni di grammi componenti ciascuna razione che possono risultare nella riduzione sovra prescritta saranno ommesse a benefizio dell'Amministrazione.

Art. 319. Il peso e la misura delle razioni quali sono stabiliti nelle relative tavole non possono essere ecceduti; ed è riservato al Ministero la facoltà di ordinarne d'ufficio o di autorizzarne, sulla proposta delle Direzioni, la riduzione là dove fossero riconosciuti eccedenti il bisognevole.

Sarà eziandio nelle facoltà del Ministero di autorizzare la sostituzione di altri generi a taluni di quelli determinati nelle tavole, quando tale misura fosse consigliata da circostanze locali o motivi di economia o d'igiene.

Art. 320. A nessuno detenuto è permesso, per qualsiasi causa, o sotto qualsiasi pretesto, di cibarsi altrimenti che nel modo, coll'ordine e nel tempo dal presente regolamento stabiliti. Qualunque altro alimento è vietato, ancorchè il condannato chiedesse di acquistarlo col suo fondo particolare, o gli venisse da parenti od altri.

Art. 321. È pure vietata qualunque distribuzione di alimenti in eccedenza alle quantità stabilite, salvo nei casi di bulimia, nei quali le Direzioni potranno portare le razioni sino al doppio, purchè tale sia l'avviso scritto dall'Ufficiale sanitario, che dovrà conservarsi per la voluta giustificazione della relativa maggiore spesa.

Art. 322. Fuori del previsto caso di bulimia, verificandosi circostanze straordinarie per cui potesse credersi necessario di accordare a qualche detenuto un supplemento di alimenti, in mancanza di avanzi di minestre sufficienti a provvedere a tali esigenze, si dovrà riferirne al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 323. Il pane, la carne pei brodi dei malati ed altri commestibili, che per qualunque siasi causa sopravanzassero in una distribuzione e che possano essere conservati, dovranno sempre tenersi in serbo per essere adoperati nella distribuzione successiva in diminuzione sino a debita concorrenza della quantità di razioni che in difetto si sarebbero per quest'ultima richieste.

Art. 324. È proibito ai detenuti di scambiarsi gli alimenti; quando per disappetenza o ripugnanza o per qualunque altro motivo un detenuto non volesse prendere i cibi distribuiti, non potrà cederli ad altri, o sciuparli, o disperderli, ma dovrà avvertirne la guardia onde sia diffalcata la sua razione.

Art. 325. È proibito di bere o mangiare altrove che nei locali a ciò destinati; salvo ragioni speciali esigessero o consigliassero altrimenti, le refezioni hanno luogo nelle officine ove i detenuti sono rispettivamente riuniti pel lavoro.

Capo II. — *Del vestiario, corredo e letto.*

Art. 326. Il vestiario uniforme ed il corredo dei detenuti d'ambo i sessi sono composti com'è stabilito nella qui unita tavola E, e debbono percorrere la durata in essa prescitta.

Nella foggia e nei colori del vestiario uniforme od esterno sono osservati i distintivi stabiliti nella stessa tavola per le singole categorie di condannati.

Art. 327. Il tempo di vestire gli abiti da estate o da inverno sarà determinato, giusta l'andamento della stagione, dal Direttore dello stabilimento dopo aver sentito l'avviso del Medico.

Art. 328. Il letto si compone di un saccone, d'un traversino e capezzale ripieni di paglia o di foglie di meliga, di due lenzuola e di una coperta di lana nell'estate, e di due od anche tre coperte di lana secondo i casi a giudizio del Medico nell'inverno. Il cambio della paglia o delle foglie si fa una o due volte all'anno.

Art. 329. Ogni effetto di drappo o tela porta impresso il bollo dello stabilimento in modo incancellabile; od inoltre sugli oggetti di vestiario uniforme è scritto il numero di matricola del detenuto al cui uso sono destinati.

Art. 330. I detenuti hanno stretto obbligo di curare il buon mantenimento e la pulizia degli abiti, utensili, e di quanto è loro consegnato. L'Ispettore-economo negli stabilimenti d'uomini, e la Superiora delle suore in quelli di donne devono procedere almeno una volta al mese alla visita di tali oggetti, e farne conoscere il risultato al Direttore.

Art. 331. I rappezzamenti, le riparazioni e le surrogazioni che dovessero farsi ad oggetti di vestiario o di corredo durante il tempo prefisso per la loro durata saranno a carico dei detenuti utenti.

La scadenza della durata stabilita non è motivo sufficiente perchè siano quelli dichiarati inservibili, ed è anzi dovere delle Direzioni di procurare che ne sia protratto l'uso il più lungamente possibile, facendovi all'uopo ed a tempo opportuno eseguire le occorrenti ripazioni.

Capo III. — *Dell'infermeria e del servizio sanitario.*

Art. 332. Tutti i detenuti malati sono curati nell'infermeria interna dello stabilimento eccettochè per circostanze speciali e come misura di disciplina o di sicurezza dovesse taluno di essi essere sostenuto in cella, ed eccettuati pure i casi di piccole indisposizioni che non richiedano una cura formale, e per cui credesse l'Ufficiale sanitario potersi limitare a semplici prescrizioni preparatorie o d'osservazione.

Le condannate entrate nello stabilimento e che si trovino in istato di gravidanza possono dal Medico-Chirurgo essere considerate e trattate come inferme senza che occorra di farle ritirare nell'infermeria.

Art. 333. Tuttavolta un detenuto si dichiari ammalato, o s'avi motivo di crederlo tale, è tosto visitato dal Medico-Chirurgo il quale, se vi ha luogo, lo fa trasportare immediatamente all'infermeria, e quando riconosca in realtà non esistere l'allegata malattia od essere la malattia dal detenuto a bella posta procurata con maliziosi artifizi, ne ragguaglia il Direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 334. Non possono i detenuti presentarsi direttamente al Medico Chirurgo per essere visitati e curati, ma devono avvertirne il guardiano proposto alla sorveglianza, il quale ne riferirà ai superiori.

Art. 335. Nessun ammalato può essere ammesso nell'infermeria senza un ordine dell'Uffizio sanitario, salvo nei casi d'urgenza, come di cadute, rotture, accidenti e simili; ma in tali casi dovrà alla prima visita essere autorizzato il soggiorno in essa.

Art. 336. Gli ammalati sono possibilmente classificati secondo la natura delle malattie, e gli affetti da scabbia o da altre malattie riconosciute contagiose dall'Uffiziale sanitario sono sempre curati in locale separato ed a ciò specialmente destinato.

Verificandosi casi di alienazione mentale, se ne riferirà, coll'appoggio della dichiarazione del Medico, al Ministero onde possa, quando lo creda opportuno, ordinare l'invio del maniaco ad un pubblico apposito spedale.

Facendosi luogo all'invio come nel precedente alinea ad un pubblico spedale, la casa di pena da cui il condannato proviene od a cui era destinato, deve sul proprio bilancio far fronte al pagamento della stabilita pensione fino al giorno della restituzione del condannato guarito alla casa di pena, o sino a quello della scadenza della pena ove a detta epoca fosse tuttavia affetto da mania.

Art. 337. Oltre le sale destinate per l'infermeria, consentendolo le condizioni dell'edifizio, ve ne avrà una specialmente destinata ai convalescenti, ed un'altra per i monomaniaci dei quali non occorra il trasporto al manicomio.

Art. 338. Ciascun letto dell'infermeria è contrassegnato da un numero progressivo e fornito, oltre a quanto è prescritto pei sani all'articolo 328, di un materasso con guanciale di lana, e di cortine. L'ammalato è inoltre provvisto de' necessari mobili, vasi ed altri utensili.

Art. 339. Ad ogni letto è appesa una tavoletta indicante il numero di matricola del detenuto, la malattia da cui è affetto, l'epoca della sua entrata nell'infermeria, ed il grado dietetico che gli è prescritto.

Art. 340. Gli oggetti lettereccì e di vestiario dei malati sono lavati, disinfettati e rinnovati quante volte il Medico lo giudica necessario.

Le coperte, il materasso, il cappezzale, ed il saccone del letto sul quale un ammalato è morto, sono tolti immediatamente e surrogati da altri mondi.

Art. 341. Particolari oggetti da letto e di vestiario sono destinati agli affetti da scabbia e da altre malattie attaccaticcie; tale corredo è possibilmente formato con oggetti maggiormente usitati, e vorranno essere segnati con la lettera S e sempre conservati in separato apposito locale.

Art. 342. Il Direttore, sentito l'avviso dell'Ufficiale sanitario, destina una suora sulla proposizione della Superiora, ed in mancanza di suore, un guardiano per sorvegliare, nella qualità di capi-infermieri, il servizio sanitario nelle rispettive infermerie; essi hanno sotto la loro dipendenza rispettivamente un numero sufficiente d'infermieri o d'infermiere detenuti scelti pure dal Direttore coll'avviso dell'Ufficiale sanitario.

Art. 343. I capi-infermieri sono specialmente incaricati coll'aiuto dei detenuti infermieri dell'esecuzione delle prescrizioni del Medico-Chirurgo che a quest'uopo accompagnano nelle sue visite, dandogli conto dello stato e dei fenomeni presentati dagli ammalati nella di lui assenza. Procurano che l'aria circoli convenientemente nelle sale destinate all'infermeria, che le vestimenta dei detenuti ammalati e le telerie dei loro letti siano pulite, le mura, i pavimenti, i mobili netti e mondi. Vigilano che gli infermieri adempiano ai loro doveri, che l'ordine si mantenga sempre fra gli ammalati, e segnatamente che non possano cedersi vicendevolmente cibi o bevande, e che non venga in qualsiasi guisa ad alterarsi la prescrizione dell'Ufficiale sanitario circa il trattamento da accordarsi a ciascun ammalato.

Art. 344. I capi-infermieri dormono nell'infermeria, e vi hanno possibilmente il letto collocato in modo da potervi in qualunque occorrenza esercitare la loro sorveglianza. Hanno obbligo di tenere i registri e le note tutte che dal Direttore o dal Medico-Chirurgo siano loro ordinati.

Art. 345. Avvenendo che qualche ammalato debba essere vegliato durante la notte, questo servizio si farà per turno dai detenuti infermieri, ed i capi-infermieri dovranno accertarsi che vi si adempia regolarmente.

Art. 346. Quando l'Ufficiale sanitario giudichi che un malato cattolico si trovi in pericolo di vita ne fa tosto avvertire il Cappellano per mezzo del capo-infermiere, il quale in assenza del Medico è pure tenuto di richiedere egli stesso l'assistenza del Cappellano nel caso di pericolo da lui giudicato imminente.

Art. 347. Quando il Medico-Chirurgo ravvisi che il detenuto ammesso all'infermeria è entrato nella piena convalescenza e si trova in grado di ripigliare la vita ordinaria dello stabilimento, ne ordina l'uscita dall'infermeria. Il detenuto viene allora ricondotto nel laboratorio cui trovavasi prima applicato, od in quell'altro cui il Direttore credesse più opportuno di applicarlo, ed è da quel momento riammesso alla specie di vitto che gli era attribuita all'epoca della sopraggiunta malattia.

Art. 348. Avvenendo il decesso d'un detenuto, il cadavere sarà depositato a viso scoperto in apposita camera mortuaria. Questo deposito non dovrà aver luogo se non dopo che l'Ufficiale sanitario abbia riconosciuto il decesso.

La sepoltura e l'autopsia del cadavere, ove questa fosse richiesta, non potranno eseguirsi se non dopo l'intervallo di tempo, e servate le formalità che i relativi provvedimenti prescrivono.

Capo IV. — *Igiene e pulizia.*

Art. 349. Quando non siasi creduto opportuno di incaricare specialmente taluni detenuti della polizia generale, devono tutti concorrere per turno ed a seconda degli ordini del Direttore o di chi ne fa le veci ad eseguire i lavori di fatica e tutte le operazioni necessarie per mantenere la massima nettezza in tutto lo stabilimento.

I detenuti non possono essere destinati alla polizia degli alloggi degli Impiegati, dei dormitoi delle guardie, degli uffizi della Direzione, e generalmente dei locali che non facciano parte dell'interno dello stabilimento penale.

Art. 350. Le celle ed i dormitoi, i corridoi, le officine, la cappella e tutti i locali occupati dai detenuti debbono essere spazzati tutti i giorni e lavati quante volte possa occorrere, avvertendo di non sciacquare i pavimenti, e di servirsi a questo fine di sabbia o di telaccia umida.

Con ispecial cura deve vegliarsi acchè siano lavati e nettati i cessi, sgombri i condotti interni ed esterni, e periodicamente vuotate le latrine, non si formi in alcuna parte dello stabilimento deposito d'immondezzo o di sostanze che possano in qualunque modo nuocere alla salubrità dell'aria.

Art. 351. Le pareti delle celle e dei dormitoi, delle officine, delle cucine e delle infermerie devono essere imbiancate annualmente e preferibilmente in principio della state. Questo imbianchimento segnatamente nelle infermerie e nelle celle è rinnovato parzialmente nell'anno quando il bisogno lo richieda. Si faranno inoltre suffumigi disinfettanti in quei locali nei quali il Medico li giudichi opportuni.

Art. 352. È vietato ai detenuti di affiggere sulle pareti delle celle e dei dormitoi, de' laboratoi od altrove immagini, iscrizioni od altro qualsiasi oggetto.

Art. 353. Tutti i locali occupati dai detenuti devono essere convenientemente aerati, e perciò quando le esigenze della disciplina e della sicurezza dello stabilimento lo permettano, si procurerà che stiano aperte durante il giorno le finestre delle celle e dei dormitoi, e durante la notte quelle delle sale di lavoro od officine.

Art. 354. Tutti gli utensili che servono alla preparazione e alla distribuzione del vitto devono tenersi sempre in istato di assoluta nettezza, e le marmitte, le caldaie e gli altri vasi di rame ristagnati quante volte occorra.

Art. 355. I detenuti debbono curare la massima mondezza della loro persona. Per tal uopo verrà loro dato agio di lavarsi spesso i piedi, e di prender ba-

gni interi specialmente nella state. In queste circostanze la Direzione loro procura colle dovute cautele la momentanea disponibilità di forbici perchè possano tagliarsi le unghie.

Art. 356. I ditenuti si guarderanno dall'insudiciare se stessi e il pavimento nel prender cibo.

Terminata la refezione, e quando altri non sia incaricato di questo servizio, devono nettare le stoviglie e gli arnesi di cui si saranno serviti, e riporre quindi il tutto nel luogo che loro sarà assegnato.

Art. 357. È rasa la barba ai ditenuti una volta la settimana, e sono loro tagliati regolarmente ogni due mesi i capelli: non ha luogo il taglio dei capelli alle ditenute salvo nel caso di necessità constatata dall'Uffiziale sanitario.

Art. 358. I ditenuti cambiano la camicia ed il moccichino una volta in caduna settimana, e le lenzuola al fine d'ogni mese nell'inverno, ed ogni quindici giorni nell'estate. Il moccichino può essere cambiato più frequentemente a quelli che siano autorizzati a fare uso per motivo di salute di tabacco in polvere.

Oltre a questi cambiamenti possono eseguirsene parzialmente altri straordinari in caso di assoluto bisogno, e segnatamente negli stabilimenti di donne.

Le vestimenta e gli oggetti di tela indossati da un ditenuto non possono servire per un altro, se prima non furono lavate, ed occorrendo, purificate.

Art. 359. Il ditenuto che sappia di essere affetto da malattie, da eruzioni cutanee, o da insetti schifosi, è tenuto d'informarne il guardiano di servizio, perchè possa darne pronto avviso ai superiori.

Art. 360. Nella mattina di ciascuna domenica potrà il Direttore accordare ai ditenuti quel tempo che crederà opportuno perchè abbiano a fare una più diligente ed accurata pulizia delle suppellettili del letto, e degli effetti di vestiario e di corredo.

Capo V. — *Disposizioni speciali pei condannati dai Tribunali Toscani.*

Art. 361. Il Regolamento fondamentale per gli Stabilimenti penali di Toscana del 31 maggio 1853, come quello che stabilisce una gradazione nella intensità delle pene prescritta dal Codice Toscano, è mantenuto rispetto ai condannati dai Tribunali. Toscani agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi al vitto; agli articoli 9 e 13 relativi ai condannati all'Ergastolo e i all'art. 15 quanto ai condannati, che prima della condanna coltivavano le lettere o una scienze o un'arte liberale.

L'art. 315 si applica pure alle disposizioni contenute nel presente titolo per quanto riguarda i condannati soggetti a continua separazione.

TITOLO III. — CONSIGLI DI DISCIPLINA RICOMPENSE E PUNIZIONI.

Capo I. — *Consigli di disciplina.*

Art. 362. È istituito presso ciascuna casa di pena un Consiglio di disciplina, il quale ha nei casi e giusta le norme stabilite nel presente titolo il mandato di formolare le proposizioni per la grazia sovrana, e di pronunciare le punizioni incorse dai ditenuti per infrazioni alle discipline carcerarie.

Art. 363. Il Consiglio è composto del Direttore, dell'Ispettore Economo e del Segretario. Il Direttore n'è il presidente. Nel caso di assenza o d'impedimento di alcuno dei membri del Consiglio ne fa le veci l'impiegato della Direzione, che è chiamato nell'ordine gerarchico stabilito a surrogarlo nel disimpegno delle altre attribuzioni d'uffizio.

Art. 364. Il Consiglio non ha sedute fisse, è convocato dal Direttore o da chi ne fa le veci quante volte occorra statuire su affari di cognizione del Consiglio medesimo.

Di ciascuna seduta e di ciascuna deliberazione si fa risultare mediante circostanziato verbale sottoscritto da tutti gli intervenienti, compilato dall'impiegato inferiore in grado.

Art. 365. Il Consiglio, sentito il ditenuto imputato nelle sue difese, e sommariamente accertata ove d'uopo la sussistenza dei fatti allegati a carico e a discolpa, pronuncia la sua decisione, che viene tosto dal Presidente notificata all'imputato a tale oggetto richiamato alla presenza del Consiglio. Spetta al Presidente di far eseguire le sentenze del Consiglio di disciplina.

Art. 366. Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute del Consiglio il Cappellano, il Medico-Chirurgo e la Superiora delle suore negli stabilimenti di donne, i quali intervenendo avranno voto consultivo.

Può anche richiedervi l'intervento dei maestri dei lavori, appaltatori, agenti di custodia ed altri addetti al servizio dello stabilimento perchè abbiano a deporre e dare spiegazioni sui fatti e circostanze sulle quali si creda utile di sentirli.

Art. 367. Alle adunanze del Consiglio aventi per oggetto la formazione degli stati dei condannati da proporsi come degni della clemenza sovrana pel condono, o per la diminuzione o la commutazione della pena, intervengono sempre, salvo il caso di legittimo impedimento, e vi hanno voce deliberativa, il Cappellano, e negli stabilimenti di donne la Superiora delle suore.

Capo II. — *Ricompense.*

Art. 368. Ai ditenuti che si distinguono per buona condotta e per applicazione volonterosa al lavoro, o che abbiano reso qualche notevole servizio all'amministrazione, possono essere accordate le seguenti ricompense:

§ 1. Partecipazione a titolo di gratificazione in una quota determinata al prodotto della loro mano d'opera.

§ 2. Ammessione a godere del vitto di lavorante e di ricompensa, di cui è cenno nell'art. 317.

§ 3. Facoltà di ricevere visite e scrivere lettere oltre quelle stabilite agli articoli 281 e 294.

§ 4. Facoltà di disporre di una parte del retratto del lavoro a favore di parenti poveri, e per l'acquisto di sott'abiti per l'inverno, ed, in mancanza di peculio particolare, anche per l'acquisto di libri e stromenti d'arte.

§ 5. Ammessione alla scuola ed agli uffizi occorrenti pel servizio interno dello stabilimento.

§ 6. Proposizione alla grazia sovrana per condono, diminuzione o commutazione della pena.

Art. 369. Sotto l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento sono accordate dal Direttore le ricompense di cui nei primi cinque §§, e dal Consiglio di disciplina quella di cui al § 6.

Sezione I. — *Delle gratificazioni.*

Art. 370. A ciascun ditenuto che abbia compito il tirocinio nell'arte a cui è applicato, è accordata a titolo di gratificazione, per costituirgli un fondo di massa per l'epoca della liberazione, una quota sul prodotto del suo lavoro.

Art. 371 Di regola il periodo di tirocinio non può essere minore d'un mese, e questo trascorso, lo s'intende compiuto subito che il ditenuto si chiarisca sufficientemente pratico nella sua arte: colui che l'avesse già imparata prima della ditenzione, sarà assoggettato ad un mese di prova.

Art. 372. La quota di gratificazione da assegnarsi ai ditenuti lavoranti sul prodotto della loro mano d'opera è determinata come segue:

2/10	per gli uomini condannati	al carcere,	
1/10	per	id.	id. alla reclusione,
3/10	per le donne condannate	al carcere,	
2/10	per	id.	id. alla reclusione,
1/10	per	id.	id. ai lavori forzati,

5/10 pei cronici dei due sessi e di qualunque categoria, che scontino la pena in stabilimenti per essi specialmente destinati.

Della gratificazione assegnata ai cronici 2/5 sono destinati a costituire il loro fondo di massa, e gli altri 3/5 possono essere erogati in acquisto di sopravitto conforme a quanto disponesi all'art. 374.

Sezione II. — *Dell'ammessione al vitto di lavorante e di ricompensa.*

Art. 373. Il vitto di lavorante ed il vitto di ricompensa si concedono ai ditenuti, i quali oltre di tenere una buona condotta si distinguono per un lavoro più attivo, e più proficuo all'Amministrazione, e la cui quantità raggiunga i *minimum* rispettivamente stabiliti per l'ammessione a questa sorta di ricompensa.

Art. 374. I ditenuti negli stabilimenti destinati pei cronici non sono ammessi al vitto di lavorante, ed al vitto di ricompensa, ma possono procacciarsi un sopravitto coi 3/5 della quota loro attribuita sul prodotto del lavoro da essi fatto, uniformandosi alle speciali discipline che sulla proposta delle Direzioni saranno stabilite dal Ministero.

Art. 375 Determinato il *minimum* di quantità del lavoro di un giorno per ogni specie di lavorazione, si sommano al fin d'ogni mese queste quantità giornaliere per ricavarne la media, sottraendo dal computo i giorni passati dal ditenuto nell'infermeria, e quelli in cui per cause non derivanti da sua colpa non abbia potuto lavorare.

La media per tal modo formata costituisce il *minimum* che dà luogo a ricompensa a termini del presente regolamento.

Sezione III. — *Delle visite e corrispondenze straordinarie.*

Art. 376. Le visite e le corrispondenze, a cui possono essere in via straordinaria autorizzati i ditenuti, che per condotta esemplare si rendano meritevoli di una tale ricompensa, non potranno in verun caso essere più frequenti di una volta ogni 15 giorni pei condannati al carcere, di una volta al mese pei condannati alla reclusione, e di una volta ogni due mesi per le condannate ai lavori forzati.

Le norme e le discipline stabilite al capo V, titolo I di questa 2.a parte saranno egualmente osservate nelle visite e corrispondenze straordinarie.

Sezione IV. — *Degli stralci dalle masse di riserva.*

Art. 377. I soli parenti che un ditenuto possa essere autorizzato a sussidiare con parte del suo fondo di riserva sono i genitori, la moglie, o la prole minorenne, e perchè si possa fare luogo all'autorizzazione si richiede inoltre: 1, che il ditenuto non abbia meno di sei mesi di pena ancora da scontare; 2, che i parenti ai quali si vuol corrispondere il sussidio siano in tali condizioni da averne un vero ed assoluto bisogno; 3, che in ogni caso il fondo da stralciarsi non possa eccedere il terzo di quello posseduto dal ditenuto, e che anche operato lo stralcio il fondo residuo non venga ad essere minore di venticinque lire.

Art. 378. I sottabiti dei quali può essere autorizzato l'acquisto non possono essere altri che calze e panciotti di lana o di cotone per la stagione d'inverno; non si farà luogo alla domanda del ditenuto, qualora per dichiarazione del Medico-Chirurgo non sia giustificata l'utilità dell'instata provvista, o quando inoltre non sia già il richiedente al possesso di un fondo di riserva di tale entità, per cui la spesa per l'acquisto dei sottabiti non abbia a ridurlo di oltre un quarto.

Art. 379. Il ditenuto che abbia ottenuto di provvedersi di sottabiti ha a suo carico le spese delle loro riparazioni da imputarsi sul suo fondo di riserva: a quelle invece del bucato fa fronte l'Amministrazione.

Art. 380. La facoltà di acquistare o ricevere libri può essere accordata specialmente ai ditenuti che disimpegnino l'uffizio di monitori nella scuola ed a quelli che pel grado d'istruzione di cui siano dotati possano con maggiore utilità dedicarsi alla lettura.

L'acquisto di libri che trattino delle arti e dei mestieri attivati nello stabilimento deve essere di preferenza conceduto ai ditenuti, che vi siano applicati, onde possano più facilmente acquistarvi perizia.

Art. 381. Nessun libro può essere introdotto nello stabilimento e tanto meno consegnato a ditenuti senza che il Direttore siasi prima assicurato che nulla contenga di contrario ai buoni costumi od alla morale, o che non abbia a riuscire al ditenuto argomento d'inutile distrazione.

Di questo preventivo esame e della susseguente autorizzazione di consegna farà il Direttore risultare mediante apposita nota sul libro medesimo da lui sottoscritta.

La lettura di giornali, ad eccezione di quelli che trattassero unicamente di argomenti d'arte o di mestieri, non può mai e per qualsiasi considerazione essere consentita.

Art. 382. All'acquisto d'istrumenti d'arte o di mestiere possono essere autorizzati i ditenuti, ai quali siano quelli per riuscire di positiva utilità non solo pendente la ditenzione, ma specialmente per l'epoca della loro liberazione.

Sezione V. — *Dell'ammissione alla scuola, e dell'applicazione ai servizi interni della casa.*

Art. 383. Acciò un ditenuto possa essere ammesso alla scuola, o destinato ai servizi interni della casa, oltre la buona condotta e lo zelo nel lavoro, si richiede che sia dotato di speciale attitudine a profittare dell'insegnamento, e ad eseguire con vantaggio dell'Amministrazione i servizi cui venga applicato.

Deve quindi il Direttore previamente accertarsi che possegga i voluti requisiti.

Sezione VI. — *Delle proposizioni di grazia.*

Art. 384. In prossimità della festa nazionale e del finire dell'anno, il Consiglio di disciplina convocato dal Direttore nelle persone di cui all'art. 363 riconosce se vi sia luogo ad invocare la grazia sovrana a favore di qualche ditenuto, e formola in caso affermativo le sue proposizioni, che sono consegnate nel registro (modello n. 16).

Art. 385. La grazia non può essere invocata fuorchè a favore di quei condannati, che abbiano tenuto una condotta veramente esemplare, e dato segni incontestabili di ravvedimento, avvertendo pure, che la natura del reato, che diede luogo alla condanna, non indichi corruzione profonda o perversità d'animo.

Art. 386. La proposizione del condono non può farsi salvo che pei condannati che abbiano scontata la metà della pena, per gli altri devono limitarsi le proposte a semplici diminuzioni o commutazioni di pena, salvo che nell'uno e nell'altro caso circostanze affatto speciali e favorevoli ai ditenuti consiglino altrimenti.

Art. 387. Il Consiglio deve procedere con molto riserbo nel fare le proposizioni di grazia, e contenerne il numero nei limiti di una prudente moderazione, prendendo per norma di non eccedere nell'anno la proporzione del cinque per cento sul complesso della popolazione ditenuta.

Art. 388. Il Direttore provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio rassegnando indilatamente al Ministero gli stati riassuntivi (modello n. 31).

Art. 389. Il Direttore fa la proclamazione delle grazie, che siano state accordate sulla proposizione del Consiglio di disciplina alla presenza del Consiglio stesso, e della popolazione ditenuta a quest'uopo espressamente radunata, rivolgendole parole d'incoraggiamento e di conforto per eccitarne l'emulazione.

Capo III. — *Delle pene disciplinarie.*

Art. 390. I ditenuti che si rendono colpevoli d'infrazioni al presente regolamento ed a qualunque ordine emanato dall'autorità competente, andranno sottoposti secondo le circostanze alle seguenti pene disciplinarie, cioè:

1. All'ammonizione;
2. All'isolamento in cella di rigore con pane ordinario ed una sola minestra al giorno, da uno a tre giorni;
3. All'isolamento in cella di rigore con pane ed acqua, da 1 a 15 giorni;
4. All'isolamento in cella di rigore con pane ed acqua e con ferri, da 1 a 15 giorni;
5. All'isolamento in cella con vitto legale, da 1 a 6 mesi.

Art. 391. Non si fa luogo all'applicazione della pena di cui al n. 5 per chi non abbia prima subita quella stabilita al n. 4.

Art. 392. Le celle di rigore sono fornite di letto a campo; ai ditenuti in punizione in quelle celle non si somministrano nè saccone, nè materasso, nè lenzuola.

Art. 393. L'isolamento di cui ai numeri 2, 3 e 4 include sempre la privazione del lavoro, delle visite, e delle corrispondenze.

Quello di cui al n. 5 può essere per un tempo determinato ed anche per tutta la durata della pena gravato del divieto di lavorare.

Al condannato che sconta la punizione stabilita al n. 5 sarà dopo il primo mese permessa giornalmente un'ora di passeggio solitario all'aria libera, e potrà il Direttore concedergli di avere colloquio o di scrivere lettere alle persone, e colle cautele di cui nel capo V, tit. I di questa parte seconda.

Art. 394. Nell'isolamento di cui ai numeri 3 e 4, su tre giorni di punizione, due saranno a pane ed acqua, ed uno a vitto legale ordinario, e così di seguito sino al termine della pena inflitta.

I ferri possono essere applicati alle mani ed ai piedi contemporaneamente, o separatamente, secondo la gravità dei casi; ogni tre giorni il terzo lo deve passare il ditenuto libero dai ferri.

Al ditenuto in punizione a pane ed acqua sarà accordato un supplemento di mezza razione di pane, della quale potrà però essere privato, quando così richiedano circostanze particolari, e sentito prima l'avviso dell'Uffiziale sanitario.

Art. 395. È di competenza del Direttore il pronunciare le punizioni di cui ai numeri 1 e 2, nonchè quella di cui al n. 3 sino a giorni cinque: al Consiglio di disciplina spetta il pronunciare quella comminata al n. 3 oltre cinque giorni, e le altre di cui ai numeri 4 e 5.

Quando però l'isolamento di cui al n. 5 sia pronunciato per un termine maggiore di tre mesi coll'aggravamento della privazione del lavoro, il giudicio del Consiglio di disciplina deve essere approvato dal Ministero.

In qualunque caso il ditenuto prima della condanna ad una punizione dev'essere sentito nella sua difesa.

Sezione I. — *Dell'applicazione delle punizioni.*

Art. 396. La punizione di cui al n. 1 è particolarmente applicabile ai ditenuti che per la prima volta avranno:

1. Frapposto qualche ritardo ad obbedire agli ordini superiori;
2. Negletti i doveri di pulizia e di nettezza;
3. Insudiciati i muri, i cessi, od altri locali od oggetti dello stabilimento;
4. Gettati, sciupati, scambiati o ceduti ad altri gli alimenti;
5. Infranto il silenzio o fatte comunicazioni con altri ditenuti;
6. Abbandonato senza permesso e prima dei segnali il sito loro assegnato, ed eseguiti per disattenzione contrariamente all'ordine stabilito i movimenti durante la giornata;
7. Mostrato negligenza o svogliatezza nel lavoro.

Art. 397. La punizione sancita al n. 2 è inflitta ai ditenuti recidivi per la prima volta nei mancamenti indicati nel precedente articolo, o che:

S'allontanassero dal posto loro fissato durante la notte;

Si rifiutassero di lavorare con falsi pretesti;

Attendessero a lavori diversi da quelli loro affidati;

Eseguissero lavori per altri ditenuti;

Alterassero o lacerassero i libretti dei loro conti;

Rompessero o degradassero volontariamente qualsivoglia oggetto, salvo sempre l'obbligo del risarcimento sul fondo particolare ed in mancanza di questo sul fondo di riserva;

Possedessero per introduzione clandestina o per qualsiasi mezzo senza la espressa autorizzazione del Direttore, o di chi ne fa le veci, lettere, carte, libri, oggetti di vestiario, alimenti, bevande od altro;

Avessero fabbricato di nascosto stromenti di lavoro per sè o per altri;

Abbandonassero per qualsivoglia causa il laboratorio senza permesso.

Art. 398. È applicabile la punizione di cui al n. 3 ai ditenuti che si saranno resi recidivi per la seconda volta nelle infrazioni indicate all'art. 396, e per la prima di quelle di cui all'articolo 397, o che avessero:

Fatto richiami collettivi e combinati;

Disturbato l'ordine nella cappella o nella scuola;

Ingiuriato i loro compagni;

Risposto con arroganza, o con termini od atti sconvenienti agli ordini loro dati;

Mancato di rispetto alle persone estranee che abbiano avuto accesso allo stabilimento;

Avessero simulato o si fossero procurate ad arte malattie od infermità.

Art. 399. È applicabile la punizione di cui al n. 4 dopo la terza, la seconda e la prima recidiva rispettivamente nei mancamenti designati negli articoli 396, 397 e 398, e nei casi seguenti, cioè:

Di minaccie verso le persone impiegate nel servizio dello stabilimento;

Di violenze commesse contro qualunque persona;

Di espresso rifiuto di obbedire agli ordini de' superiori, e di parole ingiuriose verso i medesimi;

Di sottrazione di oggetti;

Di corrispondenze clandestine;

Di ammutinamento o tentativo di evasione.

Art. 400. È applicabile la punizione di cui al n. 5 pei casi d'abituale recidiva, di assoluto e continuo rifiuto di lavorare, e di persicacia nel non voler assoggettarsi alle discipline dello stabilimento.

Art. 401. Ai mancamenti non compresi nelle indicazioni espresse nella presente sezione saranno pure applicate le stesse punizioni comminate dall'articolo 390 secondo l'analoga natura e la gravità dei fatti.

In caso di reato il delinquente sarà messo a disposizione del Ministero pubblico, e frattanto assoggettato alla pena di cui al n. 4.

Art. 402. Il ditenuto recidivo in un mancamento al quale non sia già stato inflitto il *maximum* della punizione prevista per lo stesso mancamento, potrà essere sottoposto alla stessa punizione con grado maggiore di durata.

Art. 403. È considerato recidivo il ditenuto il quale, essendo già stato sottoposto ad alcuna delle pene disciplinali, commetta nell'intervallo di due mesi dacchè ha finito di scontarla, una nuova mancanza eguale o analoga a quella per cui fu già punito.

Art. 404. Per l'applicazione o la graduazione delle pene disciplinali, il giorno è calcolato di 24 ore, ed il mese di 30 giorni.

Art. 405. È obbligo del Medico-Chirurgo di visitare giornalmente i condannati rinchiusi per punizione in cella, ed ove riconosca che non possano continuare a scontare la punizione loro inflitta senza danno nella salute, deve renderne avvisato il Direttore, il quale in tal caso ordinerà che sia sospeso il corso della punizione per quell'intervallo di tempo che sia dal Medico-Chirurgo giudicato necessario.

Art. 406. Pei cronici e le donne condannate che fossero in istato di gravidanza si sentirà sempre l'avviso del Medico-Chirurgo prima di applicare loro le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 407. Il Ministro dell'interno, i suoi Delegati, il Direttore generale e gl'Ispettori delle carceri, mentre visitano gli stabilimenti penali, hanno la facoltà di condanuare o diminuire le punizioni disciplinali incorse dai ditenuti.

Art. 408. Tutte le punizioni incorse da qualunque ditenuto, e per qualsivoglia causa, devono sempre risultare dal registro (modello num. 13), ed essere iscritte per sunto sul registro generale di matricola.

Dovrà pure farsi risultare nelle apposite colonne di detto registro, con indicazione del motivo, dei condoni, o diminuzioni delle pene disciplinali, siano essi accordati dai funzionari di cui all'articolo precedente, ovvero dal Direttore dello stabilimento.

TITOLO IV. — RILASCIO, TRASFERIMENTO, EVASIONI, NASCITE E DECESSI.

Capo I. — *Del rilascio.*

Art. 409. Nessun condannato può essere estratto o rilasciato dallo stabilimento penale in cui è ditenuto se non dopo il termine prescritto alla di lui ditenzione dalla relativa sentenza, o in seguito a concessione di condono o diminuzione di pena, o per far passaggio in dipendenza di espresso ordine emanato dall'Autorità competente in un carcere giudiziario, od in altro stabilimento penale, od in qualche pubblico spedale nel caso previsto dall'art. 336.

Art. 410. Il ditenuto prossimo ad essere rilasciato, tuttavolta che il domicilio non gli sia stato fissato dalla sentenza, verrà richiesto del luogo ove intenda recarsi a dimorare, e di questa indicazione si farà espressamente risultare nel quadro (modello n. 32), che in qualunque caso di liberazione deve sempre essere trasmesso al Ministero, come pure all'Autorità politica del circondario cui il liberando deve essere diretto.

Quando questi fosse condannato alla pena accessoria della sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, la trasmissione del quadro suddetto dovrà eseguirsi un mese prima della liberazione, salvo il caso in cui questa abbia luogo per grazia sovrana.

Art. 411. Il liberando prima di essere rilasciato per termine di pena deve essere trattenuto per alcun tempo in una cella separata, nè può più da quel momento avere comunicazione o contatto con altri ditenuti.

Il periodo d'isolamento sarà pei condannati al carcere di giorni 4 se uomini, e di 3 se donne; pei condannati alla reclusione di giorni 6 pei primi, e di 4 per le seconde, e di giorni 6 per le condannate ai lavori forzati.

Art. 412 Durante il periodo d'isolamento il Direttore ed il Cappellano, non che la Superiora delle suore negli stabilimenti femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di porgergli quelle migliori esortazioni che valgano a persuaderlo a bene usare della libertà che sta per ricuperare.

Art. 413. Giunto il giorno del rilascio il ditenuto è presentato all'Autorità politica per essere munito di foglio di via con itinerario obbligatorio per condursi al luogo dell'eletto domicilio.

E qualora, come straniero, o per averne ottenuto il permesso, abbia a passare all'estero, sarà diretto al punto di confine, e sempre con foglio di via obbligatorio per presentarsi all'Autorità politica di frontiera dalla quale riceverà il passaporto.

Art. 414. Il rilascio dei ditenuti si effettuerà nelle prime ore della mattina, quando circostanze speciali non consiglino diversamente.

Il ditenuto che al momento della sua liberazione si trovasse ammalato può essere lasciato nell'infermeria fino alla sua guarigione, od almeno finchè possa essere trasferito senza pericolo.

Art. 415. All'atto del rilascio di un ditenuto gli si restituiscono tutti gli oggetti di vestiario di sua proprietà da esso recati o acquistati durante la sua dimora nello stabilimento, e contemporaneamente gli si ritirano tutti quelli di proprietà dell'Amministrazione da lui indossati, come pure gli utensili, oggetti di corredo ed altri qualunque di cui siagli stata fatta consegna, e previa un'esatta ispezione, gli è dato carico dei danni e delle degradazioni che si riscontrino nei detti oggetti, non derivanti dall'uso fattone, e che compenserà col peculio di cui sia provvisto.

Art. 416. Ove il vestiario proprio del liberando fosse stato venduto, o non fosse sufficiente, sarà provvisto l'occorrente col suo fondo particolare o di riserva e nel caso d'insufficienza di questi fondi a tal uopo, il Direttore autorizzerà il rilascio dai magazzini della casa degli oggetti più necessari, da accomodarsi in modo che non presentino la divisa carceraria.

Art. 417. Adempiute le formalità di cui nei due articoli che precedono, si chiude il conto corrente-

del liberando, non che il suo libretto, ed il risultamento del relativo conteggio gli è dichiarato in presenza del Direttore o di chi ne fa le veci. Della ricognizione e dell'approvazione del conto, come si della restituzione al ditenuto degli oggetti di sua proprietà, si farà risultare mediante apposita dichiarazione da lui sottoscritta, e in caso che fosse analfabeto vi supplirà la vidimazione del Direttore.

Art. 418. Il peculio di riserva, di cui il liberando risulterà possessore in seguito a questo conteggio, sarà spedito o per corrispondenza dei reali carabinieri, o per assegni postali, all'Autorità politica del circondario da cui dipende il comune del suo domicilio, perchè glielo faccia corrispondere rateatamente in ragione di lire 7 per settimana.

Se si tratti di liberando che debba passare all'estero, il suo fondo sarà trasmesso all'Autorità politica di frontiera per essergli consegnato contemporaneamente al passaporto come all'art. 413.

Le Autorità politiche devono sempre rilasciare ricevuta alle Direzioni dei vaglia postali, denari, od altro che loro pervenga, giusta il disposto del presente articolo.

Art. 419. Qualora il liberando fosse sprovvisto di fondo particolare, e non avesse altrimenti il mezzo per condursi al luogo della sua residenza, nell'atto dell'assestamento del conto sarà prelevata sul suo fondo di riserva per essergli consegnata a mano la somma che sia a ciò strettamente necessaria.

Che se lo stesso fondo di riserva non fosse sufficiente, od anche se dovesse essere assorbito per intiero dalle spese di viaggio, sarà in tale caso, su richiesta della Direzione, il liberato provvisto dall'Autorità politica dell'indennità di via, ed all'uopo eziandio di mezzo di trasporto.

Art. 420. Sebbene il fondo di riserva giusta il disposto dall'articolo 418 debba essere corrisposto rateatamente al liberato che rimanga nello Stato, potrà tuttavia essergli consegnato anche in una sola volta, qualora il medesimo domandasse e giustificasse d'impiegarlo nel pagare antichi debiti risultanti da documenti legali, ovvero nel compensare coloro che soffrirono danno dal reato per cui venne condannato, o nell'acquisto di utensili o materie lavorabili per esercizio dell'arte presa ad esercitare.

Art. 421. Ogni condannato prima del rilascio sarà accuratamente visitato onde assicurarsi che non trafughi nulla di spettanza dello stabilimento o dei compagni, e che non tenga lettere nascoste per darvi corso clandestino.

Art. 422. Il ditenuto che tenne per tutto il tempo della pena una condotta lodevole, sarà al momento del rilascio munito di una dichiarazione da cui risulti e della sua attività nel lavoro, e del modo soddisfacente con cui si è condotto pendente la sua ditenzione.

Tali dichiarazioni si spediscono dal Consiglio di disciplina con apposita deliberazione, e sono sottoscritte dal Direttore e dal Segretario.

Art. 423. Ove esistano società di patrocinio a favore dei condannati liberati, le Direzioni, prima che avvenga il rilascio de' ditenuti ammessi al patrocinio, dovranno spedire alla società un estratto del relativo numero di matricola, e si uniformeranno inoltre alle disposizioni su tale proposito vigenti o che siano ulteriormente per emanare.

Capo II. — *Del trasferimento.*

Art. 424. Nessun condannato può essere estratto dalla casa di pena ed altrove trasferito se non per disposizione del Ministero, ovvero sulla domanda dell'Autorità giudiziaria, quando il ditenuto debba far testimonianza in giudizio criminale o subirne un nuovo egli stesso.

Avvenendo la domanda per parte dell'Autorità giudiziaria pel trasferimento d'un ditenuto ad un carcere giudiziario, prima di consegnarlo dovrà la Direzione chiedere gli ordini del Ministero, salvo che la consegna sia chiesta d'urgenza, nel quale caso la eseguirà riferendone al Ministero contemporaneamente.

Il trasporto si eseguisce, per quanto sia possibile, per mezzo di vetture cellulari.

Art. 425. Qualunque sia il motivo della traslocazione e sia questa definitiva o temporaria, deve sempre procedersi al regolare assestamento del conto del traslocando, e sottoporre questi, prima che esca dallo stabilimento, ad accurata perquisizione, giusta il disposto dagli articoli 415, 416, 417 e 421.

Art. 426. Qualora il traslocando debba essere tradotto in una carcere giudiziaria, od in qualche pubblico spedale, gli oggetti di valore ed il peculio di cui possa essere possessore, meno quella tenue somma che fosse il caso di mettere a sua disposizione, da consegnarsi però a mani degli agenti incaricati della traduzione, sono ritenuti presso la Direzione per darne conto a lui medesimo quando faccia ritorno nello stabilimento, oppure all'Amministrazione del carcere o di quell'altra casa di pena, ove venisse quindi definitivamente destinato.

Art. 427. Se il traslocando deve far passaggio in altra casa di pena gli è conservato il vestiario dell'Amministrazione da lui indossato, di cui si trasmette alla Direzione dello stabilimento presso cui è destinato una nota indicativa del valore, e della durata percorsa o da percorrere di ciascun oggetto.

Alla stessa Direzione si rivolge inoltre l'estratto di sentenza e quello di matricola (modello n. 33), non che il vestiario, gli oggetti diversi, il peculio, e quant'altro possa essere di spettanza del traducendo.

Qualora gli oggetti sovraccennati siano affidati agli agenti incaricati della traduzione, devono i medesimi rilasciarne apposita ricevuta, e ne rimangono responsabili finchè ne abbiano ottenuto scaricamento dalla Direzione a cui devono eseguirne la consegna.

Art. 428. A ciascun ditenuto che da una casa di pena debba essere tradotto altrove, qualunque ne sia la destinazione, è somministrato durante il viaggio il vitto di ricompensa, che sarà ragguagliato in ragione di centesimi 50 al giorno oltre il pane.

La Direzione consegna a tale effetto agli agenti incaricati della traduzione il fondo occorrente giusta la base sovra indicata, ed il numero dei giorni che stanno per impiegarsi in viaggio.

Il pane pel primo giorno è somministrato dalla Direzione, nei successivi è provvisto a seconda di quanto si pratica nei casi di traduzioni ordinarie.

Art. 429. Non si fa luogo alle somministranze, di cui nell'articolo precedente, tuttavolta che il ditenuto abbia ad essere trasferito a breve distanza, da poter partecipare alle distribuzioni del vitto o prima o dopo la traduzione.

Art. 430. Il ditenuto traslocando, prima di essere messo in traduzione, deve essere visitato dal Medico Chirurgo.

Qualora dalla visita risultasse in istato di malattia grave per cui non possa porsi in viaggio e continuarlo, [illegible] lo dichiara per iscritto.

In questo caso la traduzione è differita, e se ne previene immediatamente il Ministero ed anche l'Autorità giudiziaria, qualora fosse stata ordinata a sua richiesta, indicandone la cagione con la trasmessione della dichiarazione medica.

Art. 431. Il Medico-Chirurgo nella dichiarazione di visita del ditenuto da trasferirsi ad un'altra casa di pena, deve far risultare non solo del suo stato sanitario attuale, ma indicare inoltre se nel corso della sua ditenzione abbia sofferto malattie, quale ne sia stata la natura, e quale la cura fattagli, aggiungendo un estratto del giornale clinico.

Tale dichiarazione è trasmessa alla Direzione dello stabilimento, a cui è destinato il traducendo, assieme coi recapiti ed oggetti di cui all'art. 427.

Capo III. — *Dell'evasione.*

Art. 432. Avvenendo l'evasione di un ditenuto, il Direttore deve darne immediata partecipazione al Ministero e contemporaneamente avvisare gli uffizi del Procuratore del Re e di sicurezza pubblica.

Oltre le nozioni che sia in grado di dare su quanto si riferisca alla seguita evasione e segnatamente sulle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, dovrà sempre il Direttore farsi carico d'indicare precisamente i connotati personali del condannato, le sue generalità, la natura e la durata della pena che stava scontando.

Art. 433. Il peculio, gli effetti di vestiario e qualunque oggetto spettante al ditenuto, che siasi evaso da uno stabilimento di pena, son devoluti all'Amministrazione, quand'anche fosse ripreso e ricondotto allo stesso stabilimento.

Potrà però la Direzione invocare dal Ministero la restituzione del peculio ed altri oggetti come sovra a favore di quel condannato che si fosse costituito volontariamente nello stabilimento prima che scadano le 24 ore dalla eseguita evasione.

Capo IV. — *Delle nascite e dei decessi.*

Art. 434. Avvenendo che una condannata partorisca nella casa di pena, il Direttore ne ragguaglia il Ministero e trasmette fra le 24 ore apposita dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile, ed al parroco o ministro del rispettivo culto provvedendo, ove d'uopo, per il battesimo, e prende intanto le cautele necessarie, rivolgendosi all'uopo eziandio all'autorità politica del domicilio della madre, perchè il neonato sia il più presto possibile affidato alla sua famiglia o collocato in uno stabilimento di carità.

Art. 435. All'epoca del rilascio della madre se le rimetterà il titolo con cui possa presentarsi per ritirare il suo nato dallo stabilimento di carità in cui fosse stato ricoverato.

Art. 436. Accadendo la morte del neonato, il Direttore provvede pel seppellimento, previa partecipazione del decesso all'uffiziale incaricato dello stato civile, e se la madre è maritata estenderà tale partecipazione al di lei marito.

Art. 437. Negli stabilimenti di donne sarà tenuto uno speciale registro di matricola, sul quale dovrà farsi esatta iscrizione delle nascite, delle consegne e dei decessi previsti negli articoli che precedono, e tenersi nota di quanto vi si riferisca.

Art. 438. Tuttavolta avvenga la morte di un condannato se ne fa risultare mediante apposito verbale da compilarsi in conformità del modulo N. 11, e quindi si provvede alla sua sepoltura, che non può eseguirsi se non spirato il termine dalle leggi sanitarie prefisso, salve le speciali disposizioni che possono essere fatte nei casi di decesso per malattie epidemiche od attaccaticcie.

Art. 439. La sepoltura dei condannati resisi defunti in uno stabilimento di pena vuol essere sempre e senza eccezione eseguita *more pauperum* e conformemente a quanto si pratica per gli altri defunti miserabili della parrocchia.

Il Cappellano dello stabilimento ha l'obbligo di celebrare una messa in suffragio dell'anima di ciascun defunto.

Art. 440. Per mezzo dell'autorità politica del circondario da cui dipende il comune del domicilio del defunto, il Direttore fa pervenire il Sindaco un estratto (modello n. 34) del verbale di decesso di cui all'art. 438, acciò lo comunichi all'uffiziale incaricato di tenere i registri dello stato civile, e ne dia contemporanea notizia alla famiglia del defunto: qualora questi sia straniero, tale estratto sarà diretto al Ministero, a cui negli altri casi basterà sia data partecipazione del seguito decesso colla trasmessione dello stato modello n. 32.

Art. 441. Colla notificazione del decesso deve pure provvedersi, qualora ne sia il caso, perchè gli eredi od aventi diritto alla successione del defunto possano far ritirare quanto questi abbia potuto lasciare di sua spettanza nello stabilimento. A quest'effetto si dovrà subito dopo il decesso procedere all'assestamento dei suoi conti, osservando le norme stabilite all'art. 415, ed avvertendo che le spese di sepoltura devono imputarsi primieramente sul fondo particolare, e, nel caso d'insufficienza di questo, sul fondo di riserva.

Art. 442. Il fondo di riserva che era destinato a provvedere ai primi bisogni del condannato all'epoca della liberazione, pel fatto del seguito decesso si devolve alla cassa dell'Amministrazione; si rende perciò conto agli eredi unicamente degli oggetti di spettanza del defunto e del fondo particolare da esso lasciati.

Art. 443. Nota descrittiva di questi è trasmessa per mezzo del Sindaco o del Ministero, secondo i casi previsti all'art. 440, agli eredi con invito a ritirarli o farli ritirare entro sei mesi.

Trascorso questo termine senza che alcun erede o avente ragione siasi presentato, quegli oggetti saranno venduti ed il loro prodotto insieme col fondo particolare sarà versato nella cassa dello stabilimento, salvo a tenerne conto agli eredi che lo richiamassero prima che la loro azione sia estinta colla prescrizione.

La vendita di quegli oggetti può anche aver luogo prima della scadenza di sei mesi, quando fossero di tale natura da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento.

Art. 444. La qualità di erede o di avente ragione sugli oggetti e sul denaro del condannato defunto può di regola tenersi sufficientemente giustificata colla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta municipale e vidimata per legalizzazione delle firme dall'autorità amministrativa del circondario.

Presentandosi una terza persona a nome degli eredi, od uno di questi a nome di tutti, si richiederà oltre la dichiarazione suddetta l'esibizione di speciale mandato rilasciato in debita forma.

Questi documenti sono ritenuti dalla Direzione per sua giustificazione.

PARTE TERZA

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E DELLA CONTABILITA'.

Disposizioni generali.

Art. 445. Il governo economico delle case di pena è distinto in quattro rami di amministrazione, cioè:

Amministrazione della casa;

Amministrazione delle manifatture;

Amministrazione degli interessi particolari dei ditenuti.

Amministrazione delle masse dei guardiani.

Art. 446. Ciascun ramo d'amministrazione ha una contabilità speciale, la quale consta pei tre primi di due distinte parti, cioè di denaro e di materiale, e di denaro solamente per il quarto ramo, ossia per le masse dei guardiani.

Art. 447. L'amministrazione della casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per essenziale fondamento un bilancio presuntivo annuo delle spese, ed un altro delle rendite: e per corrispondente giustificazione dell'esercizio consunto, un conto generale economico, un conto giudiziale di cassa, ed un conto od inventario generale e giudiziale del materiale.

Art. 448. Tutte le spese occorrenti, sia per servizio della casa che per quello delle manifatture, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'Interno, il quale provvede le amministrazioni delle case di pena dei fondi che si richiedono per sopperirvi.

Le entrate invece, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato, epperciò direttamente ed esclusivamente devolute al Ministero delle Finanze, nelle cui casse deve operarsene il versamento.

Le somministranze dei fondi ed i versamenti dei proventi hanno luogo giusta le analoghe disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO I. — DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA.

Capo I. — *Dell'amministrazione della casa.*

Art. 449. Alla somministranza di viveri, ed a quant'altro occorra al mantenimento delle case di pena, si provvede o per mezzo di appalto, ovvero ad economia, secondo che il Ministero riconosca più opportuno.

Sì nell'uno che nell'altro sistema, ciascuna Direzione, tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, deve formare gli annuali progetti di bilanci preventivi delle spese e degl'introiti che supponga siano per verificarsi nell'amministrazione della casa.

Tali progetti in un coi corrispondenti titoli dimostrativi od allegati devono essere rassegnati in duplice copia al Ministero almeno un mese prima delle epoche stabilite per la compilazione dei bilanci generali dello Stato, ed essere corredati di analoghe particolareggiate relazioni colle quali sia esibito il riscontro cogli stanziamenti ammessi nei bilanci del precedente esercizio, e data ragione delle differenze che ne risultassero in più od in meno.

Art. 450 Nella formazione del bilancio passivo debbono aversi in principale considerazione quali elementi di giusto calcolo:

La popolazione dei ditenuti nello stabilimento ed il personale di custodia e di servizio;

Il trattamento alimentario rispettivamente per essi stabilito;

I prezzi convenutisi per l'anno in cui si procede alla formazione del progetto di bilancio, quanto ai generi consuetamente somministrati per appalto od a trattativa privata, a meno che fondate previsioni in proposito non consigliassero altrimenti;

La condizione di servizio in cui trovansi gli oggetti di vestiario, gli utensili di pulizia ed altri ad uso dei ditenuti e dei guardiani, non che gli oggetti di biancheria, per opportuna esatta cognizione dei rinnovamenti che possono occorrere nell'anno, in ragione della durata prefissa quanto al vestiario, e del consumo ordinario quanto alle biancherie od altri oggetti diversi;

Ed infine le condizioni economiche locali e generali che possono avere influenza sull'amministrazione economica dello stabilimento.

Art. 451. Le spese di personale debbono inscriversi nel mentovato progetto limitatamente agli assegni ed alle paghe competenti ai maestri di scuola, alle suore di carità, agl'inservienti ed altri agenti che fossero dal Ministero indicati.

Art. 452. Quattro mesi almeno prima che scadano i contratti in corso la Direzione deve presentare al Ministero dettagliate sue proposizioni per le occorrenti loro rinnovazioni, quelle accompagnando da ragionata relazione intorno al modo più conveniente di assicurare il servizio delle relative somministranze, servate le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale del Regno.

Art. 453. In qualunque modo si faccia il servizio delle somministranze, il Direttore col concorso eziandio dell'Ispettore-economo, adopera che siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, chiamando, ove occorra, l'Uffiziale sanitario dello stabilimento ad emettere il suo giudizio sulla qualità dei generi vittuari somministrati e dispone nel resto in conformità di quanto è stabilito nei contratti.

Art. 454. Egli si accerta che la distribuzione dei viveri si faccia sempre sotto l'esatta osservanza delle discipline stabilite col presente regolamento per l'ammessione specialmente dei ditenuti ai diversi trattamenti alimentari.

Art. 455. Sentito l'avviso dell'Ispettore-economo, egli prefigge la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili già usati che sono consegnati ai ditenuti tanto all'epoca della loro ammessione nello stabilimento, quanto in occasione dei rinnovamenti occorrenti in seguito, e sulla proposizione giustificata dello stesso Ispettore-economo autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo, ove d'uopo e quando occorra il caso previsto dall'articolo 522, procedere alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi usuari.

Art. 456. Sulla proposizione o col parere dell'Ispettore-economo, e coll'intervento del Contabile del materiale, egli determina quali siano gli oggetti mobili, di vestiario, da letto, e gli utensili che siano a dichiararsi fuori d'uso o consunti o per assoluta inservibilità, se trattasi di mobili ed utensili, o per destinarli al rappezzamento degli usati, se trattasi d'oggetti di vestiario e di biancheria.

Di tale deliberazione si fa risultare per verbale firmato dal Direttore e dagli altri Impiegati sovraindicati che verrà conservato fra gli atti d'amministrazione.

Art. 457. Il Direttore deve invigilare e provvedere alla conveniente manutenzione e conservazione del fabbricato dello stabilimento, facendo luogo a quelle minute ed ordinarie riparazioni che possano occorrere, purchè la relativa spesa non sia in complesso e nell'anno per eccedere le lire 500.

Quando le opere fossero tali per cui dovesse eccedere questo limite, ovvero qualora si volessero eseguire nei quartieri degli impiegati od altrimenti e particolare loro vantaggio o comodo, dovrà sempre rassegnarsene apposita preventiva relazione al Ministero.

Capo II. — *Dell'amministrazione delle manifatture.*

Art. 458. Le manifatture delle case di pena possono essere attivate:

1.° Ad economia, cioè coi fondi propri del Governo;

2.° Per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;

3.° Con esercizio d'imprese parziali per ogni industria a cottimo od a giornata;

4.° Con esercizio d'imprese generali.

Art. 459. Non può introdursi in uno stabilimento l'attivazione di nuove industrie col sistema d'economia senza averne previamente rassegnata analoga dettagliata proposizione al Ministero ed averne ottenuta l'approvazione.

Art. 460. Le proposizioni accennate nel precedente articolo non saranno inoltrate al Ministero se non nel caso di difetto di commissioni o d'imprese parziali, di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 458, da eseguirsi a condizioni convenienti, e conciliabili colle esigenze del sistema morale e disciplinale vigente nelle case di pena.

Art. 461. Le convenzioni d'imprese parziali per l'esercizio di lavorazioni, quando siano intese per una durata eccedente i sei mesi, dovranno essere rivestite dell'approvazione del Ministero, la quale si richiede sempre nel caso di convenzioni per imprese generali.

Art. 462. Nell'amministrazione economico-industriale la Direzione ha il precipuo ed essenziale dovere:

1.° Di assicurare un continuo lavoro ai ditenuti;

2.° Di procacciare la vendita dei prodotti;

3.° Di ottenere un moderato guadagno secondo le norme divisate in appresso.

Art. 463. Nell'epoca indicata all'art. 449; e seguendo le norme ivi tracciate, la Direzione trasmette pure al Ministero gli annuali progetti dei bilanci attivo e passivo per l'amministrazione delle manifatture, facendosi carico di esporre dettagliatamente con relazioni ed allegati quali lavorazioni si vogliano attivare, e lo svolgimento che si abbia in vista di dar loro.

Art. 464. Ogni ramo d'industria attivato nello stabilimento deve ne' suoi rapporti di passivo ed attivo rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche; così per i lavori e le somministranze di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi a ciascuna di esse la quota di spesa e d'utile o di perdita che le spetti, ed a quest'effetto la Direzione terrà note distinte colla scorta delle quali possa, nella fissazione del prezzo complessivo del lavoro o della somministranza, fare il dovuto assegnamento a ciascuna industria.

Art 465. Per le macchine, gli utensili, attrezzi, ed altro che sia prodotto dalle manifatture dello stabilimento in servizio delle manifatture stesse, dovrà farsi luogo alle operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se tali oggetti fossero stati provvisti fuori dello stabilimento; la stessa pratica dovrà osservarsi pei lavori e le somministranze in servizio dell'amministrazione della casa.

Il prezzo di tali lavori e somministranze sarà fissato secondo il metodo e le norme indicati agli articoli 468 e 472, per la vendita dei manufatti, e per determinare il prezzo di lavorazione.

Art. 466 Per ognuna delle officine condotte ad economia si terranno registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati.

Art. 467. Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo di mano d'opera attribuito ai ditenuti lavoranti, il montare delle spese accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresì:

1. La spesa di retribuzione dei maestri d'arte liberi o ditenuti, e dei ditenuti scrivani;

2 Un moderato apprezzamento dell'opera gratuita prestata dagli apprendisti già abili, durante il tirocinio;

3. Una quota a calcolo del valore delle macchine, degli attrezzi ed utensili che subisce diminuzione per logorio nelle officine, e ciò in ragione proporzionale del loro uso normale ed ordinario nel corso dell'anno.

Art. 468. Sentito il capo d'arte, ed avuto il parere dell'Ispettore-economo, il Direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Quest'operazione sarà regolata in modo da assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, che, ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l'esercizio delle lavorazioni medesime.

La condizione sovra espressa potrà ottenersi mediante quella varia attribuzione d'aumento sul prezzo di costo di cui sia equamente e rispettivamente suscettibile ciascuna specie di prodotti in ragione della diversa loro natura e dell'approssimativa valutazione loro in comune commercio.

Quando per ragioni speciali non fosse in taluno degli stabilimenti presumibile il conseguimento del sovraindicato utile, dovrà farsene analoga giustificata rappresentanza al Ministero tanto nella relazione unita al bilancio presuntivo, come in quella posta a corredo del conto economico di cui all'art. 505.

Art. 469. A ciascuno dei manufatti, che dalle officine passano in magazzino, dovrà essere apposta una bolletta indicante il prezzo di vendita, come avanti stabilito, ed il numero d'ordine del registro di cui all'art. 466 sotto il quale il manufatto venne descritto.

Art. 470. La Direzione darà opera, che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza ed il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun anno.

Art. 471. Nelle lavorazioni attivate per impresa, e per commissione dovrassi avvertire, che ne risulti un utile adequato in rapporto colle spese di mano d'opera ed altre sostenute dall'Amministrazione per tale titolo.

Art. 472. La valutazione della mano d'opera dei ditenuti tanto lavoranti nell'officine attivate ad economia dell'Amministrazione, quanto in quelle che sono ad impresa e per commissione, sarà approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario praticati nell'industria libera colla diminuzione di un quinto, e sotto un'equa deduzione atta a compensare il deperimento delle macchine, attrezzi ed utensili impiegati nelle officine.

Nel prezzo suddetto di mano d'opera dovrà altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il salario che fosse corrisposto al maestro d'arte della rispettiva officina libero o ditenuto, non che la retribuzione assegnata al ditenuto-scrivano incaricato di tenere le note diverse del laboratorio.

Art. 473 La tariffa del prezzo di mano d'opera che, giusta il disposto dell'art. 267, e coll'osservanza delle norme segnate nell'articolo precedente, deve essere stabilita per ciascuna officina, sarà sempre eguale pei lavori della stessa specie e qualità, comunque questi siano eseguiti o ad economia o per imprese o per commissioni.

Art. 474. In ciascun laboratorio saranno tenuti registri in cui sia esattamente notato:

1. Il lavoro eseguito da ciascun ditenuto a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte;

2. A chi appartenga il lavoro compiuto, cioè se al Governo o ad impresari e committenti, ed il nome di questi;

3. Il numero delle giornate d'assenza dal laboratorio, indicando se consumate in infermeria, in punizione od altrove.

Sarà altresì tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei ditenuti a cui sia corrisposta una mercede fissa giornaliera.

Art. 475. Col riassunto delle sovra enunciate note sarà, al termine di ciascun mese, formato per ciascuna officina lo stato dei lavori compiutisi dai ditenuti, e del montare del prezzo di mano d'opera a ciascuno di essi attribuito a norma di tariffa.

Art. 476. Riconosciuta dal Direttore l'esattezza degli stati suddetti, egli stabilisce le gratificazioni ed il trattamento alimentario competente ai ditenuti in ragione del còmpito da essi rispettivamente eseguito.

Art. 477. Il Direttore col parere dell'Ispettore-Economo giudica dei risarcimenti, a cui possono essere tenuti tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte per negligenza o difetto di sorveglianza, a favore del Governo e degli impresari e committenti, che siano stati danneggiati nell'esecuzione dei lavori, salvo a ricorrere al giudizio peritale nel caso che da questi non venga accettata la indennità dal Direttore proposta.

Art 478. In relazione col disposto dall'art. 40 il Direttore potrà rivolgersi all'ufficio del Gerente per le lavorazioni carcerarie per procurare, secondo le esigenze, lo smercio dei manufatti e la somministranza di lavoro; per acquistare materie prime, attrezzi ed utensili; operare riscossioni, ed effettuar pagamenti sino a concorrenza dei fondi che l'amministrazione tenesse presso lui disponibili; e per ogni altra incombenza che sia relativa all'esercizio delle manifatture.

Egli dovrà dare al Gerente norme ed istruzioni precise intorno alla trattazione, ed all'eseguimento di ciascun negozio; e mantenere seco un metodo di corrispondenza atto a legittimare ognuna delle operazioni seguite, ed a giustificare rispettivamente la situazione della contabilità di danaro e di materiale tanto dell'amministrazione dello stabilimento, quanto del Gerente suddetto.

Il Direttore gli trasmetterà al fine d'ogni trimestre una nota delle merci e cose manufatte esistenti nei magazzini delle manifatture, e di cui consti essere meno agevole lo spaccio sul luogo, con indicazione del rispettivo prezzo di vendita.

Capo III. — *Disposizioni comuni ai due capi precedenti.*

Art. 479. Il Direttore deve regolare il processo dell'amministrazione economica della casa e delle manifatture secondo le massime di buon governo e di saggia economia.

Nei limiti della spesa ammessa ed approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei due bilanci, egli provvede direttamente al pagamento di tutte le somministranze, provviste, opere ed altre spese da esso ordinate in servizio dello stabilimento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata nell'approvazione del bilancio.

Art. 480. Egli sarà tenuto risponsabile delle eccedenze di spese a cui avesse fatto luogo, e di quelle che avesse incontrate senza la voluta autorizzazione, salvo che trattisi di emergenze affatto straordinarie ed urgenti, delle quali dovrà per proprio scarico far immediata relazione al Ministero.

Art. 481. Prima della scadenza d'ogni trimestre egli rassegna al Ministero la domanda del fondo approssimativo d'anticipazione che richiedesi per far fronte al pagamento delle spese occorrenti durante il trimestre successivo.

Il fondo domandato non dovrà di regola eccedere il quarto della complessiva somma stanziata nel relativo bilancio delle spese, nè superare in ogni caso le lire 30m.

Art. 482. Accordata un'anticipazione, non potrà farsi luogo ad altre successive, se le relative domande non sono accompagnate dalla giustificazione dell'impiego del fondo di precedente anticipazione, a seconda delle norme sancite dalla Legge sulla Contabilità generale del Regno.

Art. 483. I fondi di anticipazione richiesti in senso dei due articoli che precedono saranno somministrati mediante uno o più mandati spediti dal Ministero sulle apposite categorie del suo bilancio, in capo al Contabile della cassa dello stabilimento pagabili dalla Tesoreria del rispettivo circondario in conformità delle norme vigenti e di quanto dispone l'art. 32 del presente regolamento.

Art. 484. È vietato di valersi dei fondi di riscossione di proventi pel pagamento di spese; potranno però i mandati d'anticipazione anzidetti essere estinti per conto della Tesoreria dal Contabile a favore di cui vennero spediti, coi fondi a sue mani pervenuti dalla riscossione delle entrate.

In tale caso il Contabile della cassa in occasione dei versamenti di proventi nella Tesoreria vi comprende i mandati soddisfatti.

Art. 485. Quando per le imputazioni di spese già seguite sovra un capitolo la somma che vi fu ammessa in stanziamento sia prossima ad essere esausta, e non siavi margine sufficiente per sopperire alle ulteriori spese presunte necessarie sino alla scadenza dell'esercizio, il Direttore ne dovrà riferire al Ministero, e promuovere l'autorizzazione di eccedere il fondo stanziato in quel capitolo, indicando:

1. Le cagioni dell'insufficienza del fondo assegnato;
2. La maggiore spesa occorrente;
3. Se e quali altri capitoli di spesa presenterebbero in presunzione parzialmente o complessivamente al termine dell'esercizio un'economia colla quale si possa mediante storno supplire alla maggior spesa di cui si chiede l'autorizzazione.

Capo IV. — *Dell'amministrazione degli interessi dei condannati.*

Art. 486. Gli interessi particolari dei ditenuti si riassumono:

Nel fondo di riserva, prodotto del lavoro;
Nel fondo particolare;
Negli oggetti qualunque di loro spettanza.

Art. 487. Sul fondo di riserva soltanto è di regola imputabile lo stralcio per sussidii pecuniari o per acquisto di sott'abiti, che il Direttore avesse accordati a mente del disposto all'art. 368.

Quando il ditenuto sia sprovvisto di peculio particolare, potrà il Direttore prevalere sul fondo di riserva il montare dei risarcimenti a cui fosse quegli tenuto, e le minute spese di posta, carta, ecc.

Art. 488. Il conto corrente dei ditenuti non debbe, in massima, risultare passivo verso l'amministrazione, epperciò il Direttore non deve far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando non siavi una corrispondente disponibilità sul fondo particolare o su quell di riserva, ad eccezione soltanto delle spese di posta, delle ritenzioni, e dei risarcimenti a cui il condannato fosse tenuto, da compensarsi poscia col fondo di riserva che si formerà in seguito, od altrimenti sui fondi particolari che gli pervenissero.

A queste spese sarà fatto fronte coi fondi in massa della cassa dei ditenuti, e quando avvenga il rilascio od il decesso d'un ditenuto prima che abbia potuto saldare la sua partita di debito, sarà questa soddisfatta dalla cassa dello stabilimento.

Art. 489. Quanto agli oggetti di spettanza dei ditenuti, la Direzione fa tutte le occorrenti disposizioni perchè siano convenientemente custoditi e conservati, o perchè ne sia nei casi previsti nel presente regolamento operata la vendita alle condizioni pei ditenuti più vantaggiose.

Capo V. — *Dell'amministrazione delle masse dei guardiani.*

Art. 490 Il fondo di massa è il solo interesse dei guardiani di cui incomba l'amministrazione alla Direzione delle case di pena.

Art. 491. È obbligo di ciascuna Direzione di curare che il fondo predetto di massa dei guardiani posti sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e quindi costantemente mantenuto nell'integrale misura determinata all'art. 172.

Art. 492. Incombe perciò alla Direzione di determinare le ritenute mensili, e di provvedere acchè siano effettivamente operate all'atto del pagamento dei salarii, e qualora abbia a verificarsi il caso di prelevamenti sul fondo di massa per taluna delle spese di cui all'art. 173 dovrà la Direzione procurare la pronta sua reintegrazione.

Art. 493. In verun caso e per qualsiasi eventualità il conto corrente del fondo di massa dei guardiani non deve mai essere in debito verso l'amministrazione.

TITOLO II. — DELLA CONTABILITA'

Capo I.— *Regole di contabilità.*

Art. 494 L'esercizio finanziere ha principio col 1° gennaio e termina col 31 di dicembre. Esso si protrae però a tutto il 30 settembre dell'anno successivo, per dar luogo all'appuramento e liquidazione di tutte le operazioni che vi si riferiscono.

A quest'effetto si deve procurare che entro l'indicato periodo di tempo sia eseguito il pagamento di tutte le spese e curata l'esazione di tutti i crediti appartenenti all'esercizio ond'evitare il trasporto nel susseguente di residui sì attivi che passivi.

Art. 495. Le operazioni finanziarie che hanno luogo dopo il 31 dicembre, e che si riferiscono all'amministrazione dello spirato anno, dovranno iscriversi in continuazione dello stesso esercizio, e tenersi invece separate quelle relative all'anno in corso, ossia al nuovo esercizio.

Art. 496. Le operazioni di cassa dipendenti dal lavoro o dall'opera prestata dai ditenuti saranno limitate a quanto si riferisca solamente al montare delle gratificazioni loro assegnate, siano essi applicati ai lavori industriali, ovvero ai servizi dello stabilimento.

Quindi dalle casse rispettivamente dei fondi-manifatture e dei fondi-cassa non sarà operato scaricamento fuorchè delle quote di gratificazione, delle quali conseguentemente avrà solo a farsi caricamento nella cassa dei fondi-ditenuti.

Art. 497. In ciascuno stabilimento, oltre la cassa corrente, ve ne sarà un'altra di riserva chiusa a tre chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Direttore, un'altra dall'Ispettore-Economo, e la terza dal Contabile.

Nella cassa corrente non potrà mai lasciarsi un fondo maggiore di lire 3000; qualunque eccedenza dovrà versarsi in quella di riserva, dalla quale saranno fatte secondo le esigenze del servizio, e coll'intervento dei ditentori delle tre chiavi, le occorrenti estrazioni.

Art. 498. Tutte le operazioni di contabilità che importano carico o scarico tanto in danaro quanto in materia, ed a qualunque ramo d'amministrazione si riferiscano, sono ordinate ed autorizzate dal Direttore, epperciò qualsiasi titolo, documento e deconto parziale che faccia parte della contabilità e dei conti giustificativi, debbe essere munito della firma di lui oltre quelle dei rispettivi contabili quanto ai conti che rappresentano la loro gestione.

Art. 499. Oltre all'annuale rendimento de' conti di cui all'art. 540 il Contabile deve alla scadenza di ciascun trimestre od anche prima nei casi previsti all'art. 482 produrre per mezzo della Direzione al Ministero la giustificazione delle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l'amministrazione sia della casa che delle manifatture. Le spese pagate negli ultimi tre mesi durante i quali rimane aperto l'esercizio vogliono essere giustificate mensilmente.

Art. 500. I conti tanto in danaro quanto in materia che la Direzione abbia col Gerente per le lavorazioni carcerarie devono essere regolati e chiusi trimestralmente.

I pagamenti e le riscossioni, a cui il Gerente fosse addivenuto durante il trimestre, non saranno portate in ispesa ed in introito nei registri di cassa dell'amministrazione se non dopo la trasmissione per parte di esso Gerente dei relativi conti accompagnati, quanto ai pagamenti, dalle note e dai documenti giustificativi.

Art. 501. Quando per la sua poca entità non si reputi opportuno di richiedere al Gerente l'effettivo versamento del fondo rimasto a sue mani, e che pareggi il suo conto trimestrale, dovrà il Direttore far constare di questo credito dell'amministrazione in apposito deconto riepilogativo da lui firmato, e da rimanere presso il Contabile per giustificazione della corrispondente deficienza di numerario nella cassa in riscontro coi risultati dei relativi registri.

Art. 502. Di ciascuna operazione di contabilità che possa in qualche modo importare variazione nei fondi di cassa o dei magazzini, o che sia anche solo diretta a riconoscerne ed accertarne lo stato, deve sempre farsi risultare mediante esatte e diligenti iscrizioni da eseguirsi negli appositi registri, quadri ed altri recapiti.

Art. 503. Salvo sempre l'ingerenza e la sorveglianza che incombe al Direttore su ogni parte del servizio, ciascuno degli impiegati della Direzione che abbia attribuzioni proprie nell'amministrazione economica e di contabilità risponde dell'esattezza e regolarità della tenuta dei registri, della spedizione delle carte di contabilità, e dell'adempimento dei relativi incombenti, che più direttamente dipendano dal suo uffizio, giusta quanto viene specificato nei capi seguenti.

Capo II. — *Servizio di contabilità - Doveri speciali del Direttore.*

Art. 504. Col concorso e col parere dell'Ispettore-Economo il Direttore forma gli annuali progetti di bilancio preventivi prescritti agli articoli 449 e 463 in conformità dei modelli n. 35, 36, 37, 38.

Ove presuma che siano per verificarsi spese o introiti di qualche importanza, o di natura a potersi riprodurre negli anni successivi, e che non si riscontrino nei modelli suddetti, deve iscrivere nel progetto di bilancio il nuovo capitolo a cui la spesa o l'introito si riferisce.

Art. 505. Entro il mese successivo al chiudimento dell'esercizio egli compila col concorso all'uopo dell'Ispettore-Economo e trasmette al Ministero i conti economici della casa e delle manifatture (modelli numeri 39 e 40), accompagnandoli da analoghe ragionate sue relazioni, in cui siano esposti i motivi che diano ragione delle differenze risultanti tra essi ed i corrispondenti progetti di bilanci.

Art. 506. A giustificazione e controllo delle operazioni di cassa, il Direttore rilascia l'ordine dei pagamenti da eseguirsi e ne fa constare sulle stesse parcelle e note presentate dai creditori, non che sui deconti o riepiloghi formatisi per cura della stessa amministrazione, i quali diano luogo a trapasso di fondi da una ad altra cassa, quando munite e quelle e questi di certificazione per parte dell'Ispettore-economo, secondo il disposto dall'art. 526, rilascia per le riscossioni a farsi dal Contabile apposite note d'autorizzazione.

I pagamenti e le riscossioni ordinati od autorizzati come sovra sono dal Direttore volta per volta annotati sugli appositi registri di controllo (modelli numeri 41, 42, 43, 44 e 45).

Art. 507. Parimente egli ordina per la contabilità di materia il ricevimento in magazzino delle materie prime ed accessorie, e la loro consegna ripartitamente e nella giusta misura del bisogno ai maestri delle officine; il ricevimento e la consegna dei manufatti, tanto di proprietà del Governo, quanto degli impresari e committenti, rilasciando apposite bollette di carico e di scarico in capo al Contabile del materiale (modelli numeri 46, 47, 48 e 49).

Per le materie lavorabili fornite al minuto dai committenti di semplice lavorazione, le quali siano fatte passare direttamente alle officine; e per i manufatti che da queste passano pure direttamente ai rispettivi committenti, senza che abbia luogo la permanenza loro in magazzino, basterà che sia staccata la sola bolletta di carico indicante l'operazione simultanea di scarico al Contabile.

Art. 508. Per quanto riguarda le provviste di mobili, vestiario, biancherie, utensili, e di qualsiasi altro oggetto destinato per servizio della casa o delle manifatture, come del pari per gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai ditenuti, il Direttore emette gli ordini opportuni per il loro ricevimento nei magazzini od in altri locali, vegliando sulle conseguenti iscrizioni di caricamento nei relativi registri.

Art. 509. Egli prescrive al Contabile del materiale e quando ne sia il caso alle suore di carità, ed in quei modi che gli parranno meglio acconci a guarentire gli interessi del Governo, e la propria risponsabilità per la sorveglianza che gli incombe d'esercitare sulla consistenza degli oggetti di cui quegli o quelle abbiano la custodia e la gestione, la tenuta delle note o stati periodici che si richiedono per accertare i diversi movimenti che per le esigenze del servizio hanno luogo.

Art. 510. Al 1. di ciascun mese, e straordinariamente quante altre volte lo creda opportuno, egli procede all'accertamento della contabilità di denaro, ed alla ricognizione dei fondi esistenti nelle casse dell'amministrazione, facendo riscontro tra i registri tenuti dallo stesso Contabile e quelli di controllo di cui all'art. 506, e sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere.

Di quest'operazione a cui assisterà l'Ispettore-Economo, od un altro impiegato d'amministrazione, si farà risultare da verbale compilato in conformità del modello n. 50 in duplice originale, di cui uno dovrà trasmettersi al Ministero e l'altro rimanere negli atti dell'uffizio.

Art. 511. Il Direttore veglia alla esatta osservanza della disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 497; egli non può permettere che seguano operazioni di versamento o di estrazione di somme dalla cassa di riserva senza che ne sia fatta contemporaneamente apposita annotazione nel registro modello n. 51 da firmarsi di volta in volta da esso Direttore, dall'Ispettore-Economo e dal Contabile, e da tenersi per doppio, di cui uno a mano, e l'altro chiuso nella cassa di riserva.

Art. 512. Il Direttore procede di tempo in tempo ed ogniqualvolta lo reputi conveniente nell'interesse del Governo, coll'opera e coll'assistenza dell'Ispettore-Economo, alla verificazione parziale o generale della contabilità di materia, ed alla effettiva ricognizione dei mobili, oggetti, materie, utensili, ecc., tanto in servizio della casa e delle manifatture, quanto di spettanza dei ditenuti, compilandone appositi inventari e verbale per essere trasmessi colle sue osservazioni al Ministero.

Art. 513. Oltre alle verificazioni di cui nell'articolo precedente per provvedere alla compilazione degli inventari, alla cui produzione è tenuto il Contabile del materiale per gli effetti della legge in vigore sulla contabilità generale dello Stato, il Direttore deve procedere in fine dell'anno col concorso come sovra dell'Ispettore-Economo, ed, occorrendo, dell'ufficio del Genio civile, all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancherie, vestiari, macchine ed utensili di proprietà del Governo, ed inservienti alla casa ed alle manifatture, in ragione della condizione loro di servizio, e farne operare l'iscrizione del prezzo sui rispettivi inventari.

Il prezzo delle materie prime e delle manufatte dovrà essere quello stesso del loro vero e giusto costo.

Art. 514. Verificandosi il caso di deficienza di denaro in cassa, di materiale nei magazzini, o di grave disordine nelle relative gestioni, il Direttore dovrà sospendere il Contabile dalle sue funzioni, riferendone immediatamente al Ministero per i suoi provvedimenti senza omettere, secondo la gravità dei casi, quelle misure istantanee che si richieggano a tutela dell'interesse delle Finanze.

Art. 515. Le verificazioni di cui agli articoli 510, 512 e 513 sono egualmente obbligatorie tanto nel caso che il Direttore consegni il servizio al suo successore, quanto in quello di surrogazione dei Contabili.

Di tali operazioni sarà pur fatto constare in appositi inventari e verbali, sia nell'interesse del Governo, che dei Direttori e Contabili surrogati e surroganti.

Art. 516. Il Direttore provvede perchè il Contabile della cassa esiga i mandati di anticipazioni o di rimborsi di spese rilasciati dal Ministero, e perchè in una o più volte al mese, secondo l'importanza delle riscossioni di proventi, siane dal Contabile operato il versamento nella Tesoreria del circondario in conto proventi del Ministero dell'Interno per essere applicate al corrispondente capitolo del bilancio attivo.

Egli dispone ed invigila perchè l'ultimo versamento a farsi nel corso di un esercizio rappresenti il saldo di tutte le riscossioni seguite nello stesso esercizio, onde non abbiano a riportarsi rimanenze di cassa in quello successivo.

Art. 517. Qualora, saldate le spese di un esercizio, rimanesse ancora qualche fondo residuo delle somme ricevute per anticipazione, il Direttore deve provvedere perchè sia versato in somma alquanto superiore, onde, risultando l'amministrazione creditrice, se le possa spedire un mandato di saldo definitivo per la rimanente somma spesa nella prosecuzione o termine del servizio.

Art. 518. Il Direttore riceve dai Contabili gli stati e conti mensili, trimestrali ed annuali da essi compilati: li sottopone ad attento esame, e, dopo accertatane l'esattezza, ne fa la trasmissione al Ministero, accompagnandoli, occorrendo, con quelle osservazioni che possano interessare l'amministrazione centrale.

Capo III. — *Servizio di contabilità - Doveri speciali dell'Ispettore-economo.*

Art. 519. Per cura dell'Ispettore-economo sono eseguite, in seguito ad ordine od autorizzazione del Direttore, le provviste occorrenti in servizio della casa e delle manifatture, e per conto particolare dei ditenuti.

Pei generi ed oggetti non appaltati egli rilascia ai provveditori le richieste, modello n. 52, e per quelli appaltati, dopo la ricognizione, cui deve sempre procedere al momento dell'introduzione di qualsiasi fornitura nello stabilimento, egli ne fa iscrizione sovra il foglio o conto delle somministranze, modello n. 53, da intestarsi a ciascuno dei fornitori con attergata apposizione della sua firma, da valere per essi di ricevuta progressivamente sino all'epoca del pagamento.

I conti suddetti delle somministranze saranno intestati e spediti distintamente secondo l'iscrizione che ne è fatta nel modello di bilancio passivo.

Art. 520. Ogni sera sottopone al Direttore lo stato di distribuzione dei viveri ai ditenuti, guardiani ed inservienti pel giorno successivo (modello n. 54), tenendo in esatto conto, quanto ai ditenuti, le esclusioni od ammessioni ai diversi trattamenti alimentari segnati dal Direttore, giusta il disposto dall'art. 476, sullo stato mensuale dei lavori, non che le disposizioni di ordine disciplinale che questi avrà emesse in seguito al rapporto serale.

Lo stato suddetto dei viveri vuol essere spedito per doppio esemplare, di cui l'uno da consegnarsi all'incaricato delle distribuzioni, e l'altro da inserirsi in apposito registro.

Art. 521. Egli dispone perchè, in relazione collo stato di cui all'articolo precedente, siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte ad ora debita alla cucina le somministranze ordinate, invigila la confezione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi qualunque occorrenti periodicamente in servizio della cucina, dell'infermeria, della lavanderia, ecc.

Art. 522. Tiene conto in appositi registri (modelli numeri 55 e 56) del vestiario, degli utensili ed altri oggetti consegnati in uso ai ditenuti ed ai guardiani, con indicazione dello stato loro di servizio, e della durata assegnata dal dì della distribuzione.

Quando occorrano riparazioni a quegli oggetti, o la loro rinnovazione, egli ne riferisce al Direttore, rappresentando se le une o le altre siano imputabili, e sinò a quale concorrenza di spesa (in ragione della minor durata subita), a carico degli usuari.

Art. 523. Promuove la consegna delle materie prime dal magazzino alle officine e viceversa delle lavorate da queste a quello, e quindi ai committenti e compratori, mediante spedizione delle prescritte bollette.

Esercita una diligente sorveglianza su tutti questi movimenti di materie prime e manufatte, sulle relative iscrizioni, e segnatamente sulla tenuta dei registri prescritti dagli articoli 466 e 474.

Art. 524. Al termine del mese egli raccoglie ed esamina le note diverse di cui all'art. 474, e procede alla formazione degli stati dei lavori prescritti dal successivo art. 475, in conformità del modello n. 57.

Dopo aver sottoposto tali stati al Direttore, per gli effetti di cui all'art. 476, li consegna al Contabile della cassa per le occorrenti registrazioni.

Alla medesima epoca egli consegna pure allo stesso Contabile, previa la vidimazione del Direttore, la nota mensuale dei ditenuti addetti ai servizi dello stabilimento, delle giornate in essi impiegate, della mercede a ciascuno conteggiata, e della gratificazione loro assegnata.

Art. 525. L'Ispettore-economo spedisce le polizze o fatture del prezzo di lavorazione o di vendita di manufatti in capo ai rispettivi committenti od acquisitori, dandone egual nota al Contabile della cassa per le iscrizioni da operarsi sul libro mastro.

Art. 526 Qualsiasi provvista abbia luogo tanto in servizio della casa o delle manifatture, quanto per conto particolare dei ditenuti, debbe essere dall'Ispettore-economo accertata nella quantità e nel prezzo convenuti; del che dovrà constare in apposita dichiarazione sulle parcelle e note presentate dai fornitori e provveditori qualunque.

Trattandosi di lavori o somministrazioni eseguite dalle manifatture dello stabilimento, nei casi previsti all'art. 465, la dichiarazione di cui sovra dovrà apporsi sui relativi deconti e riepiloghi.

Art. 527. È dovere dell'Ispettore-economo di procurare che le note, le parcelle ed i deconti di cui sovra siano prodotti nella forma prescritta dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'uso dei pesi e delle misure, come pure che in una sola nota non siano cumulate provviste afferenti a diverse categorie di spese, secondo la loro iscrizione sui moduli dei bilanci passivi, non che all'articolo 530 quanto ai fondi dei ditenuti, ed all'art. 531 quanto alle masse dei guardiani.

Capo IV. — *Servizio di contabilità Doveri speciali del Contabile della cassa.*

Art. 528. Il Contabile della cassa ha l'obbligo e la risponsabilità delle iscrizioni da eseguirsi sui registri di cassa, ossia di scaricamento o spese, e di caricamento od introiti da tenersi separatamente per ciascuno dei quattro rami d'amministrazione (modelli n. 58, 59, 60, 61, 62 e 63), e rilascia quitanza d'ogni somma pagata a sue mani (modello n° 64).

Art. 529. Per la contabilità della casa e delle manifatture la scritura delle operazioni di cassa deve essere da lui eseguita sotto esatta intestazione del capitolo del bilancio a cui si riferiscono.

Art. 530. Per la contabilità dei fondi dei ditenuti l'iscrizione delle spese e degli introiti seguirà distintamente e secondo la classificazione seguente, cioè:

Caricamento.

1. Fondo particolare ossia il denaro che i ditenuti recano seco al loro ingresso nello stabilimento; quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro spettanza non convenientemente conservabili; e quanto è loro trasmesso da parenti od altri;

2. Fondo di riserva ossia il prodotto delle gratificazioni state loro assegnate in ragione dei lavori e servizi eseguiti.

Scaricamento.

1. Prezzo dei libretti di conto;

2. Fondo di riserva dei ditenuti che rendonsi defunti durante la detenzione o che si evadono;

3. Fondo particolare che nel caso di evasione de

ditenuti, o quando non sia in tempo utile richiamato dai loro eredi, dee passare nei fondi del Governo;

4. Spese minute e diverse, cioè di posta, di carta da scrivere, di libri, ecc.;

5. Prelevamento sul fondo di riserva, cioè quanto venisse autorizzato a pagarsi, sull'istanza loro, ai congiunti in istato di bisogno, o per provvista di sottabiti;

6. Risarcimenti ovvero la spesa di rappezzamento ó rinnovamento di oggetti resisi inservibili prima della scadenza della durata prescritta, e per guasti e danni cagionati tanto all'amministrazione della casa e delle manifatture, quanto agli impresari e committenti;

7. Spese di sepoltura;

8. Saldo-conto dei liberati e traslocati.

Art. 531. Per la contabilità dei fondi delle masse dei guardiani saranno le partite di attivo e passivo distinte come segue, cioè:

Caricamento.

1. Somme versate volontariamente;
2. Ritenzioni determinate dalla Direzione sullo stipendio mensile;
3. Abbuoni a titolo d'indennità vestiario.

Scaricamento.

1. Prezzo dei libretti di conto;
2. Rinnovazione e riattamento del vestiario;
3. Id. id. dell'armamento;
4. Somme corrisposte ai guardiani sulle eccedenze di massa;
5. Saldo-conto.

Art. 532. Sovra un libro mastro, modello n° 65, il Contabile della cassa tiene aperto un conto corrente in capo a tutti gli aventi interesse colle manifatture dello stabilimento, impresari, provveditori di materie, compratori di manufatti, committenti di lavori, ecc., non chè al Gerente per le lavorazioni, per quanto riflette la contabilità di denaro.

Art. 533. Al principio di ciascun mese, e per i vent'un mesi durante i quali trovasi aperto l'esercizio, il Contabile forma per caduno dei due rami d'amministrazione della casa e delle manifatture, e consegna al Direttore, per essere da questi, previa ratificazione, trasmesso al Ministero, lo stato delle riscossioni effettuate in conto di ciascun capitolo ed articolo di provento, e dei versamenti eseguiti nel mese precedente si in numerario che in carte contabili regolari (modello n° 66).

Art. 534. Questo stato, oltre le riscossioni ed i versamenti eseguiti nel mese cui esso si riferisce, dovrà presentare il riepilogo delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nei mesi precedenti, ed, a cominciare dal mese di ottobre dell'esercizio in corso, il debito del Contabile, ove sia il caso, per fondo di cassa rimastogli alla scadenza dell'esercizio chiuso.

La differenza in più, risultante tra il totale delle riscossioni, compreso a suo tempo il mentovato fondo di cassa, ed il totale dei versamenti, costituisce il debito del Contabile verso l'Erario alla scadenza del mese cui lo stato è relativo.

Art. 535. Allo stato vanno unite le quitanze relative ai versamenti, le quali sono poscia dal Ministero rinviate all'amministrazione ad oggetto che il Contabile le riproduca a corredo del conto giudiziale.

Art. 536. Per gli effetti di cui all'art. 499 il Contabile della cassa deve, entro 25 giorni dopo scaduto ciascun trimestre, o quando occorra per fare luogo al rilascio di nuove anticipazioni di fondi, consegnare al Direttore gli elenchi delle spese (modello n° 67).

Gli elenchi delle spese occorse negli ultimi tre mesi dell'esercizio dovranno essere consegnati al Direttore entro dieci giorni dopo la scadenza di ciascun mese.

Le spese concernenti l'amministrazione della casa saranno rappresentate in due distinti elenchi, di cui l'uno comprenderà quelle derivanti da servizi assicurati per contratti rivestiti della superiore approvazione, l'altro le spese eseguite ad economia. Per le spese occorse in servizio delle manifatture sarà formato un solo elenco. La spedizione di tali elenchi dovrà farsi per doppio originale.

Ciascuno degli elenchi vuol essere corredato dei titoli e documenti giustificativi delle singole spese in essi iscritte distintamente per ogni capitolo; ai quali sarà dato un numero corrispondente a quello progressivo d'iscrizione delle spese medesime sull'elenco.

Art. 537. Gli stati mensili dei lavori e dei servizi compiutisi dai ditenuti, che gli sono consegnati dall'Ispettore-economo, a senso dell'art. 524, dovranno da lui ridursi in due distinti stati riepilogativi (modelli n. 68 e 69), i quali, muniti della certificazione dello stesso Ispettore, e della vidimazione del Direttore, costituiranno titolo giustificativo delle analoghe iscrizioni da eseguirsi sui corrispondenti registri di cassa.

Art. 538. Il Contabile della cassa è incaricato della tenuta del registro conti-correnti dei ditenuti (modello n. 70), dei libretti ad essi intestati (modello n. 71), come altresì dei recapiti concernenti la contabilità dei guardiani (modelli n. 72 e 73).

Art. 539. Al termine dell'anno gl'incombe di promuovere presso il Direttore la liquidazione prima della scadenza dell'esercizio, giusta il disposto all'art. 494, dei crediti e delle passività dell'amministrazione, consegnandogliene una nota esatta.

Art. 540. Appena compiute le operazioni enunciate all'art. 494 suddetto, egli deve procedere al chiudimento dei conti dello scaduto esercizio, e porre in grado il Direttore di rassegnare al Ministero prontamente, ed in ogni caso non più tardi di un mese dopo la scadenza dell'esercizio, i seguenti conti annuali della sua gestione, cioè:

1. Conti dell'amministrazione dei fondi della casa e delle manifatture limitativamente a quanto si riferisce alle anticipazioni e rimborsi, ed ai pagamenti (modelli n.i 74 e 75).

2. Conti dell'amministrazione dei fondi dei ditenuti e dei guardiani (modelli n.i 76 e 77) ai quali saranno rispettivamente unite le occorrenti dimostrazioni (modelli n.i 78 e 79).

3. Conti giudiziali dei proventi della casa e delle manifatture (modelli n.i 80 e 81), ai quali si uniranno le quitanze riportate dalla Tesoreria di circondario durante l'esercizio a seguito dei versamenti fatti.

Art. 541. Il Contabile che nel corso dell'esercizio fosse traslocato, promosso, collocato a riposo, o dispensato definitivamente o temporariamente dal servizio, sarà pure tenuto a rassegnare i suoi conti, come sovra, limitatamente al tempo pendente cui ebbe il maneggio dei fondi dell'amministrazione, ed inoltre tanto egli, quanto colui che lo avrà surrogato dovranno unire ai conti giudiziali copia autentica del verbale di rimessione ed accettazione del servizio della cassa.

Art. 542. I conti d'amministrazione di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 540 sono approvati dal Ministero, ed i conti giudiziali (n. 3) sono dal Ministero verificati e trasmessi quindi alla Corte dei conti cui compete di statuire sovr'essi.

Capo V. — *Servizio di contabilità*

Doveri speciali del Contabile del materiale.

Art. 543. La contabilità dipendente dalla gestione del Contabile del materiale si divide in quattro parti, cioè:

1. Contabilità dei mobili, arredi e suppellettili diverse - degli effetti di vestiario ed utensili ad uso dei ditenuti e guardiani - degli oggetti di biancheria, da letto, ecc. - delle macchine, degli attrezzi ed utensili di proprietà del Governo ed inservienti all'esercizio delle manifatture (modelli n.i 82, 83, 84 e 85).

2. Dei commestibili e combustibili (modello n. 86);

3. Degli oggetti di proprietà dei ditenuti (modello n. 87);

4. Delle materie prime ed accessorie, e manufatte, tanto di proprietà del Governo, quanto di negozianti e committenti di lavoro (modelli n. 88, 89, 90 e 91).

Art. 544. Il Contabile del materiale aprirà inoltre al Gerente per le lavorazioni un conto corrente (modello n. 92) delle spedizioni che gli si fanno di merci e cose lavorate per la vendita, con avvertenza che sul registro scaricamento di magazzino (modello suddetto n. 89), dovrà poscia e soltanto iscrivere le vendite realmente seguite per mezzo del Gerente medesimo, in conformità di quanto si dispone all'art. 500 circa le riscossioni ed i pagamenti operati dallo stesso Gerente.

Art. 545. Non può il contabile del materiale fare inscrizione di scarico sui suoi registri per titolo di consumazione, se non in forza dei verbali di cui all'art. 456.

Art. 546. Egli farà la distribuzione dei commestibili in conformità delle relative note o stati giornalieri, di cui all'articolo 520, e che dovrà conservare.

Art. 547. Al giungere d'ogni condannato nello stabilimento, e dopo eseguiti gli incumbenti di cui all'art. 236 fa iscrizione di carico sul registro Modello n. 87 di tutti gli oggetti di sua spettanza, e provvisto che siasi al loro spurgo ed alla loro polizia, li fa riunire in un involto con sopravi l'annotazione del numero di matricola del ditenuto a cui appartengono.

Sia nel ricevere in carico che nella riconsegna degli stessi oggetti, egli compie alle condizioni indicate nel registro medesimo.

Art. 548. Le bollette di carico e scarico spedite in di lui capo dal Direttore sono da esso conservate e tenute separatamente secondo che concernono i negozianti e committenti, ovvero diano luogo a movimento di materie di proprietà del governo.

Essendogli ordinata la consegna di materie prime ai maestri delle officine, egli ne ritirerà ricevuta sopra un libretto apposito conforme al modello n. 93, ritirando invece dalle officine merci e cose lavorate, ne spedisce a sua volta ricevuta al maestro d'arte sovra altro libretto (modello n. 94).

Art. 549. Egli non può in nessun caso eseguir la vendita di manufatti a un prezzo diverso da quello portato dalle relative bollette di carico; qualora riconoscesse quel prezzo suscettibile d'aumento, o troppo elevato, ne riferirà al Direttore per le occorrenti disposizioni; convenendo questi nell'opportunità delle proposte variazioni, potrà farvi luogo previo il parere dell'Ispettore-Economo. Delle variazioni che fossero in tale modo fatte ai prezzi prima stabiliti, dovrà sempre farsi risultare nei corrispondenti registri e nelle bollette di carico mediante annotazione da firmarsi dal Direttore.

Art. 550. Egli non può senza l'autorizzazione del Direttore eseguire a credenza vendite di manufatti o di altri prodotti dello stabilimento. Quando avvengano tali vendite, il Contabile deve consegnare apposite note al Direttore, affinchè questi faccia operare le occorrenti iscrizioni sul libro mastro.

Art. 551. Per le vendite accennate nell'articolo precedente e nel caso di cui all'art. 38, il Contabile del materiale, oltre alle iscrizioni di scarico richieste sempre per simili operazioni, deve tenere altresì apposito registro (modello n. 95) e rilascia le quitanze (modello n. 64).

Art. 552. Entro venticinque giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, il Contabile del materiale consegna al Direttore per essere rassegnati al Ministero i quadri giustificativi (modelli n. 96 e 97) delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzini seguite nel trimestre. Trasmette pure entro il mese di gennaio per mezzo del Ministero alla Corte dei conti il conto generale giudiziale della gestione da esso avuta nell'anno precedente (modello numero 98) corredandolo coi seguenti inventari chiusi al 31 dicembre, cioè:

A. Dei mobili, arredi e suppellettili diverse (modello n. 82);

B. Degli oggetti di vestiario ed utensili ad uso dei ditenuti e dei guardiani (mod. n. 83).

C. Degli oggetti di biancheria da letto ecc. (modello n. 84).

D. Delle macchine, degli attrezzi ed utensili per servizio delle manifatture (mod. n. 85).

E. Delle materie prime ed accessorie di proprietà del Governo esistenti nei magazzini (mod. n. 99) comprendendovi quelle esistenti nei laboratoi ed in corso di lavorazione,

F. Delle materie manufatte di proprietà del governo (mod. n. 100).

G. Dei commestibili, combustibili ed altri generi d'ordinario consumo sotto qualsiasi titolo destinati al servizio della casa (mod. n. 101).

Il disposto dell'art. 441 è pure applicabile al Contabile del materiale.

Art. 553. Dopo compiutesi per cura della Direzione le formalità e condizioni prescritte all'art. 513, il risultato in consistenza ed in valore degli inventari suddetti sarà dal Contabile del materiale inscritto in caricamento del nuovo anno sui relativi registri.

Capo VI. — *Servizio di contabilità.*

Doveri speciali del gerente per le lavorazioni.

Art. 554. Delle operazioni che il gerente abbia eseguito in sussidio delle amministrazioni delle case di pena in dipendenza del disposto dall'articolo 478; egli deve far constare colla regolare tenuta dei seguenti registri:

Libro giornale, dove s'inscriveranno di mano in mano le vendite fatte e le esazioni seguite colle indicazioni che vi sono analoghe;

Libro mastro, ossia dei conti correnti intestati tanto ai debitori, quanto alle suddette amministrazioni, dove saranno riportate le partite inscritte nel giornale;

Libro di cassa, il quale rappresenti i pagamenti e le esazioni giornalmente seguiti, ed in complesso per tutti gli stabilimenti che vi sono interessati (modello n. 102);

Libro di copia-fatture delle spedizioni di manufatti che gli sono diretti;

Registro di caricamento e di scaricamento della contabilità in natura dove siano di volta in volta inscritte le operazioni analoghe che si verificano (mod. n. 103).

Art. 555. Alla scadenza di ciascun trimestre egli chiude i conti in danaro ed in materia d'ogni stabilimento ed entro quindici giorni successivi trasmette a ciascuna Direzione;

1. Un estratto del libro di cassa, ossia il conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguitisi per rispettivo loro conto, con indicazione dei crediti rimasti a esigersi nel trimestre successivo;

2. Il conto di vendita secondo il modello numero 104;

3. L'inventaro delle merci e cose lavorate esistenti invendute nel suo magazzino alla scadenza del trimestre (mod. n. 105);

4. Ed ove gliene sia fatta domanda, il fondo che a seguito dell'assestamento del conto trimestrale in danaro può risultare presso di lui disponibile.

Art. 556. Nel corso del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre egli trasmette altresì al Ministero un conto riassuntivo della contabilità trimestrale di cui ebbe la gestione, in conformità del mod. n. 106.

Art. 557. Sulla richiesta delle Direzioni dovrà il Gerente dare loro indicazione esatta sino a quel giorno del fondo complessivo disponibile nel conto corrente di danaro e qualora gli siano trasmesse, giusta il disposto all'art. 478, note di oggetti e merci invendute esistenti nei magazzini delle Direzioni, egli potrà invitarle a fargli spedizione di quelle di cui presuma con fondamento la vendita.

Art. 558. Nel caso indicato all'alinea dell'art. 51 il Gerente nel mese successivo al chiudimento dell'esercizio finanziario trasmette alla Corte dei conti, per mezzo del Ministero, il conto giudiziale (mod. n. 107) della gestione avuta nell'esercizio medesimo dei proventi dell'amministrazione delle carceri giudiziarie.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro per gli affari dell'Interno

(Seguono le 5 tavole accennate nel Regolamento, relative:

TAV. A. Vitto dei guardiani ed inservienti; B. Vestiario dei guardiani; C. Vitto dei ditenuti; D. Vitto dietetico; E. Vestiario e corredo dei ditenuti).

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO — Torino, 23 gennaio 1862

MONUMENTO AL CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR.
53.a *lista delle oblazioni versate nella Tesoreria della città di Torino.*

Comune di Nibbiano L. 20, Cimba dottore Giuseppe da Riva presso Chieri 2, Benedicenti Biagio farmacista id. 1, Tamagnone dott. Emilio id. 1, Allora professore Domenico id. 1, Municipio di S. Paolo Ripa d'Oglio 10, Bosca Gio. cap. della guardia nazionale d'Acqui 2 50, Pastorino ingegnere Guido sottot. id. 2 50, Furno Giovanni d'Acqui 2 50, Monti not. Pietro id. 1, Comune di Lignano (Vercelli) 13, Municipio di Sommo 10, Comune di Motta Vigana 5, Comune di Grazzanello 5, Fruzzi Andrea del Comune dei Corpi Santi di Cremona 4, Suchi Carlo id. 2, Antonizzi Giuseppe id. 2, Antoldi Luigi id. 2, Zani Paolo id. 1, Berenzi Adamo id. 1, Bazzinotti Gio. id 1, Ratti Giacomo id. 1, Gnocchi G. B. id. 1 66, Belli Clemente id. 1, Municipio di S. Felice (Modena) 100, Gobbi D. Giuseppe di detto luogo 20, Roncaglia Gio. Battista id. 6, Veronesi Francesco id. 3, Roncaglia Vincenzo id. 6, Ragazzi D. Pietro id. 5, Comune di Quittenzo 20, Comune di Chiusdino 30, Municipio di Fabbrico 50, Castini prof. Luigi preside del R. liceo di Lodi 5, Mola Giuseppe prof. ivi 5, Luigi S... prof. ivi 2, Un anonimo c. 40, Consiglio provinciale di Sondrio L. 500, Municipio di Belledo 20, Municipio di Alluvioni di Cambiò 50, Scuole di Scandiano 15, Comune di Bibiano (Emilia) 50, Cittadini di Cologna (Veronese) 150, Offerte raccolte dal sig. Gueroult direttore del giornale *Opinion Nationale* di Parigi 2251, Municipio di Poggibonsi 23, Municipio di Pianello 100.

Comune di Camerino.

Municipio L. 500, Tomani Amiani Stefano 5 32, Pignone avv. Vincenzo procuratore del Re 5 32, Parasassi avv. Antonio presidente del tribunale 5 32, Arighetti avv. Augusto 5 32, Maschio caus. Luigi 1 6, Coluzzi Gio. Battista segretario del tribunale 2 50, Coluzzi Angelo sost. segr. del tribunale 2 50, Nicola Maurizi 1 6, Marini Giovanni 1 6, Curlo Pier Luigi 2 50, Pignotti Zama 1 6, Piucini Angelo 1 6, Zoppi Giovanni 1 6, David Boni 2, Pelagalli Francesco 2 50, Sabbatini Eugenio 1 6, Vannucci Vincenzo 1 6, Ferretti Vincenzo 1 6, Venceslao Gullini 1 6, Giovagnoli Ciro 2 50, Severino Fioretti 1 6, Santolini Alessandro 1 6, Feliciani Francesco 1 6, Giovanni Gasparri 1 6, C. Cerchiari 5 32, Morri Fraccagnani avv. Gio. Battista 5 32, Nicola Gentili 1 6, Fiorgentili Francesco 4 2, Leone Leoni 2 12, Girolamo Casaretto 1 6, Berti Giuseppe 2 12, Ernesto Giachesi 2 12, Ugo Morosi 2 12, Romolo Aleon 1 6, Filippo Bettacchi 2 12, Cesare Parisani 5, Valerio Napolioni 2 12, Diomede Ciandi 1 6, Tito Macchiati 1, P. Ruffini 1 6, Francesco Piccinini 1 6, Pietro Dorucchi 1 6, Giovanni Vitalini c 53, Alessandro Miconi L. 1 6, Francesco Calidoni 1 6, Leonardo Nicolai 1 6, Ferretti Angelo 1, Adolfo Settimi 2, Gerolamo Caporioni 2, Romualdo Mariani 2 12, Giuseppe Sartori 1 6, Antonio Tagliaventi 1 6, Nicola Castelli 5, Alessandro Franceschi 2, Filippo Morelli 1 6, Benedetto Marini 2 50, S. Bruschetti 5, Domenico Malpoli 5, Pietro Ferranti 1 6, Leonida Sarti 2 66, Romolo Conforti 2 66, Gregorio Cami 1 6, Alberto Primavera 1 6, Micozzi Pietro 1 6, Conforti Pietro 1 6, Luigi Malpeli 2 66, Canavari Nicola 1 6, Fabroni Ercole 1 6, Miconi Americo 1 6, Luigi Vannucci Grossetti 2 12, Raffaele Macchioti 1 6, Sanzi Anacleto 1 6, Domenico Sabbieti 2 66, Francesco Pallotto c. 50, Luigi Angeletti 53, Michele Natalini L. 2, Venanzo Camoni 1 6, Tito Luzi 2 12, Camillo Pier Gentili 5, Ettore Marsili 1 56, Sabbieti Filippo 1 6, Beri Antonio 2 12, Savini Alessandro 5, Parisani Giuseppe 5.

Una riunione di negozianti di Torino.

Asinari Spirito L. 3, Balsamo Clemente 4, Belli Enrico 1.o 1, Belli Enrico 2.o 1 20, Bersanini Antonio 1, Bottino Antonio 1, Buffa Eustachio 5, Canfari Lorenzo 1 60, Ceronetti Domenico 1, Dentis Gio. Battista 5, Deregibus Costantino 2, Fraviga Gaetano 3, Garbolino Carlo 4, Garino Giacomo 3, Giaime Dionigi 3, Gianassi Luigi 1, Lando Giuseppe 3, Lanza Vittorio 3, Miglia Giuseppe 1, Mogna Pietro 5, Mosso Vincenzo 5, Papa Luigi 1, Pistono Serafino 1 20, Pittaluga Giuseppe 5, Ponzio Giuseppe 5, Prato Benedetto 1, Ronchetti Luigi 1, Rossi Vittorio 5, Salina Edoardo 5, Schiapparelli Annibale 3, Vallia Clemente 5.

1.o Reggimento d'artiglieria — 2.a brigata.

Muratti cav. Annibale colonnello L. 20, Del Bono Giuseppe id. 20, Corsi Luigi id. 20, De Nora Carlo maggiore 10, Locascio Carlo id. 10, Montagna Crescenzo id. 10, Mirabito Carlo id. 10, Fonseca Gaetano id. 10, De Carni Francesco id. 10, Rosacher Gio. cap. 5, Baratta Gaetano id. 5, Abate Carlo id. 5, D'Agostino Enrico id. 5, Stewenson Luigi id. 5, Lamonica Ferdinando id. 5, Giordano Giuseppe id. 5. Napolitano Feliciano id. 5, Blanco Emanuele id. 3, Tucinelli Paolo id. 5. De Bonis Giovanni luogot. 4, Pilogatti Leonardo id. 4, Sorizzo Costantino id. 4, Gabriele Fortunato id. 4, Giaj-Levia Marcello id. 4, Pisani Carlo id. 4, Altieri Benedetto id. 4, Scorpione Pasquale id. 4, Lepiane Carlo id. 4, Galati Ignazio id. 4, Ros Luigi id. 4, Begalli Paolo id. 4, Bergamo Guglielmo id. 4, Livulpi Luigi id. 4, Provvidera Francesco sottot. 3, Defilippis Gaetano id. 3, Filangieri Giuseppe id. 3, Perazzella Nicola id 3, Rinaldi Andrea id. 3, Diversi sottufficiali della brigata 14 45.

Ginnasio comunale di Cesena.

Diego Gualtieri deputato alle pubbliche scuole L. 2, Bocchini dott. Enrico id. 2, Guido prof. Mauro direttore delle scuole ginnasiali e tecniche 2, Luigi Cardinali prof. di 4.a e 5.a classe 2, Alcuni alunni di dette classi 2 40, Muzzelli dott. Luigi prof di 2.a e 3 a 2, Brunelli Giuseppe alunno ginnasiale 1, Mischi Ernesto id. 1, Turchi Battista id. 1, Carli Angelo id. 1, Ricchi Eliseo id. 1, Giorgi Francesco id. 1, Giorgi Guglielmo id 1. Bocchini dott. Angelo prof. di 1.a classe 2, Alunni di detta classe 1 36, Marentini Stanislao prof. di storia e geografia 2, Prati Alfredo alunno di 3.a classe 1, Valdinori Terenzio id. c. 51, Biffi Ferdinando maestro delle scuole tecniche L. 1, Alcuni alunni di dette scuole 1 70.

R. Università degli studi di Pavia.

Barinitti avv. Pietro prof. ord. rettore dell'Università L. 30, Sulis avv. Francesco prof. ord. 5, Semfini Filippo id. 5, Lazzarini avv. Giulio prof. straord. 3, Giani Costanzo 5, Cettuzzi dott. Luigi id. 5, Buccellati sac. Antonio id. 5, Gennari Leonardo prof. ord. 5, Zuradelli Giuseppe id. 5, Galimberti dott. Leonardo docente privato 5, Lovati cav. Teodoro prof. ord. 20, Paravicini Lamberti id. 20, Mantegazza Paolo id. 5, Cuzzani dott. Luigi assistente 5, Tommasi Salvatore uff. dell'O. M. prof. ord. 5, Ora dott. Francesco assistente 5, Porta cav. Luigi prof. ord. 20, Albertini dott. Giovanni assistente 5, Rava dott. Giacobbe id. 5, Platner cav. Camillo prof. ord. 10, Scarenzio Luigi id. 10, Vittadini Angelo id. 10, Quaglino Antonio id. 20, Panizza cav. Bartolomeo senatore del regno id. 100, Zoja dott. Giovanni Settore 5, Vebl Eusebio cav. della Legion d'Onore di Francia prof. straordinario 5, Scarenzio dott. Angelo incaricato 5, Sangalli Giacomo prof. ordinario 5, Cattaneo Francesco id. 20, Gabba Alberto id. 20, Contratto Luigi id. 20, Casaroti Felice id. 20, Brugnatelli Tullio id. 20, Nobile Giuseppe Balsamo Crivelli id. 20, Cessa Alfonso assistente 5, Pavesi Angelo prof. ordinario 20, Aguzzi Ferdinando id. 20, Santo Garovaglio id. 10, Garavaglia Leopoldo assistente 5, Cantoni Gio. prof. ordinario 20, Santamaria dott. Carlo assistente coadiutore 3, Stoppani sacerdote Antonio professore straordinario 10, Fusino Vincenzo bidello 5, Speluzzi dottore Bernardino docente privato 10, Gibelli dottore Giuseppe assistente 5, Piccaroli dottore Vittorio bibliotecario 10, Dell'Acqua dottore Carlo primo assistente 5, Capello Luigi secondo assistente 1, Questa Carlo Luigi applicato di segreteria 3.

Totale della 55.a Lista L.	5201 41
Liste precedenti »	217696 96
Totale generale L.	252898 37

Torino, 12 gennaio 1862.

RUA' *tesoriere.*

36.a *Lista delle oblazioni versate nella Tesoreria della città di Torino,*

Guardia Nazionale di Mirandola.

Tioli Emilio maggiore L. 10, Ceschi Gerolamo milite 1 06, Gaddi Giuseppe, id. c. 83, Ceretti Antonio serg. 1 06, Massaini Ireneo milite 1 73, Tosatti Rinaldo furiere magg. c. 61, Galavotti Carlo milite c. 52, Morselli Gio. Battista id. c. 52, Secondini Antonio id. 1 06, Longhi Pietro, id. c. 40, Ceretti Alberto id. c. 61, Polacchini Lodovico serg. 1 59, Vecchi Volmiro cap. c. 61, Baraldi Giovanni milite c. 30, Ratti Gius. di Domenico id. c. 26, Ceretti Ercole id. 1 06, Tioli dottore Alfonso sottot 1 37, Malavasi Antonio caporale 1 22, Crema Felice milite 1 50, Bignosi Angelo id. c. 83, Malavasi Francesco id. 2 12, Gilioli Giovanni c. 83, Altinieri Gerolamo capo-banda 1 50, Ragazzi Paolo milite 2 20, Codini Massimiliano serg. c. 61, Salvioli Eugenio sergente furiere 1 06, Barbi Pietro milite c. 40, Seccia Luigi id. c. 83, Ferrarini Fulvio cap. 1 06, Bulgarelli Giuseppe milite c. 40, Ceretti Davide cap. 1 04, Panizzi dottor Nicandro sottot. 1 44, Gavioli Cesare milite c. 61, Barbi Giuseppe id. c. 61, Molagodi Alessandro cap. c. 90, Feretti dott. Angelo milite 1 50, Galarotti Antonio id. 1 39, Molinari Ippolito id. c. 61, Crema Cervo id. c. 69, Sillingardi Giulio id. 1 06, Frigeri dott. Francesco capit. 1 22, Testi Luciano luogot. 2 50, Rinaldi Pietro milite 1 06, Caprara Pio id. 1 06. Ferrari Francesco id. c. 61, Ceretti Geremia id. 1 06, Polacchini Valentino caporale 1 06, Boccafoli Massimiliano milite 1 06, Campagnoli Calisto capo-tamburo c. 52, Campagnoli Remigio mil. 1 06, Tabacchi Giuseppe id. c. 61, Rezzati Luigi id. c. 61, Papotti Francesco id. c 61, Ferraresi Giuseppe id. 1, Montanari Giuseppe sottot. 10, Sillengardi dott. Eugenio id. 1 40, Monaci dott. Attilio milite 1, Ruosi Giuseppe id. 1, Bignardi Francesco id. c. 61, Vischi ing. Pietro luogot. 1 06, Secchi Gaetano milite 1 06, Pozzetti Francesco id. 1 06, Azzolini Tito id. c. 33, Pontiroli Luigi serg c 61, Vandelli Vencislao milite c. 61, Ferrari Luigi id. c. 61, Brughiroli Federico id. 2, Semighini Vincenzo id. c. 76, Pacchiordi Eleonoro id. 2 46, Tioli dott. Antonio luogot. 1 06, Ferrari Francesco milite 1 06, Sullier Filomune id. 1 50, Feretti Alessandro id. 1 06, Bastiglia Antonio id. 2 50, Manni Stefano id. 1 06, Paltrinieri Angelo id. c. 83, Costantini Francesco id. c. 83, Trentini Cesare ed Ermete id. 2 66, Beluzzi Antonio cap. c. 83, Molinari Giuseppe milite 1 22, Raimondi Prendiparte id. c. 61, Montanari ing. Grazio id. 5 32, Ceretti Luigi fu Gio. id. 3, Parma Giacomo cap. c. 83, Roversi Antonio, Tito e Leonida militi 3, Ciardi Odoardo luogot. 5, Porta dott Nicomede sottot. 1, Natali Giuseppe serg. furiere 1, Papotti Luigi serg. 1 Grana Giuseppe id. 1, Pellacani Cesare id. c. 30, Moschieri Antonio id. 1 06, Bocchi Valmiro cap. furiere 1 16, Cavicchioli Santo cap. c 30, Francalanza Massimiliano milite 1, Conti Massimiliano cap. 1 20, Bocchi Carlo milite 2, Ragazzi Giov. fu Celeste id. 1, Vitali Nicola id. c. 61, Polacchini Nicola id. c. 86, Riva Napoleone id. c. 30, Bocchi Giorgio id. c. 61, Tosatti Antonio id. 1 83, Gavi Giuseppe cap. c. 32, Ferrari Giacomo milite c. 40, Vanzini Antonio id. c. 30, Zanoli dott. Francesco relatore 1 50, Ragazzi Angelo caporale 2 46, Tioli Angelo milite 1, Vincenzi Massimiliano id. c 62, Ragazzi Giovanni capitano 2 20, Pellacani Antonio capor. c. 32, Malagodi Antonio milite c. 80, Greco Francesco id. 1 06, Zeni Enrico id. c. 61, Campovecchi Guido capor. 1 06, Goagnellini Leopoldo milite 1 06, Valentini Benedetto id. c. 30, Bocchi Tito sergente 1, Degnaschi Giovanni milite c. 31, Baraldino Giuseppe id. c. 37, Romani dott. Giacomo id. 1 77, Roncaglio Giov. id. c. 53, Franzaroli dott. Antonio id. 1 06, Testi Gaetano id. 1, Gambazzi Emilio id. c. 32, Bozzoli Francesco tamburino c. 26, Lustrini Enrico milite 1, Malavasi Alfonso capitano 2 64, Bellodi Pietro luogot. 1 24, Bocchi Enrico id. 1 24, Masi Giovanni sottot. 1 76, Roncaglia Cesare id. 1 24, Personali Francesco serg. furiere 1, Silvestri Giacomo milite c. 32, Gavioli Antonio id. c. 32, Ganzerli Carlo id. c. 37, Bulgarelli Giuseppe id. c. 62, Moretti Pietro id. 1 24, Ganzerli Vittorio id. c. 10, Dondi Francesco id. c. 10, Caselli Francesco id. c. 26, Moretti Domenico id. c. 10, Tioli Omobono id. c. 20, Rinaldi Carlo id. c. 22, Paltrinieri Domenico id. c. 32, Bellodi Antonio id. 1 24, Bergamini Felice id. c. 15, Vincenzi Felice id. c. 26, Logli Michele id. c. 40, Luppi Pietro id. c. 52, Tosatti Rinaldo id. c. 52, Morselli Liberio id. c. 32, Bassoli Giovanni id. c. 10, Bellini Santo id. c. 26, Dondi Tommaso id. c. 10, Ganzerli Francesco id. c. 8, Marchetti Alfonso id. c. 26, Diazzi Alessandro id. c. 10, Gavioli Mariani id. c. 10, Casari Giovanni id. c. 32, Galarotti Cesare id. c. 11, Pignatti Mattia id. c. 15, Marchi Giuseppe id. c. 10, Besutti Giuseppe id. c. 11, Gavioli Germani id. c. 11, Artioli Francesco id. c. 62, Sala Giuseppe id. c. 20, Bonfatti Stefano id. c. 15, Mondatori Giuseppe id. c. 22, Pellacani Pietro id. c. 62, Rinaldi Antonio id. c. 51, Greco Enrico id. c. 62, Germani Giovanni luogot. c. 77, Benatti Gius. caporale c. 52, Panzani Antonio id. c. 21, Gilioli Francesco id. c. 52, Panzani Gius. milite c. 35, Bianchi Gius. id. 1 06, Gavi Pompilio capitano c. 52, Zanni dott. Maurizio id. 5, Bozzetti Gius. sottot. 1 50, Cirelli Sperindio milite c. 20, Zaratti Gabriele milite c. 50, Zaratti Taddeo id. c. 30, Tavani Giacinto milite c. 30, Ferrari Luigi id. c. 20, Cattoni dott. Carlo capitano 5, Sgarbi dott. Francesco luogot. 2 48, Luppi Giuseppe id. 2 44, Luppi Pietro sottot. 2 64, Sgarbi Evangelista sergente c. 81, Carpigiani Domenico milite 1, Consoli Pietro id. 1, Natali Francesco id. c. 37.

Comune di Strevi.

Municipio L. 40, Braggio cav. Francesco e Fanny L. 10, Carutti Bernardo 5, Brovia Paolo 1 50, Castelli avv. Gius. Antonio 5, Gubeti G. Battista 1, Torelli medico Luigi 3, Balduzzi Pietro 1, Bruzzone Sebastiano 1, Gamalero Pietro Gius. 1 50, Zunini Pietro 2, Carozzi Gius. Antonio 2, Mantelli Gius. Ant. 2, Iraldi notaio Giovanni segr. com. 1 50.

Reggimento Lancieri di Milano.

De Barral cav. Carlo colonnello L. 20, Biffi-Tolomei marchese Matteo maggiore 12 73, Schiffi Giovanni capitano 8 60, Baudini Vincenzo id. 8 60, Demorra Domenico id. 8 60, Carelli di Rocca-Castello conte Benedetto id. 8 60, Zanella Pietro luogot. 5 53, Arnaboldi Giuseppe id. 5 53, Trotti nobile Antonio id. 5 53, Fontana Teodoro id. 5 53, Crescio Luigi id. 5 53, Asinari di Bernezzo marchese Giacomo id. 5 53, Clerici Angelo id, 5 53, Callegaris Carlo id. 5 53, Fermi Filippo id. 5 53, Valfrè di Bonzo conte Andrea sottot. 5, Vigani Ambrogio id. 5, Solaroli cav. Giuseppe id. 5, Demorra Francesco id. 5, Leoni conte Ferdinando id. 5, Balbi-Valier conte Alberto id. 5, Longo Francesco id. 5, Polloni Giovanni id. 5, Bey Paolo id. 5, Bonora Gaetano id. 5, Sanchez de Luna cav. Giorgio 5, Martini Carlo id. 5, Fuga Luigi medico di battaglione 5 53, Ricci Nicola veterinario 5 25.

Guardia Nazionale di Vercelli.

Malinverni cav. Stefano colonnello L. 5, Giulio ing. Carlo capitano 1, Pisani Feliciano luogot. 5, Sezzano Antonio caporale c. 40, Campaesi Carlo id. c. 30 Paul Francesco capitano 5, Calderoni Giuseppe luogoten. 2, Pasta Antonio id. 2, Minuzio Luigi milite 1 50, Bodo geometra Giuseppe id. 1, Preda Antonio id. 1, Mossotti Giovanni id. 2, Neri Pasquale id. 2, Nicola Giovanni id. 1, Raviola Pietro id. 1, Tamburini Celestino id. 1, Treves Giuseppe id. 1. Margara Crispino id. 1, Oliva Giuseppe Virginio sottot. 2, Barberis Giuseppe milite 1, Beglia Roberto capitano 2, Franzoi Francesco milite 2, Malinverni Giovanni id. 2, Levi Abram di Bonajut id. 1, Luzzati Garassino id. 1, Sacerdote Salomone id. 5, Primo Gioachino id. c. 30, Scopello Camillo sergente 1, Barelli Pietro milite c. 80, Baruzzetti G. Maria id 1, Anfossi Paolo id. c. 40, Chistino Luigi id. c. 10, Bedarida Leone id. 1, Fortina Carlo caporale 1 50, Amiotti Michele milite c. 50, Balocco Tommaso caporale c. 50, Costa Giuseppe milite 1, Bianco Giovanni id. 1, Coda Angelo id. 1, Berzetti cav. Carlo id. 1, Beccaro Aless. id. 1, Crabbia fratelli id. 1, Cerutti Giov. id. c. 50, Cormani Fil. id. 2, Figaro Giov. id. c. 50, Vallaro Gius. id. 1, Segre Salvador Bened. id. 1, Trincheri Bernardo capit. 5, Cornale Bernardo sergente 1, Mella conte Carlo luo- 5, Locarni fratelli e nipoti 4, Damari Ing. Domenico sottot. 2, Angelino Giulio milite 2, Bosatra Camillo id. 3, Vergnasco avv. Eusebio id. 3, Treves Salomon caporale furiere 2, Pescatore cav. Francesco milite 5, Tiscornia Antonio capitano 5, Botacco Vincenzo caporale c. 40, Rossaro Albini serg. furiere c. 80, Pelizzone Eucherio serg. 1, Palma Giovanni caporale c. 40, Capra Francesco id. 1, Fortina Antonio milite 1, Fortina Gioachino id. 1, A. B. id. c. 40, Gioanetti Felice id. c. 50, Coda Fortunato id. 1, Coda Francesco id. c. 50, Pavia Giovanni id. c. 50, Mantilaro Giovanni id. 1, Dellavalle Giovanni id. 1, Ranno Domenico id. 1, Jona Giuseppe id. c. 80, Loblis Leon c. 50.

Convitto Nazionale di Voghera.

Deandrea cav. Giovanni membro del Collegio di Lettere e Filosofia e professore emerito di rettorica rettore L. 10, Mosca teologo Michele dir. spirit. 5, Ghietti prof. Bernardino censore della disciplina 3, Giavelli G. B. maestro elem. 2, Morelli Gio. id. 2, Gozzini Sev geom. 2, Valsecchi Nazzaro id. 2, Pasturanti Paolo id. economo 1, Farina Pietro alunno convittore 1, Gatti Franc id. 1 50, Marasi Alberto id. 1, Montanari Luigi id. 1, Tranchieri Guglielmo id. 1, Vacchelli Giuseppe id. 1, Vandoni Giulio id. 2, Bellinzona Carlo id. 1, Granellini Pietro id 1, Malaspina Carlo id. 3, Polli Edoardo id. 2, Sgarbati Gio. id. 1, Zanotti Tito id. 5, Bellinzona Ant. id. 1 20, Gallini Edoardo id. 2, Maggiani Cesare id. 1, Marasi Lodovico id. 1 40, Marinelli Pio id. 1, Mosca Giuseppe id. 1 50, Truffi Galeazzo id. 1, Marasi Giacomo id. 1, Araldi Gaetano id. 2. Araldi Michele id. 1, Bezzi Enea id. 2, Bezzi Ernani id. 1 50, Guaita Gio. id. 1, Verusi Alberto id. 1, Brega Gio. id. 2, Fugazza Lodovico id. 1 50, Fugazza Mauro id. 1 50, Giulliui Carlo id. 1, Marasi Giuseppe id. 1, Mazza Giuseppe id. 2, Setti Francesco id. 1, Truffi Alessandro id. 1, Costa Roberto id. 1, Devecchi Francesco id. 1 20, Giulietti Gius. id. 1, Giulietti Carlo id. 1, Roveda Alberto id. 2, Bellinzona Ernesto id 1, Melzi Luigi id. 1, Pedemonte Gius. id. 1 50, Trespioli Gius. id. 2, Sgorbati Federico id. 1, Berta Filippo id. c. 80, Gambino Pietro id. 1, Leidi Gius. id. 2, Panizzardi Pietro id. 2, Wuy Gustavo id. 1, Bellinzona Emilio id. 1, Maggiani Federico id. 1, Maggiani Giacomo id. 1, Manzini Gusato id. 2, Pozzi Ubaldo id. 1, Segagni Gerolamo id. 1, Varesi Paolo id. 1, Vinco Gio. id. 1, Oppizzi Giuseppe id. 1 60, Costa Ernesto id. c. 80, Gualandri Vittorio id. c. 80, Tessera Achille id. 1 50, Vaccari Lorenzo id. 1, Laratoro Gio. famiglio 1, Icardi Pacifico id. 1, Berti Alessandro id. c. 80, Tenera Andrea id. c. 40, Debattisti Luigi id. c. 40, Assalini Dom id. c. 40, Balduzzi Pietro id. c. 30, Merotti Pietro id. c. 80.

Comune di Borgomasino.

Municipio L. 60, Pastore Giuseppe sindaco 2, Faya not. Domenico segr. 1 20, Il capitano della guardia nazionale 2, Una donna c. 50, Colombo Giuseppe deleg. di P. S. 2, Carlino Gio. Batt. 1, Gregorio Giov. caffett. c. 60, Malanotte Gio. panieraio c. 20, Papurelli Gio. c. 40, Setragno Carlo usciere 1, Rosignano segr. 2, L'esattore del mand. 1 20, Biava giudice del mand. 2.

Città di Varallo.

Arienta Gaetano capo comandante della guardia naz. L. 3, Zanaroli Enrico capit. id. 3, Dottore Duprà sindaco 3, Modegnani sottoprefetto 3, Montanaro tenente ed impiegato del catasto 2, Marigliani impieg. del catasto 1, Rasconi Cesare id. 1, Trabucco Gius. id. 1 50, Mignatti Stanislao id. 1, Viale Filippo id. 1, Barberis Francesco id. 1, Corona Franc. id. 1, Federici Orazio comandante 3, Bernoni Ant. sottoten. del comando 2, Zanone Carlo sergente c. 50, Tavella G. Battista ordinanza c. 50, Roasio Ant. capitano presso il comando 2, Mercandile Gius. tenente in ritiro 1, Duprà Giacomo ufficiale della G. N. 1, Zamboni avv. 3, Aimo Pietro verificatore dei tributi, sergente fur. della G. N. 3, Vercelli Gio. ufficiale id. 1, Arienta Ant. conduttore c. 80, Tarditi Delfino 3, Frola avv. Gio. segr. 2, Croce Giorgio 2, Gallizia Bernardino 2, Riva G. Batt. sottosegret. 3, Chiapuzzi Luigi 2, Mongini Luigi 1, Bazza-Tori Pietro 1, Lana not. Pietro segr. del mand. 1, Chiara Sorini direttore della posta 1, Tarditi Enrico 3, Pausiotti Giac. ufficiale della G. N. 1.

Guardia Nazionale di Ascoli.

Sgariglia conte Giov. maggiore L. 20, Rosa Emidio aiut. magg. 4, Corsini dott. Baldassare chir. magg. 3, Mucciarelli Alessandro porta bandiera 2, Cantalamessa Igino capitano 5, Biondi Domenico id. 5, Pomponi Serafino id. 5, Janni Vincenzo id. 5, Daria Rinaldo luogotenente 2, Mercatili conte Michele id. 3, Spalazzi Gio. id. 8 32, Garzia Camillo id. 7, Brandi Emidio id. 3, Giovanozzi Emidio id. 2, Ciucci Luigi id. 2, Costantini Annibale id. 8, Pallotta Gaetano sottot. 3, Mucciarelli Francesco id. 5, Raggi Aurelio id. 5, Gabrielli Giulio id. 2, Latini Francesco, id. 2, Selva Augusto id. 2 03, Cornacchia Alessandro id. 2, Gualtieri Benedetto id. 2, Tulli Tullio serg. furiere 5, Palermi Filippo serg. c. 80, Pomponi Vincenzo id. c. 53, Angelini Franc. id. 1 06, Morganti Emidio id. 1 06, Lacchè Francesco caporale c. 25, Cappelletti Filippo id. 1 06, Bianchi Francesco milite c. 53, Stipa Dom. serg. 1 06, Sajenni Gius. milite 1 06, Fonzi Vinc. id. c. 53, Carfratelli Vincenzo id. 1 06, Cataldi Giuseppe id. 1 06, Carfratelli Lorenzo id. 1 06, Cervini Giuseppe id. 1 06, Pascali Emidio serg. furiere 2 50, Anastasi Emidio serg. 2, Anastasi Domenico id. 1 60, Spalazzi Ludovico id. 2, Alessandrini Gio. id. 1 60, Bartoli Carlo id. 1 60, Anastasi Crispoldo id. 1 50, Salmoni Salomone caporale furiere 2, Tassi Annibale caporale 1, Tassi Ant. id. 1, Projetti Vincenzo id. c. 27, Russoli Ant. id. 2 03, Marini Remo id. 1, Gionni Achille id. c. 53, Selva Augusto sottot. 3, Orlandi Vinc. caporale c 53, Giannavei Camillo c. 80, Anbert Parmenio id. 1, Angelini Giuseppe milite c. 27, Anastasi Ladislao id. 1, Albanesi Emidio id. 3, Alessandrini Em. Ant. c. 53, Alfonsi Romano id c. 5, Anconetani Luigi id. c. 5, Alfonsi Emidio id. c. 5, Albertini Lorenzo id. c. 5, Borghesi Pietro id. c. 53, Balena Erminio id. c. 5, Buatti Carrado id. c. 5, Bianchini Gio. id. c. 27, Bianchini Luigi id. c. 27, Chelli Giuseppe id. c. 5, Cantarelli Ignazio id. c 53, Certini Salvatore id. c. 27, Cappellanti Gio. id. 2, Costantini Gio. id. 1, Costantini Filippo id. 1, Chelli Nicola id. c. 5, Castelli Luigi id. c. 21, Capiati Emidio id. c. 5, Ceccarelli Pietro id. 1, Fazzini Domenico id. c. 53, Ghezzi Gio. id. c. 5, Gabrielli Luigi 1.o id. c. 53, Gabrielli Luigi 2.o id. c. 5, Galassi Cesare id. c. 53, Gatini Gio. id. c. 5, Morelli Giacomo id. c. 5, Mancini Vincenzo id. c. 51, Malagrida Pietro id. c. 50, Mancini Pompeo id. c. 33, Morganti Camillo id. c. 53, Montani Vincenzo id. 1, Merlonghi Giuseppe id. 1, Nardoni Carrado id. c. 27, Negri Gabriele id. c. 53, Piccioni Costantino id. c. 53, Paci Carlo id. c. 5, Pomponi Felice id. c. 27, Perozzi Enrico id. c. 27, Romani Vincenzo id. c. 53, Relucenti Filippo id. c. 5, Scattolini Ignazio id. c. 5, Sorci Ciriaco id c. 53, Serpentini Pio id. c. 27, Salmoni Leone id. 2, Saladini conte Alessandro id. 2 12, Treggeri Antonio id. c. 10, Tatarelli Francesco id. c. 27, Violini Vinc. c. 5, Villa Emidio c. 5, Vittori Emidio id c. 5, Vecchiotti Giuseppe id. c. 16, Zabban David id. 2, Spalazzi Serafino id. 2, Tibori Nazzareno id. c 27, Torelli Carlo serg. furiere 1 25, Pasqualini Luigi serg. 2, Giovanozzi Franc. id c 53, Maletti Ant. id c. 53, Mancini Raffaele caporale c. 26, Bachelti Giosuè id. c. 26, Fornoi Ignazio milite c. 26, Pasqualini Ant. id. c. 26, Sabattini Domenico id. c. 53, Sacconi Natali conte Francesco id. 1 06, Pasi Gregorio id. c. 53, Giovanozzi Angelo id. c. 27, Bacchetti Alessandro id. c. 27, Borri Alessandro id. c. 53, Brandi Giuseppe id. c. 27, Martelli Luigi id. c. 53, Valentini Eugenio id. 1 06, Agostini Agostino id. c. 27, Pascali Gio. id c. 53, Valenti Giuseppe id. c. 27, Mariotti Raffaele id. c. 53, Sgariglia conte Giuseppe id. 2, Pallotta caporale magg. 1, Rampini Gio. serg. c. 53, Angelini Cesare id. c. 53, Salvati Francesco id c. 53, Spalazzi Giuseppe id. c. 53, Carpani Egidio id. c. 53, Girolami Giacinto serg. furiere c. 33, Gabrielli Mariano caporale furiere c. 53, Scarsi Nicola caporale c. 26, Sabattini Achille id. c. 26, Pomponi Michele id. c. 43, Ciuci Filippo id. c. 53, Menghi Andrea id c. 26, Pacifici Damaso milite c. 53, Serafini Luigi id. c. 26, Rozzi Gio. id. c. 21, Giannavei Gioachino id. c. 21, Nardoni Ignazio id. c. 53, Fecà Mosè id. c. 53, Ferri Luigi id. c. 26, Nardoni Vinc. id. c. 26, Cingoli Mosè id. c. 37, Fazzini Michele id. c. 26, Rossi Luigi id. c. 53, Giacomini Romano id. c. 26, Palermi Gio. id. c. 53, Salvati Luigi id. c. 53.

Totale della 56.a lista L.	1,045 74
Liste precedenti »	232,898 37
Totale generale L.	233,944 11

Torino, 20 gennaio 1862.

RUA' *Tesoriere.*

Torino, Tip. G. Favale e Comp.